



**Società Svizzera d'Assicurazione contro la
Grandine, Società Cooperativa**

Via Vittoria Colonna, 46 – 20149 Milano
Tel +39 02 89 69 3700– Fax +39 02 73 95 38 70
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Registro Imprese di
Milano: 04348610967
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS
alla Sezione II – n° iscr. 2.00003 Numero REA MI – 1740946

Fondata nel 1880

Sede principale: Schweizerische Hagel -
Versicherungs-Gesellschaft, Genossenschaft
Seilergraben 61, 8001 Zurigo, Svizzera - Numero di
Registro Imprese di Zurigo: CH-020.5.901.320-7
Tel. +41 44 257 22 11, Fax: +41 44 257 22 12 -, Sito
Internet: **www.hagel.ch**

Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione

Edizione aggiornata a aprile 2026

ASSICURAZIONE SULLE RESE DELLE PRODUZIONI VEGETALI PER I DANNI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Agevolata da **Contribuzione Pubblica**

Condizioni valide per **l'adesione a polizza collettiva**

IL SET INFORMATIVO COMPOSTO DA:

- DIP DANNI
- DIP AGGIUNTIVO
- CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI ASSICURAZIONE
- POLIZZA INTEGRATIVA AL CERTIFICATO AGEVOLATO
- TRATTAMENTO DATI PERSONALI

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

Assicurazione sulle rese delle produzioni vegetali per i danni da avversità atmosferiche

Documento informativo relativo a polizze di assicurazione agevolabili con contribuzione pubblica e relative polizze integrative non agevolabili

Compagnia: Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine – Soc. Coop.

Prodotto: “Adesione a polizza collettiva o Polizza Individuale”

SH GROUP
GRANDINE SVIZZERA

Ed. 04/2026

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

La polizza tutela le differenti fasi colturali delle produzioni vegetali in campo, dalle diverse combinazioni di avversità atmosferiche (di frequenza, catastrofali e/o accessorie) al fine di garantire la perdita di resa quantitativa e/o qualitativa come definito annualmente nel Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA), emanato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).



Che cosa è assicurato?

- ✓ La mancata o diminuita resa delle produzioni vegetali assicurabili.
- ✓ Causate dalle seguenti avversità (se riportate sul certificato di assicurazione):
 - Frequenza (grandine, vento forte, eccesso di pioggia, eccesso di neve)
 - Catastrofali (Alluvione, Gelo e Brina, Siccità)
 - Accessorie (Colpo di Sole, Vento Caldo, Ondata di calore, Sbalzo Termico)

La mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa assicurata.



Che cosa NON è assicurato?

- ✗ Sono esclusi i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità atmosferiche assicurate.



Ci sono limiti alla copertura?

La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo.

Sono previste franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.

Principali esclusioni:

- !! Danni dovuti alla non puntuale raccolta del prodotto giunto a maturazione
- !! Danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche
- !! Danni a seguito di incendio, fulmine, terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, frane e bradisismo



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale in Italia.



Che obblighi ho?

- Quando aderisce al contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano un aggravamento o diminuzione del rischio assicurato.
- Le dichiarazioni inesatte o reticenti o l'omessa dichiarazione dell'aggravamento del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.
- In caso di sinistro deve fare il possibile per evitare o diminuire il danno eseguendo tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stadio fenologico della coltura e dei prodotti assicurati.
- L'assicurato deve comunicare l'eventuale esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio a tutti gli assicuratori.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato dal contraente in una unica soluzione alla data contrattualmente convenuta mediante bonifico bancario o altri mezzi di pagamento ammessi.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La garanzia decorre dalla data di accettazione della notifica del rischio da parte della Compagnia nel pieno rispetto degli eventuali periodi di carenza contrattualmente previsti per le singole avversità.

Il contratto è di durata temporanea e senza tacito rinnovo.

La garanzia cessa alla maturazione di raccolta del prodotto o anche prima se lo stesso è stato raccolto.



Come posso disdire la polizza?

Non è prevista la facoltà di recesso in quanto l'assicurazione è di durata temporanea e senza tacito rinnovo.

Assicurazione sulle rese delle produzioni vegetali per i danni da avversità atmosferiche



DIP AGGIUNTIVO DANNI

Compagnia: Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine – Soc. Coop.

Prodotto: "Adesione a polizza collettiva o Polizza Individuale"

Ed. 04/2026

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP DANNI), per aiutare il potenziale contraente/assicurato a capire, più nel dettaglio, le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente/assicurato deve prendere visione delle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

La Rappresentanza italiana di Società Svizzera d'Assicurazione contro la grandine – Soc. Coop. con sede a Milano in Via Vittoria Colonna, 46 (www.assicurazionegrandine.it – Tel +39 02.8969.3700 – PEC: assicurazionegrandine@pec.it) è una *branch* soggetta all'Autorità di Vigilanza italiana IVASS (<https://servizi.ivass.it/Albi> - Sezione II N. Iscrizione 2.00003 – Provvedimento n. 2305 del 28/09/2004). La sede legale della Schweizerische Hagel Versicherungs Gesellschaft Genossenschaft si trova a Zurigo in Seilergraben, 61 – 8001 (CH) (<https://www.hagel.ch/it/> - Tel. +41 44 257 22 11).

Informazioni sulla situazione patrimoniale della società

Sulla base dell'ultimo bilancio approvato (esercizio 2024) il patrimonio netto della Compagnia, convertito al cambio Euro / Franco Svizzero al 31.12.2024 (pari a 0,9297), ammonta ad € 50,0 milioni (CHF 46,5 milioni), con la componente relativa alle riserve pari ad € 39,3 milioni (CHF 36,5 milioni, di cui riserve legali CHF 5,0 milioni e riserve libere CHF 31,5 milioni). Il capitale minimo al 31.12.2024 è pari ad € 10,8 milioni (CHF 10,0 milioni). Relativamente alla Rappresentanza italiana, il fondo di dotazione è pari ad € 6,0 milioni.

L'indice di solvibilità della Compagnia, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, riferito alla gestione danni alla data di valutazione del 31.12.2024 è pari a 406% (Swiss Solvency Test 2023).

Al Contratto si applica la Legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si evidenzia che l'Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente/Assicurato.

La copertura assicurativa risulta una misura indispensabile per l'Imprenditore Agricolo che intende garantirsi contro compromissioni delle produzioni vegetali assicurate dovute ad eventi atmosferici avversi.

Gli Imprenditori Agricoli possono avvalersi di polizze assicurative **AGEVOLATE** per la copertura dei rischi aziendali.

Trattasi di coperture assicurative con contribuzione pubblica sul premio. Tale agevolazione spetta solo agli agricoltori per le polizze in linea con le condizioni previste dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA). Questo documento viene approvato annualmente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), con la collaborazione dei rappresentanti delle varie categorie coinvolte nella filiera agricola. Il PGRA riporta i prodotti assicurabili con l'agevolazione pubblica, le tipologie di rischi assicurabili (es: avv. di Frequenza, Catastrofali, ecc.) nonché le combinazioni di rischi previste per usufruire dell'agevolazione. Inoltre, vige l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale relativa al prodotto in garanzia dell'azienda agricola insistente sul medesimo comune. Detta produzione è pari alla resa media individuale intendendosi per essa la resa media individuale del triennio precedente.

La copertura assicurativa opera al superamento di una soglia di danno pari al 20% della produzione assicurata, superato il quale il danno complessivo viene risarcito al netto della franchigia e degli scoperti contrattuali, entro i limiti di indennizzo eventualmente previsti.

L'assicurazione proposta è coerente con quanto previsto in tema di agevolazione pubblica, fermo restando che è responsabilità diretta dell'azienda agricola assicurata comunicare correttamente all'Impresa i dati necessari e che, una volta sottoscritto il contratto, solo quanto previsto dallo stesso varrà nei rapporti tra Contraente/Assicurato ed Impresa essendo formalmente estraneo a tale rapporto il tema della contribuzione pubblica.

Ove previsto l'assicurato può optare, in aggiunta al contratto agevolato, anche per una copertura assicurativa, integrativa alla copertura agevolata ma **NON AGEVOLATA**, con premio a totale carico dello stesso. Trattasi di polizze che hanno lo stesso

oggetto della polizza agevolata, ma devono riguardare garanzie, valori e quantità non agevolabili. Tra le principali caratteristiche delle coperture non agevolate vi è, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'indennizzo dei danni sottosoglia causati dalle avversità contrattualmente previste.

Se l'assicurato decide di non voler fruire della contribuzione pubblica agevolata sui premi, perché non può o non vuole sottostare ai vincoli previsti nel PGRA, può optare per una copertura totalmente senza contribuzione pubblica con premio interamente a suo carico.

Tutte le opzioni sopra riportate possono essere prestate in forma di copertura collettiva, dove il contraente si differenzia dall'assicurato/aderente, o in forma individuale, dove l'assicurato corrisponde al contraente.



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni.



Ci sono limiti alla copertura?

Oltre a quelli previsti dal DIP danni, principalmente sono esclusi i danni causati da:

- danni dovuti alla **non puntuale raccolta del prodotto giunto a maturazione** o alla fine del ciclo produttivo (iper-maturazione), che sia **dovuta a qualsiasi causa** (es: condizioni atmosferiche avverse, situazioni di mercato, indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, etc.);
- Ritardata vendemmia per particolari esigenze produttive;
- Colture coltivate su terreni non irrigui;
- Carente manutenzione della rete scolante;
- L'aggravamento dei danni coperti da garanzia dovuto a mancata esecuzione delle normali partiche agronomiche successive all'evento indennizzabile;
- Innalzamento della falda idrica non conseguente ad eventi in garanzia;
- Abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- Malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione e/o dell'impianto antibrina;
- danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, frane, cedimento o smottamento del terreno, slavine;
- Danni causati da animali selvatici o allo stato brado;
- Fitopatie ed attacchi parassitari (anche se conseguenti ad un evento garantito);
- Inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- Alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli siti tra la riva del fiume e l'argine artificiale, ossia quella porzione di un letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- Danni indiretti e/o cause fisiologiche e/o conseguenti alla normale alternanza di produzione della coltura;
- Danni al frutto conseguenti a filloptosi determinata da eventi diversi da quelli assicurati;
- Danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- Scottature o allessatura a carico di frutti conseguenti a defogliazioni causate da fitopatie e/o attacchi parassitari;
- I danni causati da malattie, tare e difetti che pregiudicano la commercializzazione del prodotto secondo il dettato delle norme Europee.

Il danno complessivo viene risarcito al netto della franchigia e degli scoperti, entro i limiti di indennizzo eventualmente previsti.

Per quanto concerne la FRANCHIGIA:

L'assicurazione è prestata con l'applicazione, per ciascuna varietà assicurata, di una franchigia minima espressa in centesime parti del prodotto in garanzia, come di seguito indicato:

- Per le sole avversità *Grandine* e *Vento Forte*, in forma singola o associata, con Franchigia fissa del 30%, 20%, 15%, 10% in relazione ai prodotti assicurati e alle scelte dell'assicurato, come espressamente riportato nel contratto;
- Per le altre avversità di frequenza (Eccesso di pioggia/Eccesso di neve) e per le avversità accessorie (Colpo di sole/Vento Caldo, Ondata di calore e sbalzo termico) in forma singola o associata si applica la franchigia del 30% fissa ed assoluta.
- Per le avversità Gelo/Brina, Alluvione, Siccità in forma singola o associata, si applica la Franchigia del 40% fissa ed assoluta.

In caso di danni combinati normalmente si applica la franchigia più elevata, ma si possono applicare anche delle franchigie intermedie rispetto a quelle delle avversità assicurate in base alle avversità oggetto di liquidazione e ai danni verificatisi.

Per alcune tipologie di prodotto, o per alcune combinazioni di eventi, possono essere previste franchigie scalari (ossia da un minimo ad un massimo) o franchigie in percentuali diverse rispetto a quelle sopra indicate, purché riportate espressamente nel contratto.

Per quanto concerne lo SCOPERTO:

l'assicurazione può essere prestata con l'applicazione di uno scoperto che rappresenta la percentuale di danno liquidabile che rimane a carico dell'assicurato, purché riportata espressamente nel contratto. Lo scoperto può essere applicato anche nel caso

in cui non siano puntualmente rispettate le norme contrattuali, ad esempio in caso di ritardata denuncia o in caso di liquidazione del danno in mancanza dei trigger meteorologici contrattualmente previsti.

Per quanto concerne il LIMITE D'INDENNIZZO:

l'assicurazione è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo, intendendosi per tale l'importo massimo indennizzabile, in caso di sinistro, per singola partita. Il limite di indennizzo viene espresso in percentuale della somma assicurata, ed è espressamente riportato nel contratto.

Nel caso di danni combinati di avversità con limiti d'indennizzo differenti sarà applicato il limite d'indennizzo previsto per l'avversità prevalente, dover per "avversità prevalente in caso di danno" si deve intendere la/e tipologia/e di danno la cui somma totale in percentuale all'interno della partita è maggiore della metà del danno complessivo al lordo della Franchigia.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	In caso di sinistro l'assicurato deve: - dare immediato avviso scritto all'Impresa, anche tramite il Distributore di riferimento, e comunque entro 3 giorni, per quanto concerne i danni da <i>Grandine e Altre Avversità</i>, ed entro il giorno successivo, per quanto concerne i danni da <i>vento forte</i>, decorrenti da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui l'assicurato ne ha avuto conoscenza; - per la sola avversità Grandine, dichiarare se intende denunciare con richiesta di perizia o per semplice memoria; - mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il proprio fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione; - informare i periti di tutti i contratti stipulati per il medesimo prodotto; - comunque, deve eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture al fine di limitare l'entità del danno Prescrizione: Il diritto all'indennizzo si prescrive entro 2 anni dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. Nel caso in cui il prodotto, colpito da eventi indennizzabili sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione definitiva del danno, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma deve informare l'Impresa ed il Contraente (se diverso dall'assicurato), a mezzo documento con data certa di consegna, lasciando su ogni <i>Partita</i> denunciata i campioni occorrenti per la stima del danno secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione.
COSA FARE IN CASO DI RIDUZIONI	L'assicurato ha la possibilità di presentare una domanda di riduzione all'impresa ove si verifichi una diminuzione di almeno 1/5 della produzione vegetale assicurata per qualsiasi evento diverso da quelli in copertura. La domanda, che può essere presentata fino a 30 giorni prima dell'epoca di raccolta, validamente documentata e ove sia accettata dall'impresa, darà luogo alla proporzionale riduzione del premio.
COSA FARE IN CASO DI DANNO TRA LA DATA DI NOTIFICA E LA DECORRENZA DELLA GARANZIA	L'assicurato deve denunciare l'evento dannoso all'Impresa, anche tramite il Distributore di riferimento, affinché venga accertato il danno in funzione del quale l'Impresa ridurrà proporzionalmente il premio. Tale danno sarà computato agli effetti del superamento della soglia ma escluso dall'indennizzo anche nell'eventualità di un successivo sinistro.
DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
OBBLIGHI DELL'IMPRESA	L'impresa è tenuta a pagare l'indennizzo, previo incasso del premio, nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente/Assicurato.



Quando e come devo pagare?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Ad integrazione di quanto riportato nel DIP Danni, le garanzie hanno i seguenti periodi di carenza:

- a partire dalle ore 12.00 del 3° giorno successivo la data di notifica per le avversità **Grandine e Vento Forte**;
- a partire dalle ore 12.00 del 15° giorno successivo la data di notifica per le avversità **Eccesso di pioggia ed Eccesso di neve**.
- a partire dalle ore 12.00 del 15° giorno successivo la data di notifica per le avversità **Gelo/Brina ed Alluvione**;
- a partire dalle ore 12.00 del 30° giorno successivo la data di notifica per l'avversità **Siccità**;
- a partire dalle ore 12.00 del 15° giorno successivo la data di notifica per le **Altre Avversità**.

I termini di decorrenza e di cessazione delle Garanzie suddette possono variare a seconda dei prodotti e/o delle avversità assicurate.



Come posso disdire la polizza?

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni si evidenzia che, qualora la coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura, è riconosciuto il diritto all'assicurato di fare richiesta all'impresa al fine di ottenere l'anticipata risoluzione del contratto.

In caso di accoglimento, l'impresa, entro determinati termini, deve indicare la somma offerta a titolo di indennizzo. In caso di accettazione della stessa da parte dell'assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli *Imprenditori Agricoli*.



Quali costi devo sostenere?

Non sono previsti costi diretti di intermediazione a carico del Contraente/Assicurato.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali Reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine, Società Cooperativa, Ufficio Reclami - Via Vittoria Colonna n. 46 - 20149 MILANO. Email: reclami@assicurazioneegrandine.it FAX: +39 02.73.95.38.70
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (oltre i 45 giorni), è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), FAX: 0642133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

ARBITRO ASSICURATIVO: FACOLTATIVA <i>(deve preventivamente aver presentato RECLAMO)</i>	Il contraente ha la facoltà di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo (AAS) quale strumento di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo all'Agenzia e/o alla Compagnia Assicurativa o in caso di assenza di riscontro entro i termini di legge. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo può essere presentato tramite l'apposito portale disponibile sul sito internet www.arbitroassicurativo.org , ove sono consultabili i requisiti di ammissibilità, le modalità di presentazione del ricorso e ogni ulteriore informazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo è gratuito o a costi contenuti per il contraente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e non richiede assistenza legale obbligatoria.
MEDIAZIONE: OBBLIGATORIO PER PROPORRE L'AZIONE GIUDIZIARIA	Interpellando un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98)
NEGOZIAZIONE ASSISTITA: FACOLTATIVA	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	L'assicurato, in caso di controversia in merito alla determinazione della stima del danno effettuata dal responsabile di perizia incaricato dalla società, può richiedere l'espletamento della perizia d'appello, secondo le modalità e con gli effetti espressamente previsti nel contratto.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRÀ ESSERE GESTITO TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Pacchetti di avversità atmosferiche assicurabili



Garanzia “**perdita di resa**” dovuta ai danni causati dalle seguenti combinazioni di **eventi**:



Avversità Atmosferiche di Frequenza



- GRANDINE
- GRANDINE, VENTO FORTE
- GRANDINE, VENTO FORTE, ECCESSO DI PIOGGIA
- GRANDINE, VENTO FORTE, ECCESSO DI PIOGGIA, ECCESSO DI NEVE



In aggiunta o meno alle seguenti avversità:



Avversità Atmosferiche Catastrofali



- GELO e BRINA, ALLUVIONE, SICCITÀ



Avversità Atmosferiche Accessorie

- COLPO DI SOLE, ONDATA DI CALORE, VENTO CALDO e SBALZO TERMICO

Rivolgetevi al nostro **distributore assicurativo autorizzato** per ricevere tutta l'informativa precontrattuale relativa ai **pacchetti di avversità disponibili per le specie** che intendete assicurare!

Sito Internet:

www.assicurazionegrandine.it

INDICE

Glossario.....	pag. 1
Definizioni delle Avversità Atmosferiche Assicurabili.....	pag. 10
Condizioni Generali di Assicurazione.....	pag. 13
Esempi di liquidazione del danno.....	pag. 27
Condizioni Speciali di Assicurazione.....	pag. 31
Allegato 1: Categorie di prodotti assicurabili	pag. 78
Allegato 2: Varietà di Riso suddivise per Gruppo Varietale...	pag. 79
Allegato 3: Epoche di germogliamento e maturazione per i principali vitigni.....	pag. 80

GLOSSARIO

Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo:

ACCETTAZIONE BOLLETTINO DI CAMPAGNA

Con la sottoscrizione del Bollettino di campagna l'assicurato accetta la procedura di stima (analitica o sintetica) adottata dai periti e concorda che le risultanze quanti/qualitative della perizia sono riferite all'intera partita assicurata così come riportate sul bollettino di campagna.

ANTERISCHIO

Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del rischio o nel periodo di carenza contrattuale.

ARBITRATO

Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra Assicurato ed Assicuratore.

La possibilità di fare ricorso all'arbitrato, in genere, viene prevista già in occasione della stipula del contratto di assicurazione, con apposita clausola sottoscritta fra le parti.

ASSICURATO

La persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo. È possibile assicurare esclusivamente l'azienda agricola avente l'apposito fascicolo aziendale aggiornato, con il relativo codice identificativo CUAA e la documentazione certificata delle rese degli ultimi cinque anni per singola varietà. Può essere socio del contraente che stipula la polizza collettiva a nome e per conto dei propri soci/assicurati.

ASSICURAZIONE

Operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Assicuratore) un rischio al quale egli è esposto (naturalmente o per disposizione di legge).

La funzione che svolge l'assicurazione è l'eliminazione di una situazione di incertezza che grava su chi è sottoposto ad un rischio determinato.

L'eliminazione dell'incertezza si attua grazie al fatto che l'assicuratore, assumendo un numero elevato di rischi del medesimo tipo, è in grado di calcolare la probabilità del verificarsi del rischio e di ripartirne le conseguenze su una pluralità di soggetti ad esso egualmente esposti.

ATTECCHIMENTO

Corretto sviluppo radicale dopo il trapianto o corretta formazione del callo cicatriziale fra i due bionti nel caso di piante innestate, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante assicurate raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

AZIENDA AGRICOLA ATTIVA

Definizione riportata dopo la riforma della Politica Agricola Comune 2023-2027 e recepita dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. I requisiti per l'agricoltore attivo sono fissati dalla normativa vigente.

L'azienda agricola attiva, in base alla normativa, dovrà avere il Fascicolo Aziendale aggiornato con il relativo Piano di Gestione individuale del rischio da allegare al contratto perfezionato.

BENEFICIARIO

Persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione dell'assicuratore qualora si verifichi il rischio assicurato. Nelle assicurazioni contro i danni, regolate dal principio indennitario, le figure del beneficiario e dell'Assicurato debbono coincidere.

BOLLETTINO DI CAMPAGNA

Documento che riporta i risultati di sopralluoghi, che possono evidenziare situazioni anomale relative ad ogni perizia preventiva (in forma descrittiva e/o numerica), o definitiva (in forma percentuale), con eventuali osservazioni, riserve ed eccezioni, formulate dai periti estimatori nominati dalla Compagnia. La quantificazione del danno viene effettuata in prossimità della raccolta come differenza tra resa ottenuta e resa assicurata tenendo conto anche della compromissione ottenuta dalla perdita di qualità, qualora previsto dalle condizioni generali e speciali di assicurazione. Il Bollettino compilato dai Periti in ogni sua parte deve essere sottoposto alla firma dell'Assicurato per accettazione.

Esso può essere di diverse tipologie

- | | | |
|---|-----------------------------|---|
| A | <u>di constatazione:</u> | utilizzato per evidenziare situazioni anomale (quali ad esempio danni anterischio, fitopatie, moria di piante, trattamenti errati); |
| B | <u>preventivo:</u> | utilizzato per rilevare danni sui prodotti a raccolta scalare con più scaglioni (esempio tabacco); |
| C | <u>definitivo parziale:</u> | bollettino definitivo relativo ad una singola varietà in raccolta quando nel certificato sono presenti più varietà e con diverse epoche di maturazione; |
| D | <u>definitivo:</u> | quando il certificato comprende una unica varietà o più varietà con epoca di raccolta concomitante (o comunque riepilogativo dell'intero certificato all'atto dell'ultima perizia). |

CARENZA (PERIODO DI)

Periodo che intercorre tra il momento della stipula di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall'assicuratore diviene concretamente efficace (esempio: ore 12 del 3° giorno successivo alla data di notifica per i rischi grandine e vento forte).

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE (scheda di polizza)

L'adesione alla Polizza-Collettiva, che contiene:

- dati catastali (fogli di mappa e particelle) e relative superfici, espresse in ettari con l'indicazione di quattro decimali, delle partite rappresentate dalle singole colture corrispondenti con il piano culturale del fascicolo aziendale;
- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative vigenti relative all'assicurazione agevolata, di cui al D. Lgs. 102/04, al relativo Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura Annuale e relative successive modifiche e integrazioni;
- la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti debitamente sottoscritte;
- l'indicazione delle avversità assicurate per le quali viene prestata l'assicurazione;
- valore assicurato per singola partita e totale;
- l'attestazione della garanzia assicurativa prestata, sottoscritta dal distributore assicurativo incaricato, in nome e per conto della Società;
- le franchigie applicate, distinte per avversità, l'eventuale soglia di danno, i limiti d'indennizzo e gli scoperti;
- la tariffa applicata per ogni avversità e/o globalmente;
- l'importo del premio per ogni avversità e globale;
- la dichiarazione di mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle particelle assicurate;
- la dichiarazione dei valori assicurati delle produzioni che sono contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi Reg. 1305/2013 art. 37 co.1;
- la dichiarazione con la quale l'assicurato attesta di conoscere e rispettare l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale relativa al prodotto e al comune posta in copertura;
- la presenza di impianti di irrigazione e di impianti di difesa attiva;
- l'attestazione della titolarità del Socio dell'Assicurato e la convalida del documento da parte del

- Contraente;
- la dichiarazione del Socio che attesta l'assenza di partecipazione ad altri organismi similari operanti nella zona di svolgimento di attività del contraente;
 - l'indicazione della presenza o meno di polizze non agevolate e polizze integrative individuali (come previsto dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura) con indicazione del numero, per la parte di rischio non coperta dalla polizza agevolata che deve essere convalidato dal Contraente;
 - eventuali altri dati e/o documenti resi necessari e/o obbligatori del vigente Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza e cessazione della garanzia e la durata del contratto; possono essere integrate dalle condizioni speciali e aggiuntive.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Insieme di clausole contrattuali, negoziate dalle parti, con le quali si intende ampliare o diminuire la garanzia assicurativa prevista dalle condizioni generali.

Inoltre, le condizioni speciali di assicurazione descrivono, con apposite tabelle di danno, le valutazioni convenzionali riferite alle differenti traumatologie sui prodotti assicurati a seguito dei danni inferti dagli eventi meteorici in garanzia.

CONSORZIO DI DIFESA

Consorzio di imprenditori agricoli per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni. Possono stipulare le polizze collettive con la Società in qualità di contraenti, a nome e per conto dei propri soci aderenti. I Consorzi di difesa, a loro volta, si possono unire in organizzazioni che svolgono, a livello nazionale, compiti di coordinamento, rappresentanza e tutela, dei Consorzi di Difesa ad esse associati.

CONTRAENTE

Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con l'Assicurato (es. quando è socio di un Consorzio di Difesa).

Le due figure coincidono quando il contraente, non aderente ad una polizza collettiva, assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio un bene di sua proprietà) tramite polizze che possono essere agevolate o non agevolate con incasso di agenzia.

CONVALIDA

Conferma, apposta sul certificato da parte del Contraente, attestante la qualità di socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla polizza collettiva.

DANNO

Perdita di resa quanti/qualitativa subita dall'Assicurato in conseguenza di un sinistro avvenuto in base alle garanzie prestate nel contratto assicurativo (polizza).

DANNO PREVALENTE

Per danno prevalente si intende la/e tipologia/e di danno la cui somma totale in percentuale è maggiore della metà del danno complessivo al lordo della Franchigia. Pertanto, i danni imputabili prevalentemente alle Avversità diverse da Grandine e Vento Forte sono da intendersi i casi in cui la somma dei danni complessivi (risarcibili a termini del presente contratto e al lordo della Franchigia) da Eccesso di Pioggia e/o Eccesso di neve, sono maggiori della metà dei danni complessivi (risarcibili a termini del presente contratto e al lordo della Franchigia).

DATI A CARATTERE PERSONALE

Ai sensi dell'art. 4 – par. 1 del Reg. UE 679/2016, per “dato personale” si deve intendere qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile

la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

DECORRENZA DELLA GARANZIA

Data e ora a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace per singola avversità atmosferica.

DENUNCIA DI SINISTRO

Comunicazione scritta che l'Assicurato deve dare al distributore assicurativo della polizza a seguito di un sinistro.

Salvo diversa previsione contrattuale, l'avviso deve essere dato tassativamente entro tre giorni dalla data in cui il sinistro per singolo evento in garanzia si è verificato, o dalla data in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI

Informazioni relative al rischio fornite dal contraente/assicurato prima della stipula del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all'assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti oppure omette di informare l'assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l'assicuratore può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente (art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo e colpa grave e art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo e colpa grave del Codice civile).

DISTRIBUTORE ASSICURATIVO

Il distributore assicurativo (o intermediario) è la persona fisica o la società, iscritta nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) presso l'IVASS di cui all'Articolo 4 del Regolamento IVASS n. 40 del 02.08.2018, così come previsto dal D.lgs. 07.09.2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) che svolgono a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa che consiste nel presentare o proporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico di distribuzione, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati.

Nello svolgimento dell'attività d'intermediazione/di distribuzione ed in particolare nell'offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, i distributori devono comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati ed osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali operano. Devono acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati nonché agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati.

Il distributore viene definito Agente di assicurazione se agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione esercitando l'attività di intermediazione assicurativa; viene invece definito Broker o mediatore quando agisce in nome e per conto del cliente, senza poteri di rappresentanza della Società.

FASE FENOLOGICA

Espressione vegetativa che la pianta palesa in un certo momento del suo sviluppo indotta dalla mutazione stagionale delle condizioni ambientali, in particolare quelle climatiche (temperatura, umidità, radiazione, ecc.). Sono esempi di fase fenologica la schiusa gemme, il germogliamento, l'allegagione, ecc.

Si intende per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante assicurate presenti nella polizza raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

FASCICOLO AZIENDALE

È l'insieme delle informazioni e dei documenti relativi all'azienda agricola. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia di agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa. Dovrà essere obbligatoriamente aggiornato annualmente prima del perfezionamento dei contratti presso gli intermediari.

FRANCHIGIA (FISSA O SCALARE)

Clausola contrattuale che limita, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall'assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell'Assicurato.

Questa clausola elimina i sinistri di fascia bassa, ma frequenti, e permette una riduzione del premio. È espressa in percentuale o in valore assoluto e si applica sulla somma assicurata iniziale ed il suo ammontare è quindi definibile a priori e non si modifica al variare dell'entità del danno.

Rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato, qualunque sia l'entità del danno che egli ha subito.

IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI

Imposta che si applica ai premi imponibili versati dai contraenti. È prevista dalle norme di legge vigenti ed è indicata, ove dovuta, nello sviluppo del premio nella scheda di polizza.

INDENNIZZO

Somma dovuta dall'assicuratore a titolo di indennità del danno patrimoniale subito da un proprio Assicurato a seguito di un sinistro sui beni oggetto della polizza, denunciato secondo le norme contrattuali.

L'indennizzo corrisposto dall'assicuratore, erogato a termine di polizza, non può rappresentare per l'Assicurato una fonte di guadagno.

INDICE DI SOLVIBILITÀ – SOLVENCY RATIO

Misura il livello di patrimonializzazione di una compagnia assicurativa. È calcolato come rapporto fra i fondi propri (Own Funds) e il requisito di capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement o SCR) ad una certa data. I fondi propri sono determinati a partire dalla valutazione del bilancio della Compagnia a valori di mercato (Fair Value) mentre il SCR è determinato valutando i rischi sottostanti al business sviluppato. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell'impresa. Nelle compagnie di assicurazione, il margine di solvibilità è calcolato secondo i principi stabiliti dalla normativa europea Solvency II.

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Insieme di documenti, relativi ad un prodotto, che un Distributore assicurativo è obbligato a mettere a disposizione dei clienti prima della stipula di un contratto, secondo quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 e successive modifiche. Tali documenti sono redatti secondo rigidi standard di forma e contenuto e variano a seconda del prodotto offerto. Nel dettaglio, il Distributore deve fornire il documento denominato “*Modello Unico Precontrattuale*” (MUP) contenente le informazioni circa l'Informativa sul Distributore, le Informazioni sulla Distribuzione del Prodotto Assicurativo non-IBIP e l'Elenco delle norme di comportamento del Distributore. È obbligo del Distributore acquisire dal Contraente/Assicurato le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze prima della sottoscrizione di una proposta o di un contratto assicurativo.

IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

L'IVASS o Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, è stato istituito con Decreto-legge del 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135. Ha personalità giuridica di diritto pubblico e

ha sede legale in Roma. Svolge le funzioni ad esso attribuite conformemente alla legge e alla disciplina europea. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'IVASS e i componenti dei suoi organi operano con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, e non possono sollecitare, ricevere o accettare istruzioni o direttive da altri soggetti pubblici o privati.

LIMITE DI INDENNIZZO

La percentuale della somma assicurata per singola varietà che indica l'importo massimo indennizzabile.

MASAF – MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, elabora e coordina le linee della politica agricola, forestale, agroalimentare e per la pesca a livello nazionale, europeo ed internazionale.

NOTIFICA DI PROPOSTA

Per "notifica di proposta" si intende la comunicazione effettuata alla Società degli estremi dei rischi assunti giornalmente, comprensivi di eventuali variazioni a precedenti notifiche, a cura del distributore assicurativo. La trasmissione deve essere "tracciata" e sempre documentabile in modo certo ed inoppugnabile. Può avvenire per e-mail certificata, lettera raccomandata, telegramma o fax.

PARTITA ASSICURATIVA

L'insieme delle superfici identificabili catastalmente e riferite ad uno o più fogli di mappa e particelle della stessa azienda/comune/prodotto destinate dall'agricoltore al medesimo uso varietale. Devono essere considerate partite a sé stanti quelle dotate di sistema di difesa attiva antigrandine e/o antibrina, con una soglia di danno comune/prodotto separata dalle colture senza protezione.

PERITO

Il libero professionista, regolarmente iscritto ad un albo professionale ai sensi delle norme di legge vigenti, incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito in conseguenza di un sinistro.

PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI IN AGRICOLTURA

Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA) emesso con Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in base alle vigenti leggi.

PIANO DI GESTIONE INDIVIDUALE DEL RISCHIO (PGIR)

Il Piano di Gestione Individuale del Rischio dell'assicurato, elaborato nell'ambito del SGR (Sistema di Gestione del Rischio) sulla base delle scelte effettuate dall'agricoltore nel proprio Fascicolo aziendale, che individua l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore stesso e costituisce elemento fondamentale per certificati di Assicurazione che vengono emessi.

POLIZZA COLLETTIVA

Contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell'interesse di più assicurati.

Nella polizza collettiva, l'assicurazione è riferita ad una azienda agricola in quanto facente parte di un gruppo omogeneo (esempio: il singolo Assicurato del Consorzio di Difesa).

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

Documento comprovante l'esistenza ed il contenuto di un contratto di assicurazione (art. 1888 del Codice civile – Prova del contratto). La polizza, sottoscritta dal rappresentante della Compagnia e/o dal distributore assicurativo autorizzato e dall'assicurato, viene emessa dall'assicuratore o dal suo distributore assicurativo e consegnata al contraente. Alla polizza vengono allegate tutte le condizioni contrattuali, sia quelle Generali sia quelle Speciali. È un contratto aleatorio (che dipende dalla sorte con margine di rischio).

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Sistema di posta elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici con valenza legale equiparata alla posta raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R).

PREMIO

Il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare le garanzie offerte dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce condizione di attivazione della garanzia (art. 1901 del Codice civile – Mancato pagamento del premio).

Il premio versato dal contraente si compone di diversi elementi: il premio puro, i caricamenti, le imposte. Sommando i primi due elementi si ottiene il premio di tariffa, mentre se si aggiungono anche le imposte si ottiene il premio lordo o complessivo.

PRESCRIZIONE

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

I diritti nascenti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni.

Il pagamento del premio si prescrive in un anno (art. 2952 del codice civile – Prescrizione in materia di assicurazione).

PRODOTTO

Le diverse specie vegetali assicurabili indicate dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura vigente.

PRODUZIONE MEDIA ANNUA

Il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata coltivata in tutti gli appezzamenti. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata di impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni precedenti, o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata, o a quella effettivamente ottenibile. Ai fini del calcolo deve essere utilizzata la documentazione aziendale storica atta a dimostrare il risultato della produzione (fatture, bolle, perizie ed ogni altro documento giustificativo).

PROVVIGIONE

Elemento fondamentale del rapporto di agenzia per il quale, a fronte dell'obbligazione in capo al distributore assicurativo di svolgere l'attività diretta al perfezionamento dei contratti, corrisponde l'obbligazione in capo al preponente (impresa di assicurazione) di corrispondergli il relativo compenso per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione.

QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La quantificazione del danno dovrà essere effettuata unicamente al momento della raccolta delle singole varietà assicurate come differenza fra resa effettiva e resa assicurata tenendo conto, se previsto dalle condizioni speciali di assicurazione, anche della compromissione della qualità.

QUIETANZA

Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento di una somma e rilasciata dal percettore della stessa. L'assicuratore rilascia quietanza del pagamento del premio da parte del contraente; l'Assicurato rilascia quietanza del pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore.

RESA MEDIA ANNUA

Il risultato della produzione media annua, relativo al Prodotto oggetto dell'assicurazione, coltivato in ogni Partita e su tutte le Partite dell'Azienda Agricola assicurata, ubicate in un medesimo comune amministrativo (Resa Assicurata Complessiva), moltiplicato il Prezzo. I quantitativi assicurati per ettaro non potranno essere superiori a quanto previsto dai disciplinari di produzione.

RESA ASSICURATA

Resa media annua risultante dalla produzione effettivamente ottenuta nell'anno.

RIDUZIONE

Il capitale assicurato si può ridurre a seguito di danni derivanti da eventi non in garanzia determinando una riduzione conseguente del premio di polizza calcolata in base ai giorni di mancata garanzia sul rischio ridotto.

RISCHI ESCLUSI

Sono quelli per i quali non è operante la garanzia prestata dall'assicuratore. I rischi esclusi sono dettagliatamente elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

RISCHIO

Probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose (nelle assicurazioni contro i danni). Il rischio è l'elemento fondamentale del contratto di assicurazione: è al suo verificarsi che si ricollega l'impegno dell'assicuratore di corrispondere la propria prestazione.

SCOPERTO

Il suo ammontare, espresso in percentuale, si applica sull'indennizzo spettante e non è definibile a priori. Rappresenta le centesime parti delle somme indennizzabili che vanno escluse dall'indennizzo dopo l'applicazione della franchigia.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ (COMPAGNIA ASSICURATRICE)

L'impresa assicuratrice, Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine, Società Cooperativa. La Società esercita professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa (vedi Assicurazione). L'impresa assicuratrice incassa i premi dai clienti, li investe sui mercati finanziari e trae dai premi e dai proventi degli investimenti le risorse per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati. L'impresa di assicurazione può esercitare la propria attività nella forma di società per azioni, di mutua assicuratrice o di società cooperativa a responsabilità limitata. Le imprese di assicurazione sono autorizzate dall'IVASS ed iscritte all'albo delle imprese e sottoposte alla sua vigilanza (<https://servizi.ivass.it/Albi>).

SOGLIA DI DANNO

È la perdita di produzione superiore al 20% della produzione media, superata la quale matura il diritto per poter accedere all'Indennizzo così come previsto nel PGRA vigente. La soglia sarà calcolata ed applicata distintamente per ogni produzione vegetale assicurabile indicata al punto. 1.1 dell'Allegato 1 del PGRA. Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva antigrandine, la soglia sarà calcolata ed applicata separatamente.

SOTTO-PARTITA

Porzione specifica della Partita che può riferirsi a una varietà, un appezzamento dedicato ad una specifica varietà, una fase produttiva, uno scaglione di raccolta.

SPEI

(Standardized Precipitation Evapotranspiration Index) – Indice che raccoglie i dati relativi alle precipitazioni ed alla evapotraspirazione, calcolato sul territorio comunale e su un arco temporale definito.

STANDARD VALUE (VALORI UNITARI STANDARD) DELLE PRODUZIONI VEGETALI

Gli Standard Value (valori unitari standard) sono strumenti di verifica della produzione media annua dichiarata dall'impresa agricola determinati con apposito decreto ministeriale dal MASAF. Relativamente alle colture vegetali possono essere determinati per prodotti e ambiti geografici (comunale/provinciale, regionale o nazionale) e sono basati per la componente produttiva (resa):

- a. su analisi statistiche di serie storiche pluriennali desunte dai dataset sulle polizze agricole assicurative, su rilevazioni in campo e su valutazioni agronomiche;
- b. sui disciplinari di produzione per i prodotti tutelati da marchi a indicazione geografica e a denominazione di origine protetta.

Per quanto attiene alla componente prezzo, il calcolo dello Standard Value è basato su dati medi, aggiornati con cadenza annuale, risultanti dalle rilevazioni triennali dei prezzi unitari per coltura vegetale o gruppo di colture della medesima specie o gruppo varietale delle produzioni vegetali.

Gli Standard Value rappresentano il massimo valore ammissibile a contributo della produzione media annua assicurata dall'azienda agricola.

VALORE ASSICURATO

Valore economico dell'esposizione al rischio coperto dalla polizza di assicurazione. Di regola il valore assicurato corrisponde alla produzione da assicurare, espressa in quintali, moltiplicata per un prezzo concordato con l'azienda agricola assicurata, eventualmente nei limiti stabiliti con i Consorzi di Difesa contraenti delle polizze collettive.

VARIETÀ (E SUOI CLONI)

Insieme di piante coltivate con identici caratteri morfologici, fisiologici, agronomici, merceologici, appartenenti alla medesima specie e sottospecie.

In campo viticolo per varietà si intendono le cultivar ammesse dal Disciplinare di Produzione dei vini DOP, DOC, IGT per la produzione di un particolare tipo di vino.

La varietà può essere coltivata in più appezzamenti appartenenti all'azienda agricola purché collocati all'interno di un medesimo Comune.

DEFINIZIONI DELLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ASSICURABILI

Premesso che:

- Per gli eventi eccesso di pioggia e siccità l'arco temporale considerato è da intendersi riferito ai 30 giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno.
- Per tutti gli eventi assicurati, per periodo di riferimento si deve intendere un **arco temporale di cinque anni**.

Gli effetti delle avversità in garanzia:

- devono essere riscontrati, con la sola esclusione dell'avversità grandine, sulla stessa specie assicurata ed in base alla fase fenologica della coltura, su una pluralità di aziende agricole entro un raggio di 5 km ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
- devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto;

Nel testo che segue si intendono per:

AVVERSITÀ ATMOSFERICHE CATASTROFALI

ALLUVIONE

Calamità naturale dovuta a eccezionali eventi atmosferici che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente.

GELO E BRINA: abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda. La "brina" si caratterizza per congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

SICCITÀ: condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo - calcolata su una serie storica di almeno trent'anni - attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell'indice SPEI-3mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e/o da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

In ogni caso l'evento deve:

- essere riscontrato almeno sul 25% della superficie agricola del comune di riferimento del certificato;
- produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante tali da compromettere la resa produttiva.

La garanzia viene prestata unicamente per le colture irrigue, dove per colture irrigue si intendono colture che beneficiano di regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto e attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.

AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DI FREQUENZA

GRANDINE

Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di **granelli di ghiaccio** di dimensioni variabili.

VENTO FORTE

Fenomeno ventoso che raggiunga **almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50Km/h – 14 m/s)**, limitatamente agli **effetti meccanici** diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m di altezza previsti dalla scala di Beaufort.

ECCESSO DI PIOGGIA

Gli eventi contemplati nell'eccesso di pioggia sono il nubifragio, le precipitazioni di particolare intensità e le precipitazioni prolungate. I parametri sotto riportati sono quelli minimi per poter attivare la garanzia e non necessariamente sono indice di danno alle colture.

- Per **“nubifragio”** si intendendo le **precipitazioni di particolare intensità e di breve durata** caratterizzabili **con intensità di almeno 30 mm riferite nell'arco di un'ora, che esercitino un'azione** eminentemente **meccanica** di scalzamento **limitatamente al periodo** immediatamente **successivo al trapianto** delle colture orticole **o alla fase di germinazione** delle colture seminate.
- Per **precipitazioni di particolare entità** si intendono quelle caratterizzate da piogge pari ad **almeno 80 mm (800 m. cubi/ha) di pioggia nelle 72 ore.**
- Per **piogge prolungate** si intendono le piogge con entità **non inferiori a 100 mm**, calcolate su un arco temporale di otto giorni e comunque che eccedono per **oltre il 50% le medie del periodo** di riferimento (gli 8 giorni antecedenti la data della denuncia).

ECCESSO DI NEVE

Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

AVVERSITÀ ACCESSORIE

COLPO DI SOLE/ONDATA DI CALORE

Esposizione diretta ai raggi solari con temperature dell'aria di almeno 40°C, che ha per effetto esclusivamente scottature o ustioni del Prodotto. Per la sola Ondata di calore, il periodo di esposizione deve essere superiore a 7 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio e agosto, durante i quali le temperature devono essere sempre superiori ai 29°C di minima e ai 40°C di massima e devono causare effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della Produzione nelle fasi critiche di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie.

SBALZO TERMICO

Variazione della temperatura dell'aria che per durata e intensità causa effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della Produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento della temperatura dell'aria di almeno 12°C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e 8°C delle minime nei tre giorni che precedono l'evento denunciato.

VENTO CALDO

Movimento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura dell'aria di almeno 40°C, che ha per effetto lessature o avvizzimento del Prodotto nei 30 giorni antecedenti la raccolta. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).

Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine, Società Cooperativa – Sede secondaria italiana è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti

nelle presenti Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione che fanno parte del set informativo.

Milano, 01 aprile 2026

Il Rappresentante Legale

**SOCIETÀ SVIZZERA D'ASSICURAZIONE
CONTRO LA GRANDINE - SOCIETÀ COOPERATIVA**
Sede Secondaria Italiana
Via Vittoria Colonna, 46 - 20149 MILANO
C.F.P. 04.81.1. Milano 0434255900 - N. REA: MI - 1740000
Libro delle Imprese di Assicurazione n. 2.00068



Il Rappresentante Generale per l'Italia
Dott. Tessore Daniele

Le Condizioni Generali e Speciali di assicurazione sono disponibili sul sito www.assicurazionegrandine.it, nella sezione "Prodotti".

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia ed alle circostanze del rischio

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato, che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza, veridicità e non reticenza ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice civile.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 Codice civile).

Art. 2 - Oggetto della garanzia

La Società **indennizza la mancata o diminuita resa assicurata** causata dalle avversità previste dalla Definizione delle Avversità Assicurate **esclusivamente ove siano riportate sul certificato di assicurazione**. In aggiunta al danno da mancata resa quantitativa, viene riconosciuto, se previsto dalle Condizioni Speciali di assicurazione relative al prodotto in garanzia e dichiarato nel contratto, anche il danno da perdita di resa qualitativa.

La garanzia riguarda il Prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo ed esclusivamente il Prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto che pregiudichi la commercializzazione dello stesso, ai sensi del Regolamento di esecuzione (U.E.) del 07 giugno 2011 n. 543 e successive modificazioni o integrazioni.

Il contratto non si intende rinnovato tacitamente.

Art. 3 - Produzioni vegetali assicurabili

Sono definite annualmente dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA).

Art. 4 - Quantitativi e valori assicurabili

La copertura assicurativa per singola azienda agricola **deve essere la resa assicurata realmente ottenibile nell'annualità dagli appezzamenti assicurati e deve comprendere l'intera superficie in produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui all'allegato 1, punto 1.1 del PGRA, coltivata all'interno di un territorio comunale**.

Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'articolo 76 del regolamento (UE) n. 2021/2115 e riferita alla superficie di cui al precedente comma.

Le produzioni soggette ai disciplinari di produzione (es. DOP, DOC, IGT, etc.) sono assicurabili nei limiti produttivi previsti dai disciplinari stessi.

La resa media annua e la resa assicurata dovranno essere certificate dal fascicolo aziendale dell'assicurato, o altra documentazione equipollente, secondo le norme vigenti. Fatta salva specifica pattuizione scritta tra le parti, la resa media assicurata non potrà essere superiore allo Standard Value stabilito per decreto ministeriale.

Per la determinazione del valore assicurato si adotteranno i prezzi concordati con l'azienda agricola assicurata, oppure, nel caso in cui l'azienda agricola sia associata ad un organismo collettivo di difesa, si adotteranno i prezzi entro i limiti massimi stabiliti con i Consorzi di difesa Contraenti di riferimento e riportati in polizza collettiva. Qualora specifiche condizioni oggettive e documentalmente dimostrabili determinino la necessità di applicare prezzi

superiori, questi andranno di volta in volta preventivamente concordati tra la Direzione della Società ed eventualmente il Consorzio di difesa contraente a cui l'azienda agricola risulta associata.

Con la sottoscrizione del certificato di assicurazione l'Assicurato e/o il contraente attestano sotto la propria responsabilità che le produzioni garantite rientrano nei limiti previsti dalle suddette discipline.

Art. 5 – Garanzia prestata

La Società si impegna al riconoscimento dell'indennizzo sulla perdita di resa assicurata a seguito del verificarsi di un evento in garanzia **qualora la Società accerti che tale danno abbia superato la soglia** di cui all'art. 6 – *Soglia di danno*, sia direttamente, sia sulla base delle risultanze dell'attività del perito incaricato di stimare il danno sulla coltura assicurata.

Ai sensi dell'art. 25 – *Modalità per la rilevazione del danno*, la Società anche per tramite del perito incaricato, verifica la produzione realmente ottenibile, i dati meteo, riscontra il danno sulla coltura assicurata e l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i, ove possibile anche su appezzamenti limitrofi e procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile; **se tale valore risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua, la Società procede al calcolo dell'indennizzo che potrà avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione.** La quantificazione del danno **dovrà essere valutata con riferimento al momento della raccolta**, tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità se prevista dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Art. 6 – Soglia

Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'articolo 76 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, per singolo prodotto e per singolo Comune, in conformità a quanto previsto dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura vigente e dalla normativa di settore.

Al superamento della suddetta soglia, il danno verrà indennizzato per singola partita, al netto della franchigia contrattuale e degli eventuali scoperti, fermi restando i limiti di indennizzo.

Art. 7 – Franchigia

L'assicurazione è prestata con l'applicazione per ciascuna partita assicurata (o Sotto-partita nel caso di prodotti a raccolta scalare o a più stacchi) della franchigia, espressa in centesime parti del valore assicurato iniziale in garanzia escluse dall'indennizzo, che deve risultare sul certificato di assicurazione che ne costituisce l'unico elemento di prova.

Nel caso di danni provocati da Avversità con franchigie diverse o coincidenti, la Franchigia applicata al danno complessivo è comunque univoca, da determinarsi come di seguito riportato.

Dove non diversamente specificato, in caso di danni combinati viene applicata la franchigia più elevata tra quelle delle varie avversità oggetto di danno.

Franchigia per danni singoli:

Nella seguente tabella vengono riportate **le franchigie minime previste nel caso di danni singoli**, dovuti ad una sola delle avversità assicurate.

Categorie di prodotti	Grandine	Vento forte	Gelo e Brina, Alluvione, Siccità	Altre Avversità
CEREALI	10	15	40	30
COCOMERI E MELONI	20	20	40	30
COLTURE DA SEME	30	30	40	30
FRUTTA	20	20	40	30
INSALATE	20	20	40	30
MAIS	10	15	40	30
OLEAGINOSE	10	15	40	30
OLIVE	20	20	40	30
PIANTE E TALEE	20	20	40	30
PICCOLI FRUTTI	20	20	40	30
POMODORO	10	15	40	30
PRODOTTI SPECIALI	20	20	40	30
RISO	10	15	40	30
TABACCO	20	20	40	30
UVA	10	10	40	30
VIVAI DI VITE	20	20	40	30
ALTRI PRODOTTI	20	20	40	30

Per l'identificazione delle Categorie di prodotti si fa riferimento all'Allegato 1 – Categorie di prodotti assicurabili.

Franchigia per danni combinati:

Nel caso di danni combinati di più avversità si applicano le seguenti franchigie:

- 1. Danni combinati esclusivamente da Grandine e Vento forte**
 - a. Si applica la franchigia dell'avversità con **franchigia maggiore**
- 2. Danni combinati in presenza di danni dovuti alle avversità catastrofali** (Gelo e Brina, Alluvione e Siccità)
 - a. Danno da avversità catastrofali superiore al 40%: **franchigia 40%**
 - b. Danno da avversità catastrofali compreso tra il 30% ed il 40%: **franchigia pari al danno da avversità catastrofali**
 - c. Danno da avversità catastrofali inferiore al 30%: **franchigia 30%**
- 3. Danni combinati in assenza di danni da avversità catastrofali**
 - a. Danno da Grandine e/o vento forte inferiori o uguali alla metà del danno complessivo: **franchigia 30%**
 - b. Danno da Grandine e/o vento forte superiori alla metà del danno complessivo: **franchigia 20%**, fatto salvo che le franchigie di Grandine e/o vento forti non siano uguali o superiori al 20%, nel qual caso si applica la franchigia del 30%

Ove l'assicurato opti per delle franchigie superiori a quelle minime riportate in tabella, in caso di danni combinati verrà applicata la franchigia più elevata tra le franchigie delle avversità assicurate.

Nel caso di prodotti non riportati nell'allegato 1 andrà effettuata preventiva richiesta alla Direzione della Società in merito all'attribuzione delle franchigie contrattuali.

Art. 8 – Limite di Indennizzo

Fermo restando che il massimo indennizzabile non potrà mai essere superiore al valore

assicurato riportato sul certificato di assicurazione, al netto di eventuali deduzioni di prodotto, si applicano inoltre i seguenti limiti d'indennizzo (al netto della franchigia contrattualmente prevista):

Per le avversità Grandine e/o Vento forte si applicano i limiti d'indennizzo riportati nella tabella che segue, al netto delle franchigie contrattualmente previste:

Franchigia Grandine / Vento forte	Limite d'indennizzo (al netto della franchigia)
10	80
15	75
20	70
30	60

Per le avversità diverse da Grandine e/o Vento forte, in forma singola o combinata, si applicano i seguenti limiti d'indennizzo sempre al netto della franchigia contrattualmente prevista:

- **40%** per danni da avversità Gelo e Brina, Alluvione e Siccità, in forma singola o combinati
- **50%** per danni da Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Colpo di sole/Ondata di calore, Vento Caldo e Sbalzo termico, in forma singola o combinati
- **50%** per danni da avversità Gelo e Brina, Alluvione e Siccità se combinati con altre avversità la cui percentuale di danno sia almeno pari o superiori a 10 punti percentuali
- **60%** per danni da avversità diverse da Gelo e Brina, Alluvione e Siccità se combinati con Grandine e/o Vento forte la cui percentuale di danno sia almeno pari o superiori a 10 punti percentuali

Nel caso in cui l'assicurato opti per franchigie superiori a quelle minime previste all'art. 7 - Franchigia, si precisa e si prende atto che in ogni caso il limite d'indennizzo al lordo delle franchigie contrattuali non potrà mai essere superiori al 90% del valore assicurato.

Restano fatte salve eventuali deroghe per singole avversità e/o prodotti così come previste sul certificato di assicurazione e/o in polizza collettiva.

Art. 9 – Scoperto

In base al prodotto e/o agli eventi assicurati verrà applicata una percentuale di scoperto come segue:

- Per il prodotto Frutta a coltivazione biologica, su tutte le avversità: percentuale di scoperto 20%.

Inoltre, in seguito all'accertamento della mancata osservanza delle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione di cui all' Art. 29 - Riserve ed osservazioni nel bollettino di campagna) verrà applicata una ulteriore percentuale di scoperto pari al 20% nel caso in cui sul bollettino di Campagna si riportino le seguenti riserve:

- Ritardata denuncia;
- Denuncia non pervenuta (in assenza di altre denunce di danno);
- Trasformazione della denuncia per memoria fuori dal termine
- Liquidazione dei danni in assenza della verifica del superamento dei trigger contrattualmente previsti (non valevole per le avversità catastrofali).

Eventuali limiti d'indennizzo saranno applicati successivamente.

Art. 10 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Relativamente agli eventi assicurati, così come riportati sul certificato di assicurazione e fermo restando che si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali per ogni singola avversità, la garanzia decorre a partire dalla data di notifica della proposta (fermo il disposto dell'art. 1326 del Codice civile in materia di accettazione della proposta da parte della Società) come segue:

- a partire dalle **ore 12.00 del terzo giorno successivo** per le avversità Grandine e Vento forte;
- a partire dalle **ore 12.00 del trentesimo giorno successivo** per l'avversità Siccità.
- a partire dalle **ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo** per le altre avversità;

Nelle colture orticole la data di notifica della proposta può indicare anche la presumibile epoca di semina o trapianto.

Per “**Notifica di proposta**” si intende la comunicazione della promessa di copertura alla Società a cura del distributore assicurativo, autorizzato dalla Società all'invio della stessa tramite **lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail certificata (PEC)**. Questa dovrà essere inviata, in pari data, anche al Consorzio di difesa Contraente a cui l'assicurato è associato. **Perché detta “notifica di proposta” possa dirsi a tutti gli effetti accettata dalla Compagnia (ai sensi dell'art. 1326 del Codice civile) il certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso, entro e non oltre 15 giorni dalla data certa di comunicazione della proposta alla Compagnia, al Contraente per la convalida e la messa a ruolo contributiva del contratto, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace sin dall'inizio.** La data della notifica di proposta dovrà essere quella esposta nel certificato di assicurazione. Il rifiuto della predetta convalida da parte del Contraente dovrà essere comunicato alla Società entro 15 giorni dalla ricezione della notifica di proposta; nelle more la garanzia si intende operante.

Cessazione

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima se il prodotto è stato raccolto per intero e/o in parte, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

- Per l'avversità **Gelo/Brina** in ogni caso la garanzia non può essere protratta **oltre le ore 12.00 del 15 maggio**.
- Per l'avversità **Siccità** in ogni caso la garanzia non può essere protratta **oltre le ore 12.00 del 30 settembre**.
- Per tutte le altre avversità in ogni caso la garanzia non può essere protratta **oltre le ore 12.00 del 1° novembre**.

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo la garanzia grandine è prorogata fino a quest'ultima fase fatto salvo quanto diversamente previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione. La data di taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Direzione della Società con telegramma, fax o e-mail certificata (PEC) e la validità della garanzia cesserà trascorsi cinque giorni dalla suddetta data.

Art. 11 – Stipula del contratto

Le Polizze devono essere stipulate prima della insorgenza dei rischi ed hanno durata massima annuale.

Non si possono assicurare rischi inesistenti o dopo la loro cessazione, compatibilmente con il ciclo colturale della specie assicurata.

Non si possono assicurare i prodotti che siano stati colpiti dalle avversità atmosferiche, oggetto delle garanzie, prima della notifica della proposta alla Compagnia.

Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica all'Assicurazione da parte del distributore assicurativo e quella di decorrenza della garanzia (“**Anterischio nel periodo di carenza**”),

l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell'Art. 22 – “Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro”, affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società **ridurrà il valore assicurato e, conseguentemente e proporzionalmente, il premio. Detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro.**

Art. 12 – Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione dell'azienda agricola per ciascuna specie coltivata all'interno di un territorio comunale in base ai valori assicurabili contenuti nel limite della resa media individuale calcolata ai sensi della normativa vigente e nei limiti previsti dai disciplinari ove presenti (vedi Art. 4 – Quantitativi e valori assicurabili).

Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati di adesione a polizze collettive per ogni combinazione di coltura vegetale e territorio comunale di ubicazione del rischio.

L'azienda agricola dovrà comunque essere in possesso di documenti in grado di **comprovare la differente resa media annua ottenuta per unità di superficie nei cinque anni precedenti, con la relativa fonte di provenienza al fine di comprovare la resa assicurata.**

I documenti ammessi allo scopo (a titolo esemplificativo e non esaustivo) sono i seguenti:

- 1) fatture di vendita;**
- 2) bolle di trasporto/conferimento;**
- 3) documento avente forza probatoria equivalente.**

Si impegna inoltre a fornire le mappe catastali relative alle partite assicurate, nonché il Piano di Gestione Individuale del Rischio (PGIR) relativo al piano colturale e al fascicolo aziendale.

Nel caso in cui l'assicurazione sia riferita a prodotti biologici dovrà essere allegato al certificato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto.

Per i prodotti di secondo raccolto, seminati in successione ad altra coltura, deve essere riportata sul certificato la dichiarazione: “*Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato il ...*”

Art. 13 - Pagamento del premio

Il premio, comprensivo di imposte se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente, in unica soluzione, alla data contrattualmente convenuta.

Nel caso trattasi di copertura con contraenza individuale e incasso del premio da parte del distributore assicurativo, la copertura assicurativa si attiva solo in seguito all'avvenuto perfezionamento contrattuale ai sensi dell'art. 1888 del codice civile ed all'avvenuto pagamento del premio da parte dell'assicurato al distributore assicurativo (ove questi abbia facoltà di incassare il premio in nome e per conto della Società) o alla Società, fermo restando i periodi di carenza previsti dell'art. 10 – *Decorrenza e cessazione della garanzia*, pena la sospensione della stessa ai sensi dell'art. 1901 del Codice civile (Mancato pagamento del premio).

Art. 14 – Doveri dell'Assicurato

L'Assicurato si impegna ad eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato di vegetazione delle piante e dei prodotti fino al raccolto. Tale impegno si intende obbligatorio **anche in caso di danno (obbligo di salvataggio del prodotto), fatto salvo quanto previsto dall' Art. 38 - *Anticipata risoluzione del contratto.***

Art. 15 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Fermo restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione, **non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati relativi alla stessa coltura vegetale ubicata nel medesimo territorio comunale.**

In ogni caso, **la soglia di danno dev'essere calcolata per l'intera azienda/prodotto/comune. Qualora l'Assicurato ometta dolosamente o con colpa grave tale dichiarazione, la Società non sarà tenuta al pagamento dell'indennizzo.**

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi (escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente), superi l'ammontare del danno, **la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (Art. 1910 del C.C.).**

Art. 16 - Comunicazioni obbligatorie fra le parti, modifiche dell'assicurazione ed aggravamento o diminuzione del rischio

L'Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni notizia o fatto relativi alla delimitazione del rischio assicurato (variazione delle superfici aziendali, malattie insorte, mancati trattamenti, etc.) verificatisi nel corso della campagna assicurativa.

Il Contraente o l'Assicurato devono dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni modifica che comporti un aggravamento o diminuzione del rischio assicurato, indicando gli estremi della variazione intervenuta. La Società si riserva di accettare o meno il nuovo rischio, dando comunicazione scritta.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 Codice civile).

Eventuali modifiche dell'Assicurazione devono, per essere valide, risultare da apposito atto scritto firmato dalle Parti (Assicurato, Contraente e Società).

Art. 17 - Rettifiche

Gli eventuali errori relativi ai soli dati catastali sono rettificabili, purché notificati alla Società per iscritto entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti, a pena di decadenza.

Art. 18 - Ispezione dei prodotti assicurati

La Società ha sempre diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti, nonché il Piano di Gestione Individuale del Rischio (PGIR), il piano colturale e/o il fascicolo aziendale od altra documentazione afferente alle produzioni assicurate ritenuta utile dalla Società o da un suo incaricato al fine della definizione del danno.

Art. 19 - Esclusioni

Sono esclusi i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità atmosferiche assicurate, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

In particolare, la Società non è obbligata in nessun caso per:

- danni dovuti alla **non puntuale raccolta del prodotto giunto a maturazione** o alla fine del ciclo produttivo (iper-maturazione), che sia **dovuta a qualsiasi causa** (es: condizioni atmosferiche avverse, situazioni di mercato, indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, etc.);
- danni conseguenti all'avversità siccità **su colture ubicate su terreni non irrigui**;
- ritardata vendemmia per particolari esigenze produttive;
- danni dovuti a carente manutenzione della rete scolante;

- danni conseguenti ad **errate pratiche agronomiche** o colturali e allettamenti conseguenti ad errate concimazioni;
- **l'aggravamento dei danni** coperti da garanzia dovuto a **mancata esecuzione delle normali pratiche agronomiche** (trattamenti antiparassitari, etc.) successive all'evento indennizzabile;
- **danni indiretti** (esempio: ridotta produzione di gemme a fiore);
- danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, frane, cedimento o smottamento del terreno, slavine;
- formazione di **ruscelli da errata sistemazione del terreno; innalzamento della falda idrica;**
- **abbassamento della falda idrica** che provochi il fenomeno del cuneo salino lungo la fascia costiera;
- danni conseguenti ad inondazione e/o alluvione su coltivazioni ubicate in **terreni di golena**, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena e danni ad impianti situati a meno di 50 metri dall'alveo di fiumi e/o canali;
- danni dovuti a **malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione e/o dell'impianto antibrina;**
- danni causati da **animali selvatici** o allo stato brado;
- danni dovuti a cause **fisiologiche** e/o alla normale **alternanza di produzione della coltura;**
- danni conseguenti a **fitopatie ed attacchi parassitari;**
- danni al frutto conseguenti a filloptosi determinata da eventi diversi da quelli assicurati;
- **incendio;**
- danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- danni provocati da qualsiasi **altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;**
- produzioni soggette a **malattie, tare, difetti** che ne pregiudicano la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE ove previste.

Art. 20 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio)

Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da avversità atmosferiche assicurabili, ancorché denunciate dall'Assicurato, prima della sottoscrizione del contratto (anterischio).

Qualora l'evento si verifichi **prima della sottoscrizione** del contratto assicurativo e l'Assicurato ometta di denunciarlo (anterischio non dichiarato nel contratto e/o non denunciato), la Società lo escluderà dall'indennizzo fermo restando il pagamento del premio per intero.

Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell'assicurazione da parte del distributore assicurativo alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell'Art. 22 – *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*, affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.

Il danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia **non può in ogni caso essere considerato per il superamento della soglia di danno.**

Art. 21 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio

Quando si verifichi in una partita o sulla produzione assicurata la distruzione di almeno un quinto (20%) del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 30 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata ed accettata dalla Società, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio

per raccomandata e/o mail certificata della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia.

La riduzione può essere altresì richiesta nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche dalle avversità assicurate, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, anche a seguito di verifica d'ispezione, la Società ne darà comunicazione all'Assicurato ed al Contraente con lettera raccomandata o mail certificata (PEC).

Sulle partite oggetto di riduzione del prodotto assicurato non saranno ammessi successivi aumenti.

Art. 22 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) **darne avviso al distributore assicurativo della Società e/o alla Direzione (Via Vittoria Colonna, 46 - 20149 Milano), entro tre giorni da quello in cui si è verificato l'evento** o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita.
Nel caso di danni da vento forte, la denuncia deve essere inoltrata in Direzione (Via Vittoria Colonna, 46 - 20149 Milano), tramite telegramma, fax o e-mail certificata (PEC) **entro il giorno successivo dall'evento**;
- b) **dichiarare (per tutte le partite assicurate) – solo per l'avversità Grandine – se intende denunciare:**
 - **con richiesta di perizia e, in questo caso, indicare l'entità presumibile del danno per singola avversità;**
 - **per semplice memoria, qualora interessi l'intera produzione Comune Prodotto per un determinato evento garantito;** L'eventuale trasformazione della denuncia per memoria in richiesta di perizia dovrà avvenire entro 30 giorni prima dell'epoca di raccolta del prodotto.
Per tutte le altre avversità la denuncia potrà essere effettuata esclusivamente con richiesta di perizia;
- c) **eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;**
- d) **non raccogliere il prodotto, in caso di denunce con richiesta di perizia, prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno**, salvo quanto previsto dal successivo Art. 30 – *“Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta”*;
- e) **mettere a disposizione dei Periti la planimetria catastale degli appezzamenti**, il Piano colturale sui quali insistono le produzioni assicurate nonché la documentazione ufficiale atta a dimostrare il risultato della resa assicurata;
- f) **informare i Periti di tutti i contratti stipulati per il medesimo prodotto nell'ambito dello stesso Comune.**

L'inadempimento anche di uno solo dei suddetti obblighi, di cui ai commi precedenti del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio prevista dall'Art. 20 – “Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia”. In particolare, nel caso di riserva apposta sul bollettino di campagna di mancata o ritardata denuncia la Società avrà facoltà di applicare lo scoperto contrattualmente previsto così come riportato all'art. 9 – Scoperto.

Art. 23 – Dati agrometeorologici

In caso di sinistro, per la verifica **dell'effettivo superamento dei valori oggettivi** dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia **si farà riferimento ai dati ufficiali e/o certificati**, forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, entro un raggio di 5 km ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe, su cui insiste l'appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione.

Art. 24 – Esagerazione dolosa del danno e decadenza dai diritti contrattuali

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

Art. 25 – Modalità per la rilevazione del danno

L'ammontare del danno è definito direttamente dalla Società o dal Perito da essa incaricato, con l'Assicurato o con persona da lui designata, in conformità a quanto previsto dall'Art. 32 – “Perizia di appello”. **Resta inteso che nel caso in cui l'Assicurato non si renda disponibile al sopralluogo peritale in prossimità della raccolta, di persona o tramite un suo delegato, perde totalmente o parzialmente il diritto all'indennizzo o alla riduzione del premio prevista dall'Art. 20 – “Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia”.**

Art. 26 – Mandato del Perito

Il Perito di cui all'Art. 25 – “Modalità per la rilevazione del danno”, deve:

1. controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli appezzamenti, ai dati catastali, al titolo di conduzione del fondo, alla resa media annua ed assicurata, **avvalendosi anche della documentazione ufficiale atta a dimostrarle (Art. 12 – Obblighi dell'assicurato);**
2. accertare la **data in cui l'evento denunciato è avvenuto e verificare se era in garanzia;**
3. accertare, nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, **l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati agrometeorologici** utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
4. accertare l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e/o il/i danno/i;
5. accertare, nel caso di avversità diverse dalla grandine, **se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;**
6. accertare se esistono altre **cause di danno non garantite** dalla presente polizza e quantificare il danno stesso; detto danno sarà **escluso dall'indennizzo** nell'eventualità **di un successivo sinistro;**
7. **verificare nelle fasi fenologiche più appropriate l'impatto delle differenti avversità sul prodotto assicurato e la produzione in garanzia;**
8. accertare **lo stadio di maturazione** del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
9. stabilire **l'epoca più idonea per effettuare la perizia definitiva** a ridosso dell'epoca di raccolta;
10. accertare **la regolarità dei campioni**, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'Art. 30 – *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;*
11. procedere **alla stima ed alla quantificazione del danno**, come previsto dal successivo Art. 27 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.*

Art. 27 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

Ai sensi degli artt. 18 – *Ispezione dei prodotti assicurati* e 25 – *Modalità per la rilevazione del danno*, la **Società potrà eseguire una o più perizie preventive o di constatazione:**

- al fine di verificare **lo stato delle colture;**
- per valutare i danni relativi **alle produzioni a raccolta scalare**. Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per **escludere eventuali danni, sul prodotto assicurato, dovuti ad eventi non in garanzia.**

Qualora necessario il perito redigerà un **Bollettino preventivo**, un **Bollettino di Constatazione** o un **Bollettino Definitivo parziale** che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso.

In fase di perizia definitiva, la quantificazione del danno, effettuata per ciascuna partita, è fatta per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nei certificati di assicurazione (resa assicurata).

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsti nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non in garanzia, come quantificati all'*art. 26 – Mandato del perito*, punto 6. e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel Certificato;
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;
 - le centesime parti del danno di qualità del prodotto, **ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo** delle tabelle qualitative indicate nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati verificatisi prima della decorrenza della garanzia, come detto all'*Art. 20 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno antersischio)*.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato, come previsto nel successivo *Art. 28 – Risultanze della perizia*.

Per ogni bollettino di campagna di constatazione, preventivo, definitivo parziale o definitivo si applicano inoltre le indicazioni dei successivi artt. *29 – Riserve ed osservazioni nel bollettino di campagna* e *32 – Perizia di appello*.

Al fine della determinazione dell'indennizzo, ai risultati di perizia deve essere detratta la franchigia così come stabilito dall'*Art. 7 – Franchigia* e successivamente il danno così determinato sarà sottoposto all'applicazione dello scoperto così come indicato all'*art. 9 – Scoperto* e del limite di indennizzo, così come indicato all'*Art. 8 – Limite di indennizzo*.

Art. 28 - Risultanze della perizia

I risultati di ogni perizia, con eventuali "Riserve" ed "Osservazioni" formulate dal Perito, sono riportati nel Bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal Perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato.

Con la sottoscrizione del Bollettino di campagna l'assicurato accetta la procedura di stima (analitica o sintetica) adottata dai periti e concorda che le risultanze quanti/qualitative della perizia sono riferite all'intera partita assicurata così come riportate sul bollettino di campagna.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, copia del Bollettino di campagna sarà consegnata o spedita al Contraente, anche in forma digitale a mezzo e-mail certificata (PEC) al più presto possibile e comunque entro 3 giorni non festivi successivi a quello della perizia fatto salvo quanto previsto in polizza collettiva.

Trascorsi ulteriori 3 giorni dalla successiva consegna o spedizione al Contraente, il predetto

Bollettino viene spedito al domicilio dell'Assicurato, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in forma digitale per mezzo di e-mail certificata (PEC). Qualora l'Assicurato non si avvalsesse del disposto dell'Art. 32 – *Perizia d'appello*, la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

Art. 29 - Riserve ed osservazioni nel bollettino di campagna

Le “Riserve” sono constatazioni di difformità fra quanto dichiarato dall'Assicurato nel certificato di assicurazione o nella denuncia di danno e quanto riscontrato dal Perito al momento della stima. Detti elementi possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio.

Con particolare riferimento alle “Riserve” relative al mancato rispetto delle condizioni contrattuali, alla ritardata denuncia, alla mancata denuncia e/o all'assenza dei trigger contrattuali di cui agli Articoli 22 - *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro* e 31 - *Entità dei campioni per danni in prossimità della raccolta*, potrà essere applicato una percentuale di scoperto fino al 20%.

Le “Osservazioni” sono puntualizzazioni del Perito estimatore.

Art. 30 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, **l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare il Contraente e la Direzione della Società** – Via Vittoria Colonna 46, 20149 Milano a mezzo telegramma, e-mail o fax (02/73953870).

Egli deve, altresì, **lasciare regolari campioni** Art. 31 - *Entità dei campioni per danni in prossimità della raccolta* per la stima del danno.

Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un Perito secondo le norme di cui agli Artt. 26 – *Mandato del Perito* e 27 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente alla Società a mezzo lettera raccomandata. Le spese di perizia sono a carico della Società.

Art. 31 - Entità dei campioni per danni in prossimità della raccolta

I campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni appezzamento su cui insiste la produzione assicurata. Ferma comunque l'esecuzione dei lavori di buona agricoltura di cui all'Art. 22 – *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*, dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al cinque per cento (5%) della quantità assicurata per singola varietà salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali.

Art. 32 - Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello.

A tale fine deve comunicare detta richiesta alla Società mediante telegramma o e-mail certificata (PEC), entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del Bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio Perito ed inviarla direttamente alla Direzione della Società – Via Vittoria Colonna 46, 20149 Milano.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio Perito. Se questa non provvede, il secondo Perito viene nominato dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo Perito, i Periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo Perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva. Le decisioni dei Periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti, per la scelta del Terzo Perito questi deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle produzioni appellate.

Art. 33 - Norme particolari della perizia d'appello

L'Assicurato deve lasciare la produzione assicurata per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di denuncia i campioni previsti dall'Art. 31 – *Entità dei campioni per danni in prossimità della raccolta* o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e la richiesta si intende decaduta ai sensi dell'Art. 27 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

Quando la Società non abbia designato come proprio il Perito che esegui la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'Art. 22 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.

Art. 34 - Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

I Periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia in forma libera, allegando un nuovo Bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali nel qual caso è possibile rivolgersi all'Autorità giudiziaria mentre per eventuali errori materiali di conteggio si rinvia a quanto previsto dall'Art. 17 – Rettifiche. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito e per metà quelle del Terzo.

Art. 35 - Pagamento dell'indennizzo

L'offerta di pagamento dell'indennizzo avverrà nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente e riportate nell'apposita Polizza Collettiva, fermo restando l'avvenuto pagamento del premio nei termini previsti dalla Polizza Collettiva e la restituzione dell'atto di quietanza controfirmato dall'assicurato per accettazione.

Art. 36 - Foro competente

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione, dal perfezionamento, dall'esecuzione e della risoluzione del presente contratto, e più in generale per qualsivoglia questione che da esso tragga origine, sarà competente il Foro di Milano, con esclusione di ogni altro Foro, fermo restando ogni eventuale Foro inderogabile per legge.

Art. 37- Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le **norme della legge italiana**.

Art. 38 - Anticipata risoluzione del contratto

Qualora la coltura assicurata venga danneggiata da uno degli eventi in garanzia in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo e-mail certificata (PEC) o telegramma alla Direzione della Società – Via Vittoria Colonna 46, 20149 Milano - questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo anche tramite Bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.

La mancata accettazione scritta della suddetta offerta da parte dell'Assicurato entro dieci giorni comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto si intende risolto.

Art. 39 - Trasformazione del certificato di assicurazione in polizza in caso di mancata ammissione al contributo pubblico

Qualora il certificato di assicurazione non sia ammesso per qualsivoglia motivo totalmente o parzialmente a contributo pubblico, anche in fasi successive a quanto disposto dall'art. 10 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, questo verrà automaticamente trasformato in polizza avente le identiche condizioni e garanzie con premio totalmente a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato, ricevuta la comunicazione della mancanza dei requisiti per l'adesione alla contribuzione pubblica agevolata, da parte del Contraente o della Compagnia, si impegna entro 15 giorni al pagamento del premio lordo contro rilascio di quietanza liberatoria da parte della Società.

Art. 40 - Controlli sulle polizze assicurative agevolate

Gli organismi pagatori, le Regioni e Province Autonome, delegati della Corte dei conti Europea in sede di istruttoria delle richieste di contributo delle polizze assicurative agevolate, potranno effettuare controlli sulle polizze assicurative sottoscritte dagli imprenditori agricoli e sui contratti agevolati stipulati con richiesta di contribuzione pubblica.

Art. 41 - Assunzioni vincolate a preventiva autorizzazione Direzionale

Nel caso in cui il prodotto da assicurare non sia presente nella tabella di cui all'allegato 1 o si richiedano deroghe a quanto riportato nelle presenti condizioni Generali e Speciali di assicurazione, il distributore assicurativo dovrà effettuare specifica richiesta scritta alla direzione della Società e attendere conferma per iscritto del benestare all'assunzione e delle condizioni normative e tariffarie da applicarsi prima di poter procedere all'assunzione del rischio.

ESEMPI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Esempio n. 1: Danni da Grandine Sopra soglia

In presenza di danni da grandine sopra soglia con danno superiore alla soglia del 20% per comune/prodotto, si liquida il danno sulla polizza agevolata applicando le franchigie minime contrattuali:

ASSICURATO	ROSSI MARIO	SOPRA SOGLIA - DANNO DA GRANDINE						
COMUNE	LUGO	LA POLIZZA AGEVOLATA A COPERTURA DEI DANNI SUPERIORI ALLA SOGLIA <u>LIQUIDA</u> PER						
SPECIE (PRODOTTO)	PESCHE	PARTITA A FRANCHIGIA FISSA 20%						
SPECIE	PARTITA	VALORE ASSICURATO	% DANNO	DANNO LORDO	% DANNO MEDIO	FRANCHIGIA A	% INDENNIZZO	INDENNIZZO
671 - Pesche Precoci Gar. B	1	4.500,00	20	900,00	20,53	20	0	-
	2	1.350,00	0	-		20	0	-
	3	250,00	31	77,50		20	11	27,50
	4	7.590,00	30	2.277,00		20	10	759,00
687 - Pesche Gar. B	1	1.800,00	18	324,00		20	0	-
	2	4.670,00	12	560,40		20	0	-
		20.160,00		4.138,90				786,50

Ipotizzando un danno dovuto all'avversità Grandine

Esempio n. 2: Danni da Grandine superiore alla soglia del 20% con applicazione del limite d'indennizzo

In presenza di danni che superino la soglia comune/prodotto del 20%, una volta detratta la franchigia minima contrattuale, e gli eventuali scoperti, si applica il limite d'indennizzo:

ASSICURATO	VERDI PAOLO	SOPRA SOGLIA - DANNO DA GRANDINE - SUPERIORE AL LIMITE D'INDENNIZZO						
COMUNE	TREVISO	LA POLIZZA AGEVOLATA A COPERTURA DEI DANNI SUPERIORI ALLA SOGLIA <u>LIQUIDA</u> PER						
SPECIE (PRODOTTO)	UVA DA VINO	PARTITA A FRANCHIGIA FISSA 10% E CON LIMITE 80%						
SPECIE	PARTITA	VALORE ASSICURATO	% DANNO	DANNO LORDO	% DANNO MEDIO	FRANCHIGIA A	% INDENNIZZO	INDENNIZZO
H80 - Uva da vino	1	4.500,00	0	-	37,81	10	0	-
	2	1.350,00	100	1.350,00		10	80	1.080,00
	3	250,00	80	200,00		10	70	175,00
	4	7.590,00	80	6.072,00		10	70	5.313,00
H81 - Uva da vino	1	1.800,00	0	-		10	0	-
	2	4.670,00	0	-		10	0	-
		20.160,00		7.622,00				6.568,00

Ipotizzando un danno dovuto all'avversità Grandine

Per la partita n. 2 una volta detratta la franchigia del 10% viene applicato il limite d'indennizzo dell'80%. Per le partite n. 3 e n. 4 invece viene applicata esclusivamente la franchigia del 10%.

Nel caso in cui il danno fosse **dovuto all'avversità eccesso di pioggia**, invece, si sarebbe applicato il limite d'indennizzo previsto per questa avversità, quindi 50%. Tale limite si intende elevato al 60% in presenza di danno combinato dovuto all'avversità grandine e almeno pari al 10%

ASSICURATO	VERDI PAOLO	SOPRA SOGLIA - DANNI COMBINATI DA GRANDINE E ECCESSO DI PIOGGIA SUPERIORI AL LIMITE D'INDENNIZZO						
COMUNE	TREVISO	LA POLIZZA AGEVOLATA A COPERTURA DEI DANNI SUPERIORI ALLA SOGLIA <u>LIQUIDA</u> PER PARTITA A FRANCHIGIA FISSA 30% E CON LIMITE 60% o 50%						
SPECIE (PRODOTTO)	UVA DA VINO							
SPECIE	PARTITA	VALORE ASSICURATO	% DANNO	DANNO LORDO	% DANNO MEDIO	FRANCHIGIA A	% INDENNIZZO	INDENNIZZO
H80 - Uva da vino	1	4.500,00	0	-	40,58	10	0	-
	2	1.350,00	100	1.350,00		30	60	810,00
	3	250,00	0	-		10	0	-
	4	7.590,00	90	6.831,00		30	50	3.795,00
H81 - Uva da vino	1	1.800,00	0	-		10	0	-
	2	4.670,00	0	-		10	0	-
		20.160,00		8.181,00				4.605,00

Ipotizzando per la part. 2 un danno prevalente da eccesso di pioggia pari al 60% e grandine pari al 40%
Ipotizzando per la part. 4 un danno solo da eccesso di pioggia pari al 90%

Esempio n. 3: Danni da Grandine liquidati per partita con l'applicazione dello scoperto e/o del limite d'indennizzo

In presenza di un danno sopra soglia del 20% l'indennizzo viene liquidato al netto delle franchigie contrattuali. Tuttavia, in presenza di una riserva sul bollettino di campagna per "ritardata denuncia" verrà applicato uno scoperto del 20%:

ASSICURATO	VERDI PAOLO	SOPRA SOGLIA - DANNO DA GRANDINE - CON RITARDATA DENUNCIA						
COMUNE	TREVISO	LA POLIZZA AGEVOLATA A COPERTURA DEL DANNO SOPRA SOGLIA <u>LIQUIDA</u> PER PARTITA A FRANCHIGIA FISSA 10% E CON SCOPERTO 20%						
SPECIE (PRODOTTO)	UVA DA VINO							
SPECIE	PARTITA	VALORE ASSICURATO	% DANNO	DANNO LORDO	% DANNO MEDIO	FRANCHIGIA A	% INDENNIZZO	INDENNIZZO
H80 - Uva da vino	1	4.500,00	0	-	37,81	10	0	-
	2	1.350,00	100	1.350,00		10	72	972,00
	3	250,00	80	200,00		10	56	140,00
	4	7.590,00	80	6.072,00		10	56	4.250,40
H81 - Uva da vino	1	1.800,00	0	-		10	0	-
	2	4.670,00	0	-		10	0	-
		20.160,00		7.622,00				5.362,40

Lo scoperto si applica sull'indennizzo calcolato. Abbiamo quindi: $(100-10 \text{ franchigia}) \times 0,80 = 72$
Per le partite n. 3 e 4 abbiamo: $(80-10 \text{ franchigia}) \times 0,80 = 56$

Esempio n. 4: Applicazione della franchigia e del limite d'indennizzo nel caso di danni prevalenti

In presenza di danni combinati da Grandine e da Eccesso di pioggia, con prevalenza di danno da eccesso di pioggia, si applicherà la franchigia di quest'ultima avversità in quanto più elevata:

ASSICURATO	VERDI PAOLO	SOPRA SOGLIA - DANNI COMBINATI DA GRANDINE e ECCESSO DI PIOGGIA						
COMUNE	TREVISO	LA POLIZZA AGEVOLATA A COPERTURA FRA FRANCHIGIA E SOGLIA <u>LIQUIDA</u> PER PARTITA A FRANCHIGIA FISSA 30% (franchigia avversità prevalente) o 10%						
SPECIE (PRODOTTO)	UVA DA VINO							
SPECIE	PARTITA	VALORE ASSICURATO	% DANNO	DANNO LORDO	% DANNO MEDIO	FRANCHIGIA A	% INDENNIZZO	INDENNIZZO
H80 - Uva da vino	1	4.500,00	50	2.250,00	33,33	30	20	900,00
	2	1.350,00	50	675,00		30	20	270,00
	3	250,00	0	-		10	0	-
	4	7.590,00	50	3.795,00		10	40	3.036,00
H81 - Uva da vino	1	1.800,00	0	-		10	0	-
	2	4.670,00	0	-		10	0	-
		20.160,00		6.720,00				4.206,00

Ipotizzando sulle partite 1 e 2 un danno da grandine del 20% ed un danno da eccesso di pioggia del 30%
Ipotizzando sulla partita n. 4 un danno da grandine del 50%

Ove invece il danno combinato sia in presenza di danni dovuti alle avversità catastrofali, si applicano invece le franchigie delle avversità catastrofali, fatto salvo che il danno da avversità catastrofali non sia ricompreso tra il 30% ed il 40% o inferiore al 30%. Vedasi l'esempio seguente:

ASSICURATO	VERDI PAOLO	SOPRA SOGLIA - DANNI COMBINATI DA GELO/BRINA ED ECCESSO DI PIOGGIA, SUPERIORI E INFERIORI AL LIMITE D'INDENNIZZO						
COMUNE	TREVISO	LA POLIZZA AGEVOLATA A COPERTURA DEI DANNI SUPERIORI ALLA SOGLIA LIQUIDA PER PARTITA A FRANCHIGIA FISSA 40% E CON LIMITE DEL 40%						
SPECIE (PRODOTTO)	UVA DA VINO							
SPECIE	PARTITA	VALORE ASSICURATO	% DANNO	DANNO LORDO	% DANNO MEDIO	FRANCHIGIA A	% INDENNIZZO	INDENNIZZO
H80 - Uva da vino	1	4.500,00	90	4.050,00	46,48	40	50	2.250,00
	2	1.350,00	100	1.350,00		40	40	540,00
	3	250,00	70	175,00		35	35	87,50
	4	7.590,00	50	3.795,00		30	20	1.518,00
H81 - Uva da vino	1	1.800,00	0	-		10	0	-
	2	4.670,00	0	-		10	0	-
		20.160,00		9.370,00				4.395,50

Ipotizzando per la part. 1 un danno da gelo/brina pari al 45% e eccesso di pioggia pari al 45%

Ipotizzando per la part. 2 un danno solo da gelo/brina pari al 100%

Ipotizzando per la part. 3 un danno da Gelo/Brina pari al 35% e da eccesso di pioggia pari al 35%

Ipotizzando per la part. 4 un danno da Gelo/Brina pari al 10% e da eccesso di pioggia pari al 40%

Ove il danno complessivo sia superiore a determinate percentuali si applicano i limiti d'indennizzo come da esempio seguente:

ASSICURATO	VERDI PAOLO	SOPRA SOGLIA - DANNI COMBINATI DA GRANDINE E GELO/BRINA SUPERIORI E INFERIORI AL LIMITE D'INDENNIZZO						
COMUNE	TREVISO	LA POLIZZA AGEVOLATA A COPERTURA DEI DANNI SUPERIORI ALLA SOGLIA LIQUIDA PER PARTITA A FRANCHIGIA FISSA 40% E CON LIMITE DEL 40%						
SPECIE (PRODOTTO)	UVA DA VINO							
SPECIE	PARTITA	VALORE ASSICURATO	% DANNO	DANNO LORDO	% DANNO MEDIO	FRANCHIGIA A	% INDENNIZZO	INDENNIZZO
H80 - Uva da vino	1	4.500,00	0	-	36,05	10	0	-
	2	1.350,00	100	1.350,00		40	40	540,00
	3	250,00	90	225,00		40	50	125,00
	4	7.590,00	75	5.692,50		40	35	2.656,50
H81 - Uva da vino	1	1.800,00	0	-		10	0	-
	2	4.670,00	0	-		10	0	-
		20.160,00		7.267,50				3.321,50

Ipotizzando per la part. 2 un danno da gelo/brina pari al 95% e grandine pari al 5%

Ipotizzando per la part. 3 un danno da gelo/brina pari al 60% e grandine pari al 30%

Ipotizzando per la part. 4 un danno solo da gelo/brina pari al 75%

Se il danno da Grandine è almeno pari al 10% il limite sale al 50%, altrimenti rimane fisso ed inderogabile al 40%.

Esempio n. 6: Danno complessivo sottosoglia non liquidabile agli effetti della polizza agevolata

Ove il danno complessivo NON superi la soglia comune/prodotto del 20% il danno non è indennizzabile agli effetti della polizza agevolata (verrà indennizzato agli effetti della sola polizza integrativa non agevolata se presente):

ASSICURATO	ROSSI MARIO	SOTTO SOGLIA (ASSICURATO-PRODOTTO-COMUNE)						
COMUNE	LUGO	LA POLIZZA AGEVOLATA A COPERTURA DEL DANNO SOPRA SOGLIA NON LIQUIDA TRATTANDOSI DI DANNO SOTTO SOGLIA DEL 20%						
SPECIE (PRODOTTO)	PESCHE							
SPECIE	PARTITA	VALORE ASSICURATO	% DANNO	DANNO LORDO	% DANNO MEDIO	FRANCHIGIA	% INDENNIZZO	INDENNIZZO
671 - Pesche Precoci Gar. B	1	4.500,00	50	2.250,00	17,56	20	0	-
	2	1.350,00	30	405,00		20	0	-
	3	250,00	0	-		20	0	-
	4	7.590,00	0	-		20	0	-
687 - Pesche Gar. B	1	1.800,00	18	324,00	17,56	20	0	-
	2	4.670,00	12	560,40		20	0	-
		20.160,00		3.539,40				-

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Le Produzioni assicurabili per le singole specie e varietà sono quelle riportate nel Fascicolo Aziendale e devono essere contenute nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115, art. 76.

Art. 42 – Avversità assicurabili

Tutte quelle previste alla Definizione delle avversità assicurate ed esclusivamente ove riportate sul certificato di assicurazione.

Art. 43 – Operatività della garanzia

Impianti arborei in fase di piena produzione

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti alla data di perfezionamento del contratto, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società.

Impianti arborei in fase di produttività crescente

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione assicurabile viene convenzionalmente stabilito come segue:

VITE	produzione assicurabile
1° anno	Come da disciplinare
2° anno	Come da disciplinare
3° anno	Come da disciplinare

POMACEE	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

DRUPACEE (Ciliegie escluse)	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

CILIEGIE	
1° e 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	60% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

ACTINIDIA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

CACHI	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

VALUTAZIONE DEL DANNO DI QUANTITÀ

CONDIZIONI VALEVOLI PER TUTTI I PRODOTTI

Art. 44 – Danni anterischio conclamati

Qualora a seguito di periodi prolungati antecedenti alla data della notifica di proposta durante i quali siano riscontrabili fenomeni afferenti alle avversità in garanzia tali da compromettere la futura produzione dei prodotti oggetto di assicurazione, **detti rischi non potranno formare oggetto di assicurazione se non preventivamente autorizzati dalla Direzione, configurandosi il presupposto previsto all'Art. 20 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio)**

Art. 45 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Avversità Gelo e Brina primaverili:

La garanzia per **tutti i prodotti**:

decorre dalla schiusa delle gemme e comunque non prima delle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di notifica di proposta riportata sul contratto;
termina **alle ore 12 del 15 maggio.**

Avversità Siccità:

La garanzia per **tutti i prodotti**:

decorre dalle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di notifica di proposta del contratto e comunque non prima del 15 giugno;
termina alla maturazione di raccolta e comunque **non oltre il 30 settembre.**

La perdita di Produzione conseguente a Siccità è indennizzabile solo a seguito di esaurimento di Acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigazione che riducono o impediscono l'Irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Avversità Vento Forte:

La garanzia per **tutti i prodotti**:

decorre per tutte le specie come l'Avversità Grandine;
termina **venti giorni prima dell'inizio della fase di maturazione ad inizio raccolta prodotto avvenuta e comunque non oltre il 30 settembre.**

Avversità Eccesso di neve:

La garanzia per **tutti i prodotti**:

decorre per tutte le specie come l'Avversità Grandine;
termina **a maturazione del prodotto avvenuta e comunque non oltre il 30 Novembre.**

Art. 46 – Operatività della garanzia

Avversità Alluvione:

La garanzia **non copre** le colture ubicate nei terreni golenali o nelle vasche di espansione dei fiumi e comunque per impianti **entro i 50 metri dall'alveo del fiume**.

Gli effetti che l'avversità è in grado di arrecare sono riconducibili a:

- morte delle piante;
- ridotta produzione delle piante per la sofferenza connessa all'asfissia radicale;
- imbrattamento dei frutti per depositi di materiale alluvionale.

Avversità Gelo e Brina primaverili:

Gli effetti che l'avversità è in grado di arrecare sono riconducibili a:

- **morte delle piante** sulle colture erbacee;
- **distruzione** totale o parziale **di germogli fertili**;
- **distruzione** totale o parziale di **infiorescenze o singoli fiori**;
- **allessamento** dei **frutticini**;

Avversità Siccità:

Gli effetti che l'avversità è in grado di arrecare sono riconducibili a:

Per il prodotto UVA DA VINO:

- ridotto sviluppo dei grappoli / acini;
- appassimento delle bacche.

Per il prodotto FRUTTA in genere:

- cascola dei frutti destinati alla produzione a seguito dello stress idrico;
- frutti considerati persi in quanto di calibro non idoneo alla commercializzazione.

Avversità Eccesso di pioggia:

Gli effetti che l'avversità è in grado di arrecare sono riconducibili a:

- prodotto perso a seguito di **asfissia radicale su colture erbacee**;
- **eradicazione delle piantine** appena trapiantate. **Sono in ogni caso esclusi i danni quantitativi e qualitativi derivanti in prossimità della raccolta dall'impossibilità ad accedere all'appezzamento (Art. 19 – Esclusioni).**

Avversità Eccesso di neve:

Gli effetti che l'avversità è in grado di arrecare sono riconducibili a:

- **abbattimento delle piante**;
- **rotture di branche e/o rami**.

DANNO DI QUANTITA': CONDIZIONI VALEVOLI PER LE SINGOLE SPECIE ASSICURATE

PRODOTTO UVA DA VINO

Art. 47 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia (per l'avversità **Grandine**):

decorre dalla schiusa delle gemme;
termina alla data di maturazione di raccolta della varietà assicurata, da intendersi la data indicata, per l'inizio della raccolta, della cantina di riferimento della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati. La garanzia verrà estesa per un massimo di otto giorni successivi a detta data, per consentire le operazioni di vendemmia.
In ogni caso la garanzia cessa:

- per le varietà precoci e medio precoci (es. Chardonnay, Pinot): 30 agosto;
- altre varietà medie e medio tardive: 30 settembre;
- per le varietà tardive (es. Aglianico, Prosecco, Trebbiano T.): 20 ottobre.

L'elenco dettagliato delle epoche di germogliamento e maturazione per i principali vitigni è riportato nell'Allegato n. 3 alle presenti Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione.

La garanzia (per l'avversità **Eccesso di pioggia**):

decorre dai 20 giorni antecedenti l'inizio della raccolta;
termina alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 30 settembre.

Limitatamente all'evento eccesso di pioggia, sono compresi in garanzia **esclusivamente** i danni di quantità dovuti all'insorgenza di marciume acido, quando tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva.

Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

Art. 48– Definizione di varietà

La cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G e/o destinate alla produzione di VINI COMUNI.

Art. 49 – Operatività della garanzia

A parziale deroga dell'art. 19 – Esclusioni l'avversità **Siccità** per il prodotto UVA DA VINO opera anche nel caso di terreni non irrigui, fermo il disposto dell'art. 45 – Decorrenza e cessazione della garanzia.

Gli effetti che l'avversità **Vento forte** è in grado di arrecare sono riconducibili a:

- rottura di piante o tralci;
- asportazione di grappoli, racimoli o singole bacche;

PRODOTTO UVA DA TAVOLA

Art. 50- Operatività della Garanzia

La garanzia:

- **ha inizio** dalla schiusa delle gemme;
- **termina** alla maturazione commerciale di raccolta e comunque non oltre le ore 12 del 20 ottobre.

PRODOTTO FRUTTA

Art. 51 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia (per l'avversità **Grandine**):

decorre per il solo prodotto Actinidia dalla schiusa delle gemme, per tutti gli altri prodotti dall'allegagione avvenuta;

termina alla maturazione di raccolta o prima se il prodotto è stato raccolto e comunque per i prodotti Cachi e Actinidia non oltre le ore 12.00 del 30 ottobre, per i prodotti Mele, Pere, Nettarine, Pesche, Albicocche, Susine non oltre le ore 12.00 del 30 settembre.
Specificatamente per il prodotto Ciliegie termina alla maturazione e raccolta del prodotto e comunque non oltre:

- per tutte le avversità: le ore 12.00 del 31 agosto;
- per l'avversità Vento forte: venti giorni prima della maturazione e raccolta e comunque non oltre il 31 agosto;

La garanzia (per l'avversità **Eccesso di pioggia**):

decorre ad allegagione avvenuta e comunque non prima delle ore 12 del dodicesimo giorno successivo a quello della notifica del contratto;

termina alla maturazione di raccolta e/o a raccolta iniziata e comunque non oltre il 30 settembre.

Per tutte le altre avversità **la garanzia decorre ad allegagione avvenuta**.

Art. 52 – Operatività della garanzia

Gli effetti che l'avversità **Vento forte** è in grado di arrecare sono riconducibili a:

Per il prodotto ACTINIDIA:

- rottura di piante, branche, sotto-branche o tralci, limitatamente al danno cagionato ai frutti pendenti;
- asportazione di germogli, parti di germogli;
- asportazione di frutti;
- abrasioni superficiali all'esocarpo;
- ammaccature interessanti il mesocarpo.

Per gli altri prodotti:

- abbattimento piante e/o rottura rami e branche limitatamente al danno cagionato ai frutti pendenti;
- asportazione di frutti;
- abrasioni superficiali all'esocarpo.

PRODOTTO POMODORO PELATO O CONCENTRATO, POMODORI E POMODORINI DA CONSUMO FRESCO

Art. 53 – Decorrenza e cessazione della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodori da industria/pelati o concentrati.

La garanzia decorre dall'avvenuto attecchimento e/o dall'emergenza avvenuta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante assicurate presenti nella polizza raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, fermo il disposto dell'art. 10 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia cessa in ogni caso:

- Per il prodotto POMODORO PELATO o CONCENTRATO, alle ore 12.00 del 110° giorno successivo alla data di trapianto del prodotto assicurato
- Per il prodotto POMODORI E POMODORINI DA CONSUMO FRESCO, alle ore 12.00 del 90° giorno successivo alla data di trapianto del prodotto assicurato

In ogni caso, la garanzia termina alla maturazione di raccolta del prodotto e comunque non oltre le ore 12.00 del:

30 settembre per l'Italia settentrionale;

20 settembre per l'Italia centro meridionale.

Relativamente ai danni derivanti da eccesso di pioggia in prossimità della raccolta, gli stessi devono essere relativi a trapianti terminati non oltre il 31 maggio.

Art. 54 – Quantitativi assicurabili

Il quantitativo assicurato si determina secondo quanto previsto dall'Art. 4 – Quantitativi assicurabili (resa media individuale) delle Condizioni Generali di Assicurazione e comunque non potrà superare (per delle produzioni di pomodoro convenzionale, non biologico) i seguenti quantitativi massimi:

- Per i trapianti effettuati entro il 01 maggio: **700 q.li/ha;**
- Per i trapianti effettuati tra il 01 maggio ed il 20 maggio: **800 q.li/ha;**
- Per i trapianti effettuati dopo il 20 maggio: **600 q.li/ha.**

L'azienda agricola che intenda assicurare oltre i quantitativi suddetti dovrà farne richiesta alla Società presentando la documentazione **comprovante la differente resa media annua ottenuta per unità di superficie nei cinque anni precedenti, con la relativa fonte di provenienza.**

I documenti ammessi allo scopo (a titolo esemplificativo e non esaustivo) sono i seguenti:

- 1) fatture di vendita;
- 2) bolle di trasporto/conferimento;
- 3) documento avente forza probatoria equivalente.

Nel caso di coltivazioni biologiche i quantitativi massimi assicurabili si devono intendere ridotti del 25%.

La Società si riserva di accettare o rifiutare la richiesta di incremento della resa assicurata.

Art. 55 – Definizione di varietà

Sul certificato di assicurazione per ciascuna partita assicurata, deve essere indicata la data del trapianto; l'omessa segnalazione delle date di trapianto può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

Per singola partita si intendono le produzioni trapiantate nell'arco temporale di 10 giorni.

Art. 56 – Garanzia danni precoci

Fermo restando il disposto dell'art. 38 – *Anticipata risoluzione del contratto*, qualora l'assicurato ne abbia fatto richiesta e la Società abbia dato il suo benestare, nel caso di danni precoci **che si siano verificati entro 10 giorni dall'epoca di trapianto** e che abbiano avuto per effetto:

- **la morte di oltre il 30% delle piantine** per partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per partita assicurata inferiore a **2,2 piante/mq**, oppure;
- **la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 2500 mq**, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a **1,6 piante/ mq**, la Società, su richiesta dell'assicurato, indennizza un danno stabilito CONVENZIONALMENTE, **fino ad un massimo del 25% della somma assicurata nell'area interessata dall'evento (ettaro o frazione)**, a ristoro dei costi sostenuti dall'assicurato per il ritrapianto della coltura (costo delle piantine e spese per ritrapianto).

In caso di mancato ritrapianto non si procederà al riconoscimento del sopradDETTO indennizzo e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'Art. 27 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Condizioni Generali di Assicurazione.

PRODOTTO ORTICOLE E LEGUMINOSE IN PIENO CAMPO (ESCLUSO IL POMODORO)

Art. 57 – Operatività della Garanzia

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 – *Decorrenza e cessazione della garanzia* delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia ha inizio dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento in caso di trapianto.

La garanzia termina con la maturazione di raccolta del prodotto, non oltre la normale durata del ciclo produttivo e comunque non oltre il 20 ottobre.

Sul certificato di assicurazione **va riportato obbligatoriamente**:

- La data della semina o del trapianto;
- Il tipo di coltura (Primo o secondo raccolto).

Art. 58 – Definizione di varietà

Fermo restando il disposto dell'art. 6 – *Soglia* delle Condizioni Generali di Assicurazione, nel caso di estensioni mono-varietali di ampie dimensioni e comunque non inferiori ai 5,00 ettari, **per singola varietà si intendono le produzioni trapiantate, in un arco temporale di 10 giorni, indicato nel certificato di assicurazione.**

Art. 59 – Prodotti con raccolta in più fasi

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio od estirpazione delle piante, essiccamento e trebbiatura del prodotto in campo, la garanzia, se dichiarato in polizza, è prorogata fino a quest'ultima fase. **La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Direzione della Società** con telegramma, fax o e-mail certificata (PEC) e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre 3 giorni da suddetta data.

Art. 60 – Denuncia di danno

A deroga dell'art. 22 – *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro* delle Condizioni Generali di Assicurazione, la denuncia di danno deve **obbligatoriamente** essere comunicata telegraficamente, fax o e-mail certificata (PEC) alla Direzione della Società entro le 24 ore successive; il mancato rispetto di tale obbligo produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo o l'applicazione delle penalizzazioni previste all'art. 9 - *Scoperto*.

Art. 61 – Campioni

Per i prodotti di seguito indicati, in deroga a quanto previsto dall'art. 31 – *Entità dei campioni per danni in prossimità della raccolta* i campioni sono così determinati:

- tre file intere di piante che insistono al centro dell'appezzamento.

Per i prodotti a raccolta scalare l'Assicurato è obbligato a lasciare i suddetti campioni conformemente allo stato di avanzamento della raccolta in cui si trovava l'intera partita assicurata al momento dell'evento.

Art. 62 – Quantitativi assicurabili

Il quantitativo assicurato si determina secondo quanto previsto dall'Art. 4 – *Quantitativi e valori assicurabili* delle Condizioni Generali di Assicurazione e comunque, per le specie riportate nella tabella che segue, non potrà essere superiori ai quintali per ettaro specificati:

SPECIE	Quintali massimi assicurabili per ettaro
CECI	25
CIPOLLA (BULBI)	400
FAGIOLI DA INDUSTRIA	40
FAGIOLI SECCHI NANI	23
FAGIOLINI	75
FAGIOLINI DA INDUSTRIA	75
PATATE	400
PISELLI FRESCHI SURGELATI	45
PISELLI FRESCHI DA SCATOLA	60
SPINACIO (PIANTA)	160

L'azienda agricola che intenda assicurare oltre i quantitativi suddetti dovrà farne richiesta alla Società presentando la documentazione **comprovante la differente resa media annua ottenuta per unità di superficie nei cinque anni precedenti, con la relativa fonte di provenienza.**

I documenti ammessi allo scopo (a titolo esemplificativo e non esaustivo) sono i seguenti:

- 1) fatture di vendita;
- 2) bolle di trasporto/conferimento;
- 3) documento avente forza probatoria equivalente.

CETRIOLI, ZUCCHE E ZUCCHINE

Art. 63 – Operatività della Garanzia

Fermo restando l'art. 10 – *Decorrenza e cessazione della garanzia* delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia:

- ha inizio dall'allegagione;
- **termina alle ore 12 del:**
 - 15 settembre per l'Italia Settentrionale;
 - 15 ottobre per l'Italia Centrale;
 - 15 novembre per l'Italia Meridionale, con l'esclusione della Sicilia;
 - 30 novembre per le province della Sicilia

Art. 64 – Danno da perdita di peso

Per gli eventi per cui non è prevista tabella di qualità si indennizzerà esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.

Art. 65 – Cessazione della garanzia

Fermo restando l'art. 10 – *Decorrenza e cessazione della garanzia* delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia si estingue progressivamente in base alla graduale raccolta del prodotto. **Gli scaglioni da considerare fuori rischio sono CONVENZIONALMENTE stabiliti nella tabella che segue:**

Giorni dal trapianto	Raccolto progressivo e relative % di prodotto asportato	% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)
100	1° scaglione - 30	20
120	2° scaglione - 40	50
135	3° scaglione - 30	100

(*) Per giorni di trapianto intermedi si calcolano valori interpolati.

La garanzia **si estingue comunque il 20 ottobre**

FAGIOLI

Art. 66 – Operatività della Garanzia

Nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione produttiva dichiarata in polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

Art. 67 – Operatività della garanzia

La garanzia opera esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.

FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO

Art. 68 – Cessazione della garanzia

Fermo restando l'art. 10 – *Decorrenza e cessazione della garanzia* delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia:

- termina alle ore 12 del 1° ottobre

Sul certificato di assicurazione va riportata obbligatoriamente per ogni partita:

- la fioritura della specie (unifera o rifiorente)
- lo stato dell'apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o a zolla).

MELANZANE

Art. 69 – Cessazione della garanzia

Fermo restando l'art. 10 – *Decorrenza e cessazione della garanzia* delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia si estingue progressivamente in base alla graduale raccolta del prodotto. **Gli scaglioni da considerare fuori rischio sono CONVENZIONALMENTE stabiliti nella tabella che segue:**

Giorni dal trapianto	Raccolto progressivo e relative % di prodotto asportato	% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)
100	1° scaglione - 20	20
120	2° scaglione - 30	50
135	3° scaglione - 30	80
150	4° scaglione - 20	100

(*) Per giorni di trapianto intermedi si calcolano valori interpolati.

La garanzia **si estingue comunque il 20 ottobre**

PEPERONI

Art. 70 – Cessazione della garanzia

Fermo restando l'art. 10 – *Decorrenza e cessazione della garanzia* delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia si estingue progressivamente in base alla graduale raccolta del prodotto. **Gli scaglioni da considerare fuori rischio sono CONVENZIONALMENTE stabiliti nella tabella che segue:**

Giorni dal trapianto	Scaglioni di raccolto progressivo minimo e relative percentuali di prodotto asportato		% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)	
	normale (**)	tardivo (**)	normale (**)	tardivo (**)
110	20	10	20	10
130	30	20	50	30
140	30	20	80	50
150	20	25	100	75
160	=	25	=	100

(*) Per giorni di trapianto intermedi si calcolano valori interpolati.

(**) Si considera normale il prodotto trapiantato entro la data del 5 giugno e tardivo quello trapiantato successivamente.

La garanzia **si estingue comunque il 20 ottobre**

PISELLI

Art. 71 – Operatività della Garanzia

Per ogni certificato devono essere indicate, oltre alla descrizione del prodotto Assicurato:

- la data di semina;
- la destinazione del prodotto:
 - o alimentazione umana: industria conserviera, consumo fresco, seme secco;
 - o alimentazione zootecnica: pisello proteico

Nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione produttiva dichiarata in polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

La garanzia opera esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.

Art. 72 – Cessazione della garanzia

Limitatamente al pisello secco, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi, estirpazione delle piante, essiccamento dei baccelli e trebbiatura sull'appezzamento, fermo restando l'*art. 10 – Decorrenza e cessazione della garanzia* delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia è prorogata fino a 3 giorni dall'estirpazione.

Art. 73 – Operatività della garanzia

La garanzia opera esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.

ALTRE ORTICOLE

Art. 74 – Operatività della garanzia

Relativamente ai seguenti prodotti:

CIPOLLA (Bulbi),

ERBAI (Erba medica, Favino),

FAGIOLINI,

la garanzia opera esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.

PRODOTTO ORTICOLE E LEGUMINOSE DA SEME

Art. 75 – Operatività della Garanzia

Fermo restando quanto previsto dall'*art. 10 – Decorrenza e cessazione della garanzia* delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia ha inizio dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento in caso di trapianto.

La garanzia termina con la maturazione di raccolta del prodotto, non oltre la normale durata del ciclo produttivo e comunque non oltre il 20 ottobre.

Sul certificato di assicurazione **vanno riportati obbligatoriamente:**

- La data della semina o del trapianto;
- Il tipo di coltura (Primo o secondo raccolto).

Per tutte le avversità assicurate, la garanzia opera esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.

Art. 76 – Definizione di partita

Fermo restando il disposto dell'art. 6 – *Soglia* delle Condizioni Generali di Assicurazione, nel caso di estensioni mono-varietali di ampie dimensioni e comunque non inferiori ai 5,00 ettari, **per singola partita si intendono le colture trapiantate, in un arco temporale di 10 giorni, indicato nel certificato di assicurazione.**

Art. 77 – Prodotti con raccolta in più fasi

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio od estirpazione delle piante, essiccamento e trebbiatura del prodotto in campo, la garanzia, se dichiarato in polizza, è prorogata fino a quest'ultima fase. **La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Direzione della Società** con telegramma, fax o e-mail certificata (PEC) e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre 3 giorni da suddetta data.

Art. 78 – Denuncia di danno

A deroga dell'art. 22 – *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro* delle Condizioni Generali di Assicurazione, la denuncia di danno deve **obbligatoriamente** essere comunicata telegraficamente, a mezzo fax o mediante e-mail certificata (PEC) alla Direzione della Società entro le 24 ore successive; il mancato rispetto di tale obbligo produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

Art. 79 – Campioni

Per i prodotti di seguito indicati, in deroga a quanto previsto dall'art. 31 – *Entità dei campioni in prossimità della raccolta* i campioni sono così determinati:

- tre file intere di piante passanti per il centro dell'appezzamento.

Per i prodotti a raccolta scalare, in caso di sinistro, l'Assicurato è obbligato a lasciare i suddetti campioni conformemente allo stato di avanzamento della raccolta in cui si trovata l'intera partita assicurata al momento dell'evento.

Art. 80 – Quantitativi e valori assicurabili

Il quantitativo assicurato si determina secondo quanto previsto dall'Art. 4 – *Quantitativi e valori assicurabili* (resa media individuale) delle Condizioni Generali di Assicurazione e comunque, per le specie riportate nella tabella che segue, non potrà essere superiori ai quintali per ettaro specificati:

SPECIE	Quintali massimi assicurabili per ettaro
ANETO DA SEME	11
BASILICO SEME	3
BIETOLA DA FORAGGIO SEME	25
BIETOLA DA ZUCCHERO SEME	25

BIETOLA ROSSA SEME	15
BUNCHING ONION SEME	4
CAROTA SEME	7
CAVOLFIORE SEME	8
CAVOLO SEME	15
CAVOLO VERZA SEME	5
CETRIOLO SEME	3
CICORIA DA SEME	8
CIPOLLA SEME	5
COLZA SEME	30
CORIANDOLO SEME	25
ERBA MEDICA SEME	6
LATTUGA (SEME)	5
LOIETTO DA SEME	16
PISELLI DA SEME	30
PORRO SEME	7
RAPE SEME	18
RAVANELLO SEME	15
RUCOLA SEME	6
SEDANO SEME	9
SPINACIO SEME	20

L'azienda agricola che intenda assicurare oltre i quantitativi suddetti dovrà farne richiesta alla Società presentando la documentazione **comprovante la differente resa media annua ottenuta per unità di superficie nei cinque anni precedenti, con la relativa fonte di provenienza.**

I documenti ammessi allo scopo (a titolo esemplificativo e non esaustivo) sono i seguenti:

- 1) fatture di vendita;
- 2) bolle di trasporto/conferimento;
- 3) documento avente forza probatoria equivalente.

Per tutti i prodotti non elencati e per tutte le avversità assicurate, la garanzia opera esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.

BARBABIETOLA DA SEME (SEME BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, FORAGGIO)

Art. 81 – Resa Assicurata

Fermo restando quanto riportato all'art. 4 – *Quantitativi e valori assicurabili* – delle Condizioni Generali di Assicurazione, la resa assicurata, il relativo prezzo al quintale ed il valore corrispettivo riguardano esclusivamente il prodotto delle piante porta seme.

Art. 82 – Operatività della garanzia

Per tutte le avversità assicurate, la garanzia opera esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.

Art. 83 – Ciclo della coltura / Cessazione della garanzia

La barbabietola può essere seminata a fine settembre o trapiantata entro fine ottobre, la raccolta si effettua a fine luglio, dopo la fase di taglio ed essiccazione in campo. La garanzia cessa in ogni caso alle ore 12.00 del 31 luglio.

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio od estirpazione delle piante, essiccamento e trebbiatura del prodotto in campo, la garanzia, se dichiarato in polizza, è prorogata fino a quest'ultima fase. **La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Direzione della Società** con telegramma, fax o e-mail certificata (PEC) e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre tre giorni dalla suddetta data.

ERBA MEDICA DA SEME

Art. 84 – Operatività della garanzia

La garanzia opera esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.

Art. 85 – Ciclo della coltura / Cessazione della garanzia

La medica che si destina alla produzione del seme deriva normalmente dal 2/3° taglio, una volta completata la fioritura e la successiva maturazione del seme, si effettua lo sfalcio e la relativa essiccazione in campo prima di procedere alla trebbiatura. La garanzia cessa in ogni caso alle ore 12.00 del 31 luglio.

FAGIOLI

Art. 86 – Operatività della Garanzia

Nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione produttiva dichiarata in polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

Art. 87 – Operatività della garanzia

La garanzia opera esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.

BASILICO DA SEME

Art. 88 – Operatività della garanzia

La garanzia opera esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.

Art. 89 – Ciclo della coltura / Cessazione della garanzia

Il basilico de seme viene normalmente seminato in aprile, la raccolta si effettua nella 2 decade di agosto con trebbiatura diretta. La garanzia cessa in ogni caso alle ore 12.00 del 20 agosto.

BUNCHING ONION-SEME

Art. 90 – Operatività della garanzia

La garanzia opera esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.

Art. 91 – Ciclo della coltura / Cessazione della garanzia

Il bunching onion da seme viene normalmente trapiantato in settembre - ottobre, la raccolta si effettua nel periodo giugno -luglio. La garanzia cessa in ogni caso alle ore 12.00 del 31 luglio.

CAROTA DA SEME

Art. 92 – Operatività della garanzia

La garanzia opera esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.

Art. 93 – Ciclo della coltura / Cessazione della garanzia

La carota da seme viene normalmente seminata in settembre - ottobre, la raccolta si effettua nel mese di luglio, dopo sfalcio ed essiccazione del prodotto in campo. La garanzia cessa in ogni caso alle ore 12.00 del 31 luglio.

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio od estirpazione delle piante, essiccamento e trebbiatura del prodotto in campo, la garanzia, se dichiarato in polizza, è prorogata fino a quest'ultima fase. **La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Direzione della Società** con telegramma, fax o e-mail certificata (PEC) e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre tre giorni dalla suddetta data.

CAVOLFIORE DA SEME

Art. 94 – Operatività della garanzia

La garanzia opera esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.

Art. 95 – Ciclo della coltura / Cessazione della garanzia

Il cavolfiore da seme viene normalmente trapiantato in agosto - settembre, la raccolta si effettua nel mese di giugno - luglio, dopo sfalcio ed essiccazione del prodotto in campo. La garanzia cessa in ogni caso alle ore 12.00 del 31 luglio.

Art. 96 – Prodotti con raccolta in più fasi

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio od estirpazione delle piante, essiccamento e trebbiatura del prodotto in campo, la garanzia, se dichiarato in polizza, è prorogata fino a quest'ultima fase. **La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Direzione della Società** con telegramma, fax o e-mail certificata (PEC) e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre tre giorni da suddetta data.

CETRIOLO DA SEME

Art. 97 – Operatività della garanzia

La garanzia opera esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.

Art. 98 – Ciclo della coltura / Cessazione della garanzia

Il cetriolo da seme viene normalmente trapiantato in agosto, la raccolta si effettua nel mese di luglio, dopo maturazione del prodotto in campo. La garanzia cessa in ogni caso alle ore 12.00 del 31 luglio.

CICORIA DA SEME

Art. 99 – Operatività della garanzia

La garanzia opera esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.

Art. 100 – Ciclo della coltura / Cessazione della garanzia

La cicoria da seme viene normalmente seminata in settembre - ottobre, la raccolta si effettua nel mese di luglio, dopo sfalcio ed essiccazione del prodotto in campo. La garanzia cessa in ogni caso alle ore 12.00 del 31 luglio.

Art. 101 – Prodotti con raccolta in più fasi

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio od estirpazione delle piante, essiccamento e trebbiatura del prodotto in campo, la garanzia, se dichiarato in polizza, è prorogata fino a quest'ultima fase. **La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Direzione della Società** con telegramma, fax o e-mail certificata (PEC) e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre 3 giorni da suddetta data.

CIPOLLA DA SEME

Art. 102 – Operatività della garanzia

La garanzia opera esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.

Art. 103 – Ciclo della coltura / Cessazione della garanzia

La cipolla da seme viene normalmente trapiantato in agosto - settembre, la raccolta si effettua nel periodo di fine luglio con asportazione dello scapo florale. La garanzia cessa in ogni caso alle ore 12.00 del 31 luglio.

Art. 104 – Prodotti con raccolta in più fasi

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio od estirpazione delle piante, essiccamento e trebbiatura del prodotto in campo, la garanzia, se dichiarato in polizza, è prorogata fino a quest'ultima fase. **La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Direzione della Società** con telegramma, fax o e-mail certificata (PEC) e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre 3 giorni da suddetta data.

COLZA DA SEME

Art. 105 – Operatività della garanzia

La garanzia opera esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.

Art. 106 – Ciclo della coltura / Cessazione della garanzia

La colza viene normalmente seminata in settembre, la raccolta si effettua nel periodo di fine giugno con trebbiatura in pieno campo. La garanzia cessa in ogni caso alle ore 12.00 del 15 luglio.

CORIANDOLO DA SEME

Art. 107 – Operatività della garanzia

La garanzia opera esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.

Art. 108 – Ciclo della coltura / Cessazione della garanzia

Il coriandolo viene normalmente seminato in febbraio, la raccolta si effettua nel periodo di fine luglio con trebbiatura in pieno campo. La garanzia cessa in ogni caso alle ore 12.00 del 31 luglio.

PRODOTTO OLIVE

Art. 109 – Operatività della Garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'art. 10 – *Decorrenza e cessazione della garanzia*, delle Condizioni Generali di Assicurazione,

ha inizio	dall'allegagione;
termina	<u>alle ore 12 del 20 Ottobre per le olive da tavola;</u> <u>alle ore 12 del 10 Novembre per le olive da olio.</u>

PRODOTTO COCOMERIE E MELONI

Art. 110 – Operatività della Garanzia

In polizza deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.
Si considera tardivo il prodotto trapiantato successivamente al 20 maggio.

Art. 111 – Definizione di varietà

Fermo restando il disposto dell'art. 6 – *Soglia* delle Condizioni Generali di Assicurazione, nel caso di estensioni mono-varietali di ampie dimensioni e comunque non inferiori ai 5,00 ettari, **per singola varietà si intendono le produzioni trapiantate, in un arco temporale di 10 giorni, indicato nel certificato di assicurazione.**

PRODOTTO FRUMENTO TENERO e DURO, ORZO, SEGALE, FARRO, AVENA, TRITICALE, MIGLIO, SPELTA, SCAGLIOLA e GRANO SARACENO

Art. 112 – Oggetto della Garanzia

La garanzia si riferisce alla **perdita di quantità** causata dalle avversità atmosferiche.

La garanzia, fermo quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazioni, per **i cereali autunno-vernini ha inizio dalla fase fenologica di levata**, con almeno il 50% delle piante in tale stadio e comunque non prima delle **ore 12 del 1° marzo** e **termina con la maturazione del prodotto**. In polizza deve essere indicata obbligatoriamente la data della semina, così come il tipo di coltura (primo o secondo raccolto); **la mancata indicazione dei predetti dati può produrre la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo.**

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 31 luglio, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Limitatamente all'avversità Vento Forte, quindi per l'evento compreso tra il 7° e l'8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h), la garanzia termina all'inizio della fase di maturazione fisiologica o

maturazione gialla, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico.

Relativamente invece all'avversità Vento forte, intesa come "burrasca forte" e quindi per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort con velocità maggiore o uguale di 20 m/s o 75 Km/h, la garanzia termina all'inizio della fase di maturazione di raccolta del prodotto.

Art. 113 – Operatività della garanzia

Il danno complessivo è determinato tenendo conto del **danno di quantità** in base a:

- Pianta morta;
- Pianta uncinate o con arricciamento della spiga/pannocchia;
- Pianta con asportazioni totali o parziali di spiga/pannocchia;
- Pianta con asportazioni di spighe;
- Cariossidi perse o scassellate;
- Cariossidi pregerminate;
- Lesioni al culmo ed alle foglie;
- Pianta con piegatura del culmo.

Art. 114 – Quantitativi massimi assicurabili

Il quantitativo assicurato si determina secondo quanto previsto all'art. 4 – *Quantitativi e valori assicurabili* delle Condizioni Generali di Assicurazione; ove l'assicurato non possa dimostrare la resa media storica assicurata o in caso di copertura dell'avversità siccità, detto **quantitativo verrà limitato** come riportato nella tabella che segue:

AREA	Tipologia di terreno	Frumento tenero	Frumento duro
		q.li/ha	q.li/ha
Nord	Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	40	35
	Tutti gli altri terreni	60	45
Centro	Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	40	30
	Tutti gli altri terreni	60	55
Sud	Sabbiosa, Sabbioso franco, limosa	35	40
	Tutti gli altri terreni	45	60

N.B. 1 il terreno ricco di scheletro è equiparato al sabbioso;

N.B. 2 Per l'Italia del Nord, i terreni collinari o pedemontani (oltre i 150 m s.l.m.), i limiti di produzione assicurata devono intendersi quelli previsti per il Centro Italia.

PRODOTTO INSALATE OVVERO SPINACI, LATTUGA, INDIVIA, RADICCHI

Art. 115 – Operatività, decorrenza e cessazione della Garanzia

La garanzia si riferisce alla perdita di quantità causata dalla grandine o dalle altre avversità in garanzia e, ove previsto, anche il danno di qualità.

La garanzia:

ha inizio dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto;

termina con la maturazione di raccolta del prodotto e non oltre la normale durata del ciclo produttivo per la varietà o ibrido considerato.

La data della semina o del trapianto deve essere indicata obbligatoriamente in polizza, così come il tipo di coltura (1° o 2° raccolto); **la mancata indicazione di tali dati produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.**

Art. 116 – Denuncia di danno

A deroga dell'art. 22 – *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro* delle Condizioni Generali di Assicurazione, **la denuncia di danno deve obbligatoriamente essere comunicata telegraficamente od a mezzo fax alla Direzione della Società entro le 24 ore successive; il mancato rispetto di tale obbligo produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo o all'applicazione delle penalizzazioni previste dall'art. 9 - Scoperto.**

PRODOTTO INSALATE

Art. 117 – Prodotto assicurato

Si intendono, con la definizione di “insalate”, i seguenti prodotti:

Lattughe	Lactuca sativa L., ovvero Romana, Cappuccina, Iceberg, Canasta, Lollo	
Indivie	Cichocrium endivia var latifolium	Scarola
	Cichocrium endivia var crispum	Riccia,

Art. 118 – Destinazione produttiva

Per le insalate è obbligatorio riportare sul certificato di assicurazione:

- la data di semina o di trapianto;
- il tipo di coltura (1° o 2° raccolto);
- la destinazione del prodotto: da consumo fresco, da industria;
- la varietà o il tipo di ibrido.

Art. 119 – Decorrenza e cessazione della Garanzia

La garanzia:

ha inizio	dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto
termina	con la maturazione di raccolta del prodotto e comunque non oltre la normale durata del ciclo produttivo per la varietà o tipo di ibrido considerato.

Art. 120 – Garanzia danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 38 - *Anticipata risoluzione del contratto*, qualora la coltura venga danneggiata in modo gravissimo dalla grandine o dalle altre avversità in garanzia, e quindi l'Assicurato intenda sostituirla con un'altra coltura e ne faccia richiesta a mezzo telegramma alla Direzione della Società, questa potrà nel termine massimo di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione indicare la somma offerta a titolo di indennizzo. **Con l'accettazione della predetta somma il contratto si intende risolto.**

Art. 121 – Valutazione del danno di quantità

Il danno complessivo derivante dalle avversità in garanzia è valutato convenzionalmente in base a:

- n. di piante morte;
- alla perdita quanti/qualitativa derivante dalla eliminazione delle foglie colpite.

PRODOTTO RADICCHIO

Art. 122 – Destinazione produttiva

Per il Radicchio è obbligatorio riportare sul certificato di assicurazione:

- la data di semina o di trapianto;
- il tipo di coltura (1° o 2° raccolto);
- la destinazione del prodotto: da consumo fresco, da industria;

- la varietà o il tipo di ibrido.

Art. 123 – Decorrenza e cessazione della Garanzia

La garanzia:

ha inizio dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto
termina con la maturazione di raccolta del prodotto e comunque non oltre la normale durata del ciclo produttivo per la varietà o tipo di ibrido considerato.

Art. 124 – Garanzia danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 38 - *Anticipata risoluzione del contratto*, qualora la coltura venga danneggiata in modo gravissimo dalla grandine o dalle altre avversità in garanzia, e quindi l'Assicurato intenda sostituirla con un'altra coltura e ne faccia richiesta a mezzo telegramma alla Direzione della Società, questa potrà nel termine massimo di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione indicare la somma offerta a titolo di indennizzo. **Con l'accettazione della predetta somma il contratto si intende risolto.**

Art. 125 – Valutazione del danno di quantità

La garanzia riguarda il solo prodotto mercantile; la perdita di peso è valutata in base al numero di piante morte o con valore commerciale azzerato.

PRODOTTO MAIS DA GRANELLA, DA INSILAGGIO, DA BIOMASSA, DA SEME e DOLCE

Art. 126 – Definizioni specifiche

Mais da granella – la garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare, umano o animale, raccolta a maturazione agronomica;

Mais da biomassa – la garanzia riguarda la pianta intera, con un rapporto proporzionato spiga pianta, raccolta a maturazione cerosa/farinosa;

Mais da insilaggio – la garanzia riguarda la pianta intera, con un rapporto proporzionato spiga pianta, raccolta a maturazione cerosa;

Mais da seme – La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili porta seme, oggetto dell'incrocio, raccolta a maturazione agronomica.

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili porta seme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita;

Mais dolce – La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di mais dolce per uso alimentare umano, raccolta a maturazione lattea - inizio latteo/cerosa;

Pastone di mais / Pastone – la garanzia riguarda la granella, raccolta a maturazione farinosa;

Pastone integrale – la garanzia riguarda granella tutolo e brattee, raccolta a maturazione cerosa/farinosa.

Art. 127 – Decorrenza e cessazione della Garanzia

La garanzia si riferisce alla **perdita di quantità** causata dalle avversità atmosferiche **ed è esclusivamente riferita al prodotto irriguo.**

La garanzia, fermo quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione, per il **prodotto mais ha inizio dall'emergenza**, con almeno il 50% delle piante in tale stadio e comunque non prima delle **ore 12 del 1° aprile** e **termina con la maturazione del prodotto**. In polizza deve essere **indicata obbligatoriamente** la data della semina, la classe FAO di maturazione così come il tipo di coltura (primo o secondo raccolto); **la mancata indicazione dei predetti dati può produrre la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo.**

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 15 ottobre, salvo quanto previsto successivamente per taluni eventi.

Limitatamente all'avversità vento forte, la garanzia cessa:

- **per l'evento compreso tra il 7° e l'8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h):**
 - per il **mais da granella, mais da seme e Pastone di mais da granella**: all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta;
 - per il **mais da insilaggio, da biomassa, Pastone di mais integrale**: alla fine della fase di maturazione cerosa;
 - per il **mais dolce**: alla fine della fase di maturazione lattea

Le singole fasi di maturazione sopra riportate o citate in seguito si intendono **operanti in ogni caso quando è stato raggiunto il predetto stadio fenologico da almeno il 50% delle piante assicurate.**

- **per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h) la garanzia cessa alla raccolta e comunque alle ore 12.00 del 01 novembre.**

Art. 128 – Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed integrazione di quanto previsto all'*art. 38 - Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci, provocati dagli eventi in garanzia, **avvenuti non oltre le ore 12.00 del 30 maggio e che abbiano avuto per effetto:**

- **la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro**, tale da far rimanere **un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/mq**, purché tale percentuale sia riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'*art. 6 – Soglia*
oppure
- **la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno un ettaro**, tale da fare rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a **3,2 piante/mq**.

La Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese ottenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), **fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.**

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

In caso di mancata risemina o ritrapianto **non si procederà al riconoscimento del sopradetto indennizzo** e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'*art. 27 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.*

Art. 129 – Variazioni di destinazione d'uso del prodotto assicurato

Ai sensi dell'*art. 12 – Obblighi dell'assicurato*, l'assicurato che decida di variare la destinazione d'uso della coltura assicurata (ad esempio da mais da granella a mais da insilaggio) **deve darne opportuna comunicazione scritta alla Società mediante telegramma o in forma digitale a mezzo e-mail certificata (PEC), comunque entro e non oltre 20 giorni prima dell'epoca di raccolta del**

prodotto, ferma la possibilità della Società di recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1898 del Codice civile.

La variazione del rischio assicurato non nota alla Società, infatti, **può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione** (art. 1898 del Codice civile).

Art. 130 – Quantitativi assicurabili

Il quantitativo assicurato si determina secondo quanto previsto all'art. 4 – *Quantitativi e valori assicurabili* delle Condizioni Generali di Assicurazione; ove l'assicurato non possa dimostrare la resa media storica assicurata o in caso di copertura dell'avversità siccità, **detto quantitativo verrà limitato** come riportato nella tabella che segue:

		Mais da granella (14% di umidità)	Mais da insilaggio	Mais dolce
AREA	Tipologia di terreno	(x100kg)/ha	(x100kg)/ha	(x100kg)/ha
Nord	1 – Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	125	500	170
	2 – Franco, franco limosa, franco sabbiosa argillosa, franco argillosa.	130	600	170
	3 – Argillosa, argillosa sabbiosa, argillosa limosa	135	600	170
Centro /Sud	1 – Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	110	350	150
	2 – Franco, franco limosa, franco sabbiosa argillosa, franco argillosa.	115	400	150
	3 – Argillosa, argillosa sabbiosa, argillosa limosa	130	550	170

N.B. 1 il terreno ricco di scheletro è equiparato al sabbioso;

N.B. 2 Per l'Italia del Nord, i terreni collinari o pedemontani (oltre i 150 m s.l.m.), i limiti di produzione assicurata devono intendersi quelli previsti per il Centro Italia.

PRODOTTO RISO

Art. 131 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia **decorre** dall'emergenza della piantina e comunque non prima delle ore 12.00 del 15 maggio e cessa alla fase di maturazione di raccolta del prodotto e comunque non oltre le ore 12.00 del 15 ottobre.

Relativamente all'avversità **Vento forte** la garanzia **decorre** dall'accestimento e **cessa** all'inizio della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

La garanzia in ogni caso cessa anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque non può protrarsi oltre le ore 12.00 del 25 settembre.

Art. 132 – Varietà di Riso

La differenziazione tra le varietà di risi è riportata nell'Allegato 2 alle presenti condizioni Generali e speciali di Assicurazione – VARIETA' DI RISO suddivise per Gruppo Varietale.

PRODOTTI SOIA, GIRASOLE, COLZA

Art. 133 – Decorrenza e cessazione della Garanzia

La garanzia si riferisce alla **perdita di quantità** causata dalle avversità atmosferiche assicurate **ed è esclusivamente riferita al prodotto irriguo**.

La garanzia, fermo quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazioni, **decorre dall'emergenza**, intendendosi per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante abbiano raggiunto o superato tale stadio e comunque non prima **delle ore 12 del 1° aprile** e **cessa con la maturazione di raccolta del prodotto** o anche prima, se il prodotto è stato raccolto **e in ogni caso alle ore 12.00 del 30 settembre** per le colture di primo raccolto e del **15 ottobre** per le colture di secondo raccolto

Art. 134 – Quantitativi assicurabili

Il quantitativo assicurato si determina secondo quanto previsto all'*art. 4 – Quantitativi e valori assicurabili* delle Condizioni Generali di Assicurazione; ove l'assicurato non possa dimostrare la resa media storica assicurata o in caso di copertura dell'avversità siccità, **detto quantitativo verrà limitato** come riportato nella tabella che segue:

		Primo raccolto Umidità 14%	Secondo raccolto o semina successiva al 20/06, Umidità 14%
AREA	Tipologia di terreno	(x100kg)/ha	(x100kg)/ha
Nord	1 – Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	35	30
	2 – Franco, franco limosa, franco sabbiosa argillosa, franco argillosa.	40	35
	3 – Argillosa, argillosa sabbiosa, argillosa limosa	45	40
Centro /Sud	1 – Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	30	25
	2 – Franco, franco limosa, franco sabbiosa argillosa, franco argillosa.	35	30
	3 – Argillosa, argillosa sabbiosa, argillosa limosa	40	35

N.B. 1 il terreno ricco di scheletro è equiparato al sabbioso;

N.B. 2 Per l'Italia del Nord, i terreni collinari o pedemontani (oltre i 150 m s.l.m.), i limiti di produzione assicurata devono intendersi quelli previsti per il Centro Italia.

Art. 135 – Operatività della garanzia

In polizza deve essere **indicata obbligatoriamente** la data della semina e il tipo di coltura (primo o secondo raccolto). **La mancata indicazione dei predetti dati può produrre la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo.**

Art. 136 – Garanzia danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' *Art. 38 – Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci,

- per il prodotto **GIRASOLE**: per danni avvenuti non oltre le ore 12,00 del 30 maggio o entro 20 giorni dall'emergenza per i secondi raccolti, e che abbiano avuto per effetto **la morte di oltre il 30% delle piantine tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 4,5 piante per mq;**

- per il prodotto **SOIA**: per danni avvenuti non oltre le ore 12,00 del 30 giugno e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 20 piante per mq per le cultivar mono stelo e 15 piante per mq per le cultivar a sviluppo ramificato.

la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Il 25% della somma indennizzabile è riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i suddetti danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* -.

PRODOTTO TABACCO

Art. 137 – Prodotto Assicurato

Il tabacco si assicura **per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco** secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento 2075/92, nel Regolamento 2848/98 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 138 – Definizione di varietà

Sul certificato di assicurazione dovranno essere riportate le date di trapianto del prodotto assicurato. **Per singola partita si intendono le produzioni trapiantate nell'arco temporale di 10 giorni.**

Art. 139 – Cessazione della Garanzia

A parziale deroga dell'art. 10 – *Decorrenza e cessazione della garanzia* – delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia **cessa alla maturazione del prodotto o anche prima se il prodotto è già stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 20 ottobre.**

Per le varietà a maturazione scalare, la garanzia cessa progressivamente contestualmente alla maturazione o alla raccolta della porzione di prodotto più prossima all'epoca di maturazione.

Per tutte le avversità **cessa progressivamente contestualmente alla maturazione o alla raccolta della porzione di prodotto più prossima alla maturazione ed in ogni caso non oltre i 30 giorni dalla raccolta delle prime 6 foglie a fascia.**

Art. 140 – Determinazione del danno

La garanzia **non riguarda** le foglie di trapianto e le prime 4 foglie basali. Il danno complessivo è valutato **convenzionalmente** in base a:

- n.° di piante morte;
- n.° di piante con apice vegetativo compromesso (grandinate precoci) a cui verranno attribuiti dei coefficienti di danno in rapporto al recupero della pianta colpita;
- al n° di piante troncate ed alle relative foglie perse;
- alle parti di foglia asportate o da considerarsi tali;
- al mancato accrescimento delle foglie;
- alle foglie perse.

In ogni caso i quantitativi di tabacco da considerarsi in garanzia **devono rispettare i quantitativi contrattualizzati** con le singole associazioni di produttori, oltre a quelli previsti nelle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione.

Art. 141 – Numero di foglie utili alla stima del danno

Per la stima del danno di ciascuna pianta il numero delle foglie utili perse, o da considerarsi tali, **va rapportato:**

- per grandini antecedenti alla cimatura al numero di foglie della pianta intera;
- per grandini successive alla cimatura al numero di foglie presenti al momento dell'evento.

Art. 142 – Coefficiente adeguamento di danno

Fermo restando il disposto degli artt. 140 – *Determinazione del danno* e 141 – *Numero di foglie utili alla stima del danno*, **il danno di quantità e qualità valutato secondo le Condizioni Speciali di assicurazione – Prodotto Tabacco – verrà adeguato secondo i seguenti coefficienti:**

Foglie interessate dal danno	Coefficiente di adeguamento
Prime sei foglie utili (*)	0,80
Successive sei foglie	1,00
Rimanenti foglie	1,20

(*) Fermo restando che dal conteggio delle foglie utili devono in ogni caso intendersi escluse le cotiledonari e le quattro foglie basali.

Art. 143 – Denunce di danno e garanzia danni precoci

Nelle denunce di danno l'Assicurato **è tenuto a specificare:**

- a) se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del prodotto;
- b) se trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima del verificarsi delle avversità assicurate oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.

Qualora la coltura **venga danneggiata in modo gravissimo** dagli eventi assicurati (severo evento in una fase di crescita precoce) e qualora l'assicurato **ne faccia precisa richiesta** mediante telegramma o a mezzo e-mail certificata (PEC) alla direzione della Società, quest'ultima potrà nel termine massimo di 5 giorni dal ricevimento indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso da un proprio incaricato. Detto indennizzo, **fino ad un massimo del 20% del valore assicurato per area sinistrata (ettaro o frazione)**, ristora di tutti i costi sostenuti per le operazioni culturali straordinarie eseguite per salvare la coltura assicurata su autorizzazione scritta della Società assicuratrice.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e **sottraendo alla somma assicurata** per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i suddetti danni precoci.

Art. 144 – Danni da vento forte disgiunto

La garanzia riguarda **esclusivamente i danni** causati dai soli effetti meccanici del vento forte sulla foglia di tabacco e sulle piante che, in conseguenza di detta avversità, abbiano un'inclinazione superiore ai 50° rispetto all'asse verticale.

Art. 145 – Danni da Eccesso di pioggia ed Eccesso di neve

Fermo restando il disposto degli artt. 44 – *Danni anterischio conclamati*, 45 – *Decorrenza e cessazione della garanzia* e 46 – *Operatività della garanzia* delle Condizioni speciali di assicurazione, il sinistro **va denunciato entro 48 ore dall'evento, pena la decadenza totale o parziale da parte dell'assicurato, al diritto all'indennizzo.**

Art. 146 – Danni da vento forte disgiunto – ulteriore precisazione

L'azienda agricola assicurata come disposto all'art. 22 – *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro* – punto c), ha in ogni caso l'obbligo di effettuare le operazioni colturali di raddrizzamento per tutte le piante colpite dall'avversità Vento forte, qualsiasi sia la percentuale di piante inclinate rispetto al totale delle stesse presenti nell'appezzamento assicurato, pena la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Fermo quanto previsto all'Art. 38 - *Anticipata risoluzione del contratto*.

Con riferimento all'obbligo previsto dall'art. 22 – *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro* – punto a) – danni da vento forte, in caso di mancata presentazione della denuncia entro e non oltre il giorno successivo dall'evento, **l'assicurato perde il diritto all'indennizzo dei danni riferiti all'avversità vento forte**, anche in presenza del superamento dei parametri previsti dalle definizioni dell'avversità (velocità del vento forte per l'attivazione della garanzia).

Limitatamente all'avversità Vento forte, la garanzia cessa:

- 1. Per l'evento compreso tra il 7° e l'8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h):** alla fase di cimatura del prodotto.
- 2. per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h) la garanzia cessa alla raccolta e comunque come previsto al precedente art. 1 – Oggetto dell'assicurazione**

Con riferimento a quanto precisato all'art. 27 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*, la Società si riserva la facoltà di eseguire una o più perizie preventive o di constatazione al fine di verificare lo stato delle colture e di valutare la corretta esecuzione delle pratiche colturali sopra riportate.

Art. 147 – Danni da gelo e brina – operatività della garanzia

La garanzia viene prestata in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato, secondo gli scaglioni di raccolta nella tabella sotto riportata, ed in ogni caso **termina alle ore 12 del 20 ottobre**.

Data	% prodotto fuori rischio	% massima indennizzabile di prodotto residuo
Dal 15/09	40%	60%
Dal 16/09 al 30/09	50%	50%
Dal 01/10 al 05/10	55%	45%
Dal 06/10 al 10/10	60%	40%
Dal 11/10	70%	30%

La determinazione del danno da gelo e brina dovrà essere effettuata rilevando l'area della superficie fogliare compromessa dall'evento e rapportandola alla superficie totale della foglia.

La garanzia viene prestata con il **limite di indennizzo pari al 50%** al netto della franchigia assoluta del 30%.

In caso di danno da Gelo/Brina il danno per pianta **viene calcolato in funzione del rapporto tra le foglie utili perse e le foglie presenti**. Detto danno verrà applicato al prodotto residuo in rischio, fermo restando i limiti della sopra riportata tabella.

PRODOTTO VIVAL DI VITE

BARBATELLE INNESTATE E FRANCHE DI VITE IN VIVAIO

Art. 148 – Decorrenza e cessazione della Garanzia

La garanzia:

- ha inizio dall'attecchimento dell'innesto talea o della talea franca;
- per i trapianti effettuati **entro e non oltre il 01 giugno**

la Società darà corso alla garanzia solo dopo la presentazione delle planimetrie catastali con l'ubicazione degli impianti oggetto di assicurazione.

- termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, **alle ore 12 del 10 novembre**.

Art. 149 – Operatività della Garanzia

La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche), secondo le norme vigenti, e che siano immuni da malattie, tare o difetti di lavorazione o conservazione.

Art. 150 – Caratteristiche degli innesti

Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato ed un germoglio vitale.

Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.

Art. 151 – Limite d'indennizzo

La garanzia è prestata con l'applicazione – in caso di sinistro – per le avversità Grandine e Vento Forte del limite di indennizzo, al lordo della franchigia, pari al 70% del valore assicurato, fermo restando il disposto dell'art. 8 – *Limite d'indennizzo* delle Condizioni Generali di Assicurazione per quanto concerne le altre avversità.

PIANTE MADRI DI PORTA INNESTI DI VITE

Art. 152 – Decorrenza e cessazione della Garanzia

La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madri di porta innesti di vite;

- ha inizio dalla schiusa delle gemme;
- termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore **12 del 10 Novembre**.

Art. 153 – Dati da riportare sul certificato di assicurazione

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- dell'età;
- della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- del numero dei ceppi per ettaro.

Art. 154 - Caratteristiche delle talee

Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- a) diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm.;
- b) diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm.;
- c) lunghezza di 35 - 40 cm. circa.

Art. 155 - Limite d'indennizzo

La garanzia è prestata con l'applicazione – in caso di sinistro – per le avversità Grandine e Vento Forte del limite di indennizzo, al lordo di franchigia, pari al 70% del valore assicurato, fermo restando il disposto dell'art. 8 – Limite d'indennizzo delle Condizioni Generali di Assicurazione per quanto concerne le altre avversità.

NESTI DI VITE

Art. 156 - Decorrenza e cessazione della Garanzia

La garanzia è prestata per i nesti, secondo le norme vigenti, e che siano immuni da malattie, tare o difetti. La garanzia:

- ha inizio dal germogliamento;
- termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12 del 10 novembre.

Si precisa che i nesti di vite possono essere assicurati esclusivamente se rappresentano il solo prodotto ottenibile.

Art. 157 - Caratteristiche dei Nesti

I nesti per i quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- a) diametro compreso fra 6,5 e 14 mm.;
- b) lunghezza compresa fra 3 e 4 cm (di cui almeno 1 cm. sopra la gemma e 2 cm. sotto la gemma).

VALUTAZIONE DEL DANNO DI QUALITÀ

Per perdita di qualità si intende il minor valore mercantile di un prodotto a causa delle alterazioni morfologiche subite dal frutto/infruttescenza/pianta a seguito di traumi provocati da avversità in garanzia.

I danni di qualità sono dovuti ai traumi che interessano il frutto/infruttescenza e/o la pianta e sono riconducibili a: lesioni, lacerazioni, deformazioni, decolorazione epicarpo, scottature, abrasioni, cinghiature, cracking.

Pertanto, fermo restando le condizioni tutte indicate nella valutazione del danno di quantità le sottostanti tabelle convenzionali sono finalizzate all'ottenimento di un ulteriore **danno medio di qualità, in relazione dell'effettiva ed oggettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione**, che verrà poi applicato al **prodotto residuo** (valore assicurato indennizzabile meno perdita di quantità) per calcolare la mancata resa qualitativa.

Per le avversità Gelo e Brina, Siccità, Alluvione, Colpo di sole, Ondata di calore, Vento caldo e sbalzo termico non è previsto il riconoscimento di alcun danno di qualità ma esclusivamente danni di perdita di quantità.

PRODOTTO UVA DA VINO

Art. 158 – Danno di qualità: tabella di maggiorazione

A scelta da parte dell'assicurato, con apposita clausola che va riportata sul certificato di assicurazione o codificata in sede di polizza-collettiva, il danno di qualità decorre, per tutte le varietà di UVA:

- **Dalla formazione dell'acino (cod. H80Q, H81Q, H82Q) e comunque non prima delle ore 12.00 del 20 giugno**

Oppure, e in alternativa:

- **Ad invaiatura avvenuta e comunque non prima delle ore 12.00 del 01 agosto (cod. H80, H81, H82)**

Le avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità, in quanto arrecanti lesioni alle bacche, sono di seguito riportate:

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità	
Grandine	Eccesso di pioggia

Dopo aver accertato la mancata resa quantitativa, il danno di qualità dovuto alla grandine e all'eccesso di pioggia verrà applicato convenzionalmente al prodotto residuo.

Il danno di qualità si ottiene **moltiplicando la percentuale di prodotto residuo per un Coefficiente di Deprezzamento Qualitativo Q.**

$$\text{Danno di qualità} = (\text{Percentuale prodotto residuo} \times Q) / 100$$

Il Coefficiente di Deprezzamento Qualitativo Q è la risultante del prodotto tra i coefficienti C 1 e C 2:

$$Q = C\ 1 \times C\ 2$$

- **Coefficiente C 1:** rapportato alla percentuale media di acini colpiti per grappolo;

Il Coefficiente C 1 è calcolato mediante la **Tabella Convenzionale** sotto riportata ed è direttamente connesso al rapporto tra gli acini colpiti e gli acini totali presenti nel grappolo.

Tabella CONVENZIONALE												
Percentuale media acini colpiti	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	> 50
Coefficiente C 1	0	2	4	7	10	13	16	19	22	26	30	30

- Coefficiente C 2: rapportato al periodo in cui l'avversità si manifesta.

Se le Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità si verificano:

- entro i 30 giorni che precedono la raccolta → C 2 pari a 1 (uno)
- prima dei 30 giorni che precedono la raccolta → C 2 pari a 0,8 (zero/8)

Qualora gli eventi si manifestino in entrambi i periodi si utilizzerà un coefficiente interpolato fra 0,8 ed 1.

Limitatamente all'evento **eccesso di pioggia**, sono compresi in garanzia **esclusivamente** i danni di qualità dovuti all'insorgenza di marciume acido, **quando tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona**; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva.

Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

Esempio di liquidazione: calcolo del danno di qualità e del danno totale

Perdita resa:	15%		
Percentuale media acini colpiti per grappolo:	20%	= Coeff. C 1	10
Data avversità:	40 giorni dalla raccolta	= Coeff. C 2	0,8

Perdita resa	Residuo	Acini colpiti	C 1	C 2	Q	Perdita Qualità	Perdita Totale
15%	85%	20%	10%	0,8	8%	6,8%	21,8%

I conteggi di cui sopra sono relativi all'UVA DA VINO DOC e/o IGT. Nel caso in cui il prodotto assicurato sia UVA DA VINO COMUNE, le percentuali determinate secondo le modalità suddette devono intendersi ridotte del 20%.

PRODOTTO UVA DA TAVOLA

Art. 159 – Danno di qualità: tabella convenzionale

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità
Grandine

La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è **CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base alle seguenti norme:**

- a) grappoli con la metà od oltre di acini danneggiati e/o perduti:
percentuale di deprezzamento fino ad un massimo del 50%.
- b) grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti:
percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati e/o perduti.

La perdita di qualità viene riconosciuta solo ai grappoli che al momento dell'evento grandinigeno hanno caratteristiche rispondenti a quelle richieste per il prodotto Uva da Tavola.

PRODOTTO FRUTTA (Actinidia, Mele, Pere, Nettare, Pesche, Albicocche, Susine, Cachi)

Art. 160 - Danno di qualità: tabelle convenzionali

Dopo aver accertato la mancata resa quantitativa per singola varietà, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo.

La perdita di qualità viene calcolata moltiplicando **il prodotto residuo per il coefficiente di qualità medio ottenuto con l'utilizzo delle sottostanti tabelle convenzionali**, vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione delle Comunità europee.

Per quanto attiene ai prodotti Actinidia, Albicocche, Nettare, Pesche, Susine, Mele e Pere, **il titolo di danno "lesione"** riportato nelle tabelle seguenti, ove non diversamente specificato, **si riferisce al mesocarpo del frutto.**

ACTINIDIA

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità	
Grandine	Vento forte

Tabella CONVENZIONALE	% Danno	
	A	B (*)
TABELLA		
Frutti illesi, lesioni all'epicarpo, singola lesione lieve; necrosi interessanti l'epicarpo < ai 1 cmq	0	0
Qualche lesione lieve; singola lesione media; necrosi interessanti l'epicarpo fino a 6 cmq	35	35
Deformazione lieve, più o numerose lesioni lievi, qualche lesione media, singola lesione notevole; necrosi interessanti l'epicarpo > a 6 cmq	50	65
Deformazione media, più lesioni medie, lesioni lievi non riparate	80	85
Deformazione grave, numerose lesioni medie, qualche lesione notevole, lesioni medie o notevoli non riparate	90	90

(*) La tabella convenzionale tipo B può essere opzionata solo in presenza di copertura assicurativa con le sole avversità di frequenza così come previste dalla definizione delle

avversità assicurabili. Ove la copertura assicurativa preveda le avversità catastrofali, sarà opzionabile la sola tabella di liquidazione A.

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo e determina un'accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

Il danno da perdita di superficie fogliare viene valutato con riferimento alla fase fenologica in cui si è verificato e valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

Tabella calcolo coefficiente di danno per perdita superficie fogliare:

EPOCA SINISTRO	% PERDITA DI SUPERFICIE FOGLIARE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
DECADI	COEFFICIENTE DI DANNO								
3°MAGGIO	0	5	7	9	11	12	13	15	18
1°GIUGNO	0	9	12	15	18	22	26	28	30
2°GIUGNO	0	10	14	17	20	24	29	32	35
3°GIUGNO	0	12	16	20	24	28	32	36	40
1°LUGLIO	0	10	14	18	22	25	27	32	35
2°LUGLIO	0	8	11	15	17	20	23	25	30
3°LUGLIO	0	6	8	10	12	14	16	20	25
1°AGOSTO	0	5	7	9	11	12	13	15	18
2°AGOSTO	0	4	5	7	8	9	11	13	15

Il coefficiente, identificato dalla perdita di superficie fogliare e dall'epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo.

DRUPACEE: Albicocche, Nettare, Pesche, Susine

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità		
Grandine	Vento forte	Eccesso di pioggia

Tabella CONVENZIONALE	% Danno	
TABELLA	A	B (*)
Illesi; lesioni all'epicarpo; qualche lesione minima; necrosi interessanti l'epicarpo < ai 1cmq	0	0
Più lesioni minime; qualche lesione lieve; necrosi interessanti l'epicarpo fino a 4 cmq	25	35
Deformazioni lievi; numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; media alterazione dell'epicarpo, necrosi interessanti l'epicarpo fino a 8 cmq	40	55
Deformazioni media; numerose lesioni lievi, più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; necrosi interessanti l'epicarpo > a 8 cmq	70	75
Deformazione grave, numerose lesioni medie, qualche lesione notevole, lesioni medie o notevoli non riparate	90	90

(*) La tabella convenzionale tipo B può essere opzionata solo in presenza di copertura assicurativa con le sole avversità di frequenza così come previste dalla definizione delle avversità assicurabili. Ove la copertura assicurativa preveda le avversità catastrofali, sarà opzionabile la sola tabella di liquidazione A.

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

DRUPACEE: Ciliegie

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità		
Grandine	Vento Forte	Eccesso di pioggia

Dopo aver accertato il danno di resa quantitativa per singola varietà, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo. **Al prodotto residuo verrà quindi applicata la perdita di qualità media ottenuta con l'utilizzo della sottostante tabella convenzionale**, vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione delle Comunità europee.

Il titolo di danno "lesione", ove non diversamente specificato, si riferisce al mesocarpo del frutto.

Tabella CONVENZIONALE	% Danno
Illesi; lesioni all'epicarpo; qualche lesione minima; necrosi interessanti l'epicarpo < ai 0,5cmq	0
Più lesioni minime; qualche lesione lieve; leggera decolorazione epicarpo, necrosi interessanti l'epicarpo fino a 1cmq	25
Deformazioni lievi; numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; media alterazione dell'epicarpo, necrosi interessanti l'epicarpo fino a 1,5cmq	40
Deformazioni media; numerose lesioni lievi, più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; necrosi interessanti l'epicarpo > a 1,5cmq	70
I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non rientrare nelle precedenti classi e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Per gli eventi per cui non è prevista tabella di qualità si indennizzerà esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.

POMACEE: MELE

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità		
Grandine	Vento forte	Eccesso di pioggia

Tabella CONVENZIONALE	% Danno	
TABELLA	A	B (*)
Illesi; lesioni all'epicarpo; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; necrosi interessanti l'epicarpo < a 1 comunque, leggera decolorazione epicarpo	0	0
Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; decolorazione epicarpo fino a 4 comunque	25	35
Deformazioni lievi; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; ondulato medio; qualche lesione lieve non riparata; media alterazione dell'epicarpo	40	55
Deformazioni medie; più lesioni medie; qualche lesione notevole; ondulato notevole; più o numerose lesioni lievi non riparate; necrosi interessanti l'epicarpo > a 8 comunque	70	75
Deformazione grave, numerose lesioni medie, qualche lesione notevole, lesioni medie o notevoli non riparate	90	90

(*) La tabella convenzionale tipo B può essere opzionata solo in presenza di copertura assicurativa con le sole avversità di frequenza così come previste dalla definizione delle avversità assicurabili.

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

POMACEE: PERE

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità	
Grandine	Vento forte

Tabella CONVENZIONALE	% Danno	
TABELLA	A	B (*)
Illesi; lesioni all'epicarpo; qualche o più lesioni minime; necrosi interessanti l'epicarpo < a 1 comunque, leggera decolorazione epicarpo	0	0
Numerose lesioni minime; qualche lesione lieve; lieve alterazione dell'epicarpo	25	35
Deformazioni lievi; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; media alterazione dell'epicarpo	50	65
Deformazione media; più lesioni medie; qualche lesione notevole; più o numerose lesioni lievi non riparate; necrosi interessanti l'epicarpo > a 8 comunque interessanti il mesocarpo	80	85
Deformazione grave, numerose lesioni medie, qualche lesione notevole, lesioni medie o notevoli non riparate	90	90

(*) La tabella convenzionale tipo B può essere opzionata solo in presenza di copertura assicurativa con le sole avversità di frequenza così come previste dalla definizione delle avversità assicurabili. Ove la copertura assicurativa preveda le avversità catastrofali, sarà opzionabile la sola tabella di liquidazione A.

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

ALTRE SPECIE: CACHI

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità	
Grandine	Vento forte

Tabella CONVENZIONALE	% Danno
Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato	0
Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo	20
Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo	40
Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo	70
Deformazione grave, numerose lesioni medie, qualche lesione notevole, lesioni medie o notevoli non riparate	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO POMODORO

Art. 161 - Danno di qualità: tabelle convenzionali

POMODORI DA PELATI E POMODORI DA CONCENTRATI (ed altre trasformazioni conserviere)

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità	
Grandine	Eccesso di pioggia

Tabella CONVENZIONALE	% Danno	
	Pelato	Concentrato
Bacche illese; segni di percossa; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10	0	0
Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca compresa fra 1/10 e 1/4 della superficie	20	15

Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca compresa fra 1/4 ed 2/3 della superficie	40	30
Lesioni medie; deformazioni medie al mesocarpo	65	55
Lesioni profonde e gravi al mesocarpo	80	70

Le bacche perse, distrutte o che presentano fenomeni di cracking evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, **tali da azzerare il loro valore intrinseco** e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, **vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.**

POMODORI E POMODORINI DA CONSUMO FRESCO

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità	
Grandine	Eccesso di pioggia

Tabella CONVENZIONALE	% Danno
Bacche illese; segni di percossa	0
Depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10	15
Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/5	30
Più ammaccature; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/5 ed 1/2	60
Lesioni leggere e medie; deformazioni leggere e medie al mesocarpo	75
Deformazioni gravi; lesioni profonde al mesocarpo non cicatrizzate	90

Le bacche perse, distrutte o che presentano fenomeni di cracking evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, **tali da azzerare il loro valore intrinseco** e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, **vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.**

POMODORINI PER ALTRE TRASFORMAZIONI

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità	
Grandine	Eccesso di pioggia

Tabella CONVENZIONALE	% Danno
Bacche illese; segni di percossa	0
Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/5	15
Più ammaccature; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/5 ed 1/2	30
Lesioni medie e deformazioni medie	55
Lesioni profonde e gravi	70

Le bacche perse, distrutte o che presentano fenomeni di cracking evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, **tali da azzerare il loro valore intrinseco** e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, **vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.**

PRODOTTO BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (Fittone)

Art. 162 – Danno di qualità: tabella convenzionale

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità
Grandine

Dopo aver accertato il danno di resa quantitativa **dovuto al solo evento grandine**, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella, sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione nei termini sotto riportati:

Se la percentuale di defogliazione calcolata è pari o inferiore di 5 punti alla classe di defogliazione di riferimento si utilizza il coefficiente base; se superiore di 5 punti alla classe di defogliazione di riferimento si opta per quello relativo alla classe superiore.

EPOCA DEL SINISTRO - DECADI	% DI PERDITA SUPERFICIE FOGLIARE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
	COEFFICIENTE DI DANNO								
1°GIUGNO	-	2	5	7	8	10	12	14	16
2°GIUGNO	-	3	6	8	10	13	15	18	20
3°GIUGNO	-	4	7	10	13	15	18	21	25
1°LUGLIO	-	4	7	10	13	15	18	21	25
2°LUGLIO	-	4	7	10	13	15	18	21	25
3°LUGLIO	-	3	6	8	10	13	15	18	20
1°AGOSTO	-	2	5	7	8	10	12	14	16
2°AGOSTO	-	0	0	5	6	8	9	10	12
3°AGOSTO	-	0	0	0	5	6	8	9	10

Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo. Per quanto concerne la metodica di calcolo del coefficiente di danno per perdita di superficie fogliare intermedie a quelle riportate nella sovrastante tabella e del calcolo del relativo danno si rimanda agli esempi relativi al prodotto Actinidia (*Art. 160 – Danno di qualità, Tabelle Convenzionali delle Condizioni Speciali*).

Art. 163 – Danno da perdita di peso

Per gli eventi per cui non è prevista tabella di qualità si indennizzerà esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.

PRODOTTO CETRIOLI, ZUCCHE E ZUCCHINE

Art. 164 – Danno di qualità: tabella convenzionale

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità
Grandine

Dopo aver accertato il danno di resa quantitativa **dovuto al solo evento grandine**, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

	% danno
Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo.	0
Plurime incisioni all'epicarpo.	10
Deformazioni leggere; incisioni lievi al mesocarpo.	25
Deformazioni medie; incisioni medie al mesocarpo.	45
Deformazioni gravi; incisioni profonde al mesocarpo.	75

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Art. 165 - Danno da perdita di peso

Per gli eventi per cui non è prevista tabella di qualità si indennizzerà esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.

PRODOTTO COCOMERI E MELONI

Art. 166 - Danno di qualità: tabella convenzionale

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità
Grandine

Dopo aver accertato il danno di resa quantitativa **dovuto al solo evento grandine**, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle seguenti tabelle:

Cocomeri (tutte le varietà ad eccezione di Sugar Baby e simili) e Meloni

	% danno
Fiori (*) e/o frutti illesi; qualche incisione all'epicarpo.	0
Deformazioni leggere; incisioni lievi al mesocarpo.	30
Deformazioni medie; incisioni medie al mesocarpo.	55
Deformazioni gravi; incisioni profonde al mesocarpo.	80

Cocomeri varietà Sugar Baby e simili ()**

	% danno
Fiori (*) e/o frutti illesi.	0
Qualche incisione all'epicarpo.	10
Deformazioni leggere; incisioni lievi al mesocarpo.	40
Deformazioni medie; incisioni medie al mesocarpo.	80

() Le varietà simili alla Sugar Baby saranno elencate nell'apposita appendice allegata alla polizza - convenzione.**

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, comunque

tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Art. 167 – Danno da perdita di peso

Le garanzie per cui non è prevista tabella di qualità operano esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.

Art. 168 – Cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'art. 10 – *Decorrenza e Cessazione della Garanzia* delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia, per tutte le avversità, termina:

per le coltivazioni forzate e semi-forzate:

<u>ore 12 del 15 Agosto</u>	per l'Italia Settentrionale;
<u>ore 12 del 10 Agosto</u>	per l'Italia Centro-Meridionale ed Insulare.

per le coltivazioni a cielo aperto:

<u>ore 12 del 31 Agosto</u>	per l'Italia Settentrionale;
<u>ore 12 del 20 Agosto</u>	per l'Italia Centro-Meridionale ed Insulare.

per le coltivazioni tardive: ore 12 del 15 Settembre per l'intero territorio nazionale.

PRODOTTO FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO

Art. 169 – Danno di qualità: tabella convenzionale

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità
Grandine

Dopo aver accertato il danno di resa quantitativa **dovuto al solo evento grandine**, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

	% danno
Illesi.	0
Deformazioni lievi; lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità.	25
Deformazioni medie; lesioni di media estensione e/o profondità.	60
Deformazioni grave; lesioni di notevole estensione e/o profondità.	80

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Art. 170 – Danno da perdita di peso

Per gli eventi per cui non è prevista tabella di qualità si indennizzerà esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.

PRODOTTO MELANZANE

Art. 171 – Danno di qualità: tabella convenzionale

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità
Grandine

Dopo aver accertato il danno di resa quantitativa **dovuto al solo evento grandine**, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

	% danno
Fiori e frutti illesi; segni di percossa allo strato cuticolare senza compressione dei tessuti.	0
Frutti lievemente deformati; percosse all'esocarpo con compressioni leggere.	25
Frutti mediamente deformati; percosse al mesocarpo con compressioni medie.	50
Frutti gravemente deformati; più percosse al mesocarpo con compressioni medie.	75

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Art. 172 – Danno da perdita di peso

Per gli eventi per cui non è prevista tabella di qualità si indennizzerà esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.

PRODOTTO PEPERONI

Art. 173 – Danno di qualità: tabella convenzionale

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità
Grandine

Dopo aver accertato il danno di resa quantitativa **dovuto al solo evento grandine**, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

	% danno
Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti.	0
Frutti lievemente deformati. Percosse all'esocarpo con compressioni leggere.	15

Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati.	35
Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni non passanti il tessuto carnoso.	60
Numerose percosse e frutti gravemente deformati	80

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzo mercantile.

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Art. 174 - Danno da perdita di peso

Per gli eventi per cui non è prevista tabella di qualità si indennizzerà esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.

PRODOTTO INSA INSALATE OVVERO SPINACI, LATTUGA, INDIVIA, RADICCHI

INSALATE

Art. 175 - Valutazione del danno di qualità

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità
Grandine

La garanzia riguarda il prodotto mercantile e la perdita quanti/qualitativa **è CONVENZIONALMENTE valutata sul prodotto residuo in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:**

Declaratoria	Danno %
Piante con apparato fogliare immune da lesioni riconducibili ad avversità assicurate o con lesioni che possono essere eliminate con le normali operazioni di pulizia dei cespi/grumoli durante la raccolta.	0
Piante con lesioni a qualche foglia dei verticilli più esterni la cui asportazione determina una lieve perdita di peso ed un lieve deprezzamento commerciale del prodotto	25
Piante con lesioni alle foglie dei verticilli esterni (grandini precoci) la cui asportazione determina una modesta riduzione di peso ed un modesto deprezzamento commerciale	50
Piante con lesioni che interessano le foglie di più verticilli fogliari (grandini medio - precoci) la cui asportazione provoca una consistente perdita di peso con conseguente grave deprezzamento del prodotto	75
Piante con lesioni o ammaccature interessanti le foglie di più verticilli fogliari la cui eliminazione porta ad un cespo la cui pezzatura ha un valore commercializzabile minimo;	90

Le piante che a seguito della percossa della grandine o degli effetti diretti di altre avversità in garanzia sono morte o hanno azzerato il loro valore commerciale vengono considerate solo ai fini della perdita di peso.

RADICCHIO

Art. 176 – Valutazione del danno di qualità

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità
Grandine

La perdita qualitativa, se prevista, dovuta alla eliminazione delle foglie colpite è **CONVENZIONALMENTE valutata, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:**

Declaratoria	Danno %
Piante con apparato fogliare immune da lesioni riconducibili ad avversità assicurate o con lesioni che possono essere eliminate con le normali operazioni di pulizia dei cespi/grumoli	0
Piante con lesioni o ammaccature all'apparato fogliare dei verticilli esterni la cui asportazione determina una lieve riduzione di peso e un lieve deprezzamento commerciale	25
Piante con lesioni o ammaccature all'apparato fogliare utile la cui asportazione determina una modesta riduzione di peso e un lieve deprezzamento commerciale	50
Piante con lesioni o ammaccature che interessano più verticilli fogliari la cui eliminazione provoca una consistente perdita di peso con conseguente deprezzamento commerciale del prodotto	75
Piante con lesioni o ammaccature interessanti le foglie di più verticilli fogliari la cui eliminazione porta ad un cespo la cui pezzatura ha un valore commercializzabile minimo.	90

Le piante che a seguito della percossa della grandine o degli effetti diretti di altre avversità in garanzia sono morte o hanno azzerato il loro valore commerciale vengono considerate solo ai fini della perdita di peso.

PRODOTTO OLIVE DA OLIO

Art. 177 - Danno di qualità: tabelle convenzionali

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità
Grandine

La garanzia riguarda **esclusivamente il prodotto destinato alla molitura.**

Dopo aver accertato il danno di resa quantitativa **dovuto al solo evento grandine**, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella, sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione nei termini sotto riportati:

	% danno
Illese; segni di percossa; ondulato.	0
Incisioni superficiali; ammaccature.	10
Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti.	25
Lesioni che raggiungono l'endocarpo, lesioni non cicatrizzate che interessano il mesocarpo.	40
Lesioni non cicatrizzate che raggiungono l'endocarpo.	80

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

OLIVE DA TAVOLA

Art. 178 – Danno di qualità: tabella convenzionale

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità
Grandine

La garanzia riguarda **esclusivamente il prodotto destinato alla mensa**.

Dopo aver accertato il danno di resa quantitativa **dovuto al solo evento grandine**, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella, sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione nei termini sotto riportati:

	% danno
Illese; segni di percossa; ondulato.	0
Incisioni superficiali; ammaccature.	30
Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti.	60
Lesioni che raggiungono l'endocarpo, lesioni non cicatrizzate che interessano il mesocarpo.	80
Lesioni non cicatrizzate che raggiungono l'endocarpo.	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO TABACCO

Art. 179 - Maggiorazione danno di qualità, garanzia (MD)

Fermo restando quanto precisato all'art. 140 – *Determinazione del danno*, per foglie perse sono considerate tali le foglie con superficie asportata superiore all'85%

Art. 180 – Maggiorazione di danno – Varietà Kentucky

Il tabacco varietà Kentucky può essere assunto solo su specifica autorizzazione Direzionale.

Per la varietà Kentucky in deroga a quanto previsto dall'art. 140 – *Determinazione del danno* delle Condizioni speciali di Assicurazione, la garanzia **non riguarda** le foglie di trapianto e le prime 6 foglie basali.

Fermo il disposto dell'art. 137 – *Prodotto Assicurato* delle Condizioni speciali di Assicurazione, la valutazione del danno complessivo è **convenzionalmente** effettuata considerando uguali le suddette foglie utili, in base:

- alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
- al mancato accrescimento delle foglie;

- c) alle foglie perdute; è da considerarsi perduta la foglia con più del 85 % di superficie fogliare asportata o da ritenersi tale.

Limitatamente alle sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno complessivo, **convenzionalmente** valutato secondo le norme di cui al sopra indicato punto a) del presente articolo, viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

PRODOTTO VIVALDI VITE

BARBATELLE INNESTATE E FRANCHE DI VITE IN VIVAIO

Art. 181 – Danno di qualità (solo Grandine)

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità
Grandine

Dopo aver accertato il danno di resa quantitativa per singola varietà, il danno di qualità **dovuto al solo evento grandine**, verrà calcolato sul prodotto residuo. **Al prodotto residuo verrà quindi applicata la perdita di qualità media ottenuta con l'utilizzo della sottostante tabella convenzionale**, vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione delle Comunità europee. Detto danno sarà valutato **nella porzione di tralcio comprendente le prime tre gemme fertili**, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% danno
Illesi; lesioni interessanti la corteccia.	0
Lesioni interessanti il cambio.	25
Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo e sveltamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità.	40
Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale.	60
Lacerazioni interessanti la zona midollare del cilindro centrale.	80

Le barbatelle perse, distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti e/o asportazione totale del germoglio principale ed assenza dei ricacci giunti a maturazione vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

L'effetto del danno grandine che abbia comportato:

- rimarginazione dei tessuti è definita **lesione**;
- mancata rimarginazione dei tessuti è definita **lacerazione**.

Art. 182 – Presenza di un ulteriore germoglio

Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", qualora esso sia colpito da grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.

PIANTE MADRI DI PORTA INNESTI DI VITE

Art. 183 – Danno di qualità (solo Grandine).

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità
Grandine

Dopo aver accertato il danno di resa quantitativa per singola varietà il danno di qualità **dovuto al solo evento grandine** verrà calcolato sul prodotto residuo. **Al prodotto residuo verrà quindi applicata la perdita di qualità media ottenuta con l'utilizzo della sottostante tabella convenzionale**, vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione delle Comunità europee. Detto danno sarà valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% danno
Illese; segni di percossa; lesioni al cilindro corticale e/o al cambio.	0
Qualche lesione rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo.	25
Più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo.	50
Qualche lacerazione al cilindro centrale e/o al midollo.	70
Più o numerose lacerazioni al cilindro centrale e/o al midollo	90

Le talee perse, distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) a seguito di troncatura del tralcio e/o a seguito di più lacerazioni al cilindro centrale e/o al midollo vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

L'effetto del danno grandine che abbia comportato:

- rimarginazione dei tessuti è definita **lesione**;
- mancata rimarginazione dei tessuti è definita **lacerazione**.

NESTI DI VITE

Art. 184 – Danno di qualità (solo Grandine)

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità
Grandine

Dopo aver accertato il danno di resa quantitativa per singola varietà, il danno di qualità **dovuto al solo evento grandine** verrà calcolato sul prodotto residuo. **Al prodotto residuo verrà quindi applicata la perdita di qualità media ottenuta con l'utilizzo della sottostante tabella convenzionale**, vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione delle Comunità europee. Detto danno sarà valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% danno
Illesi; segni di percossa; lesioni al cilindro corticale	0
Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale o il midollo.	40
Lesioni profonde interessanti i tessuti del cilindro centrale o il midollo e lacerazioni	90

I nesti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) a seguito di troncatura del tralcio e/o a seguito di più lacerazioni al cilindro centrale e/o al midollo in prossimità della gemma vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

L'effetto del danno grandine che abbia comportato:

- rimarginazione dei tessuti è definita **lesione**;
- mancata rimarginazione dei tessuti è definita **lacerazione**.



**Società Svizzera d'Assicurazione contro la
Grandine, Società Cooperativa**

Via Vittoria Colonna, 46 – 20149 Milano
Tel +39 02 89 69 3700– Fax +39 02 73 95 38 70
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Registro Imprese di
Milano: 04348610967
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS
alla Sezione II – n° iscr. 2.00003 Numero REA MI – 1740946

Fondata nel 1880

Sede principale: Schweizerische Hagel -
Versicherungs-Gesellschaft, Genossenschaft
Seilergraben 61, 8001 Zurigo, Svizzera - Numero di
Registro Imprese di Zurigo: CH-020.5.901.320-7
Tel. +41 44 257 22 11, Fax: +41 44 257 22 12 -, Sito
Internet: **www.hagel.ch**

Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione
Edizione aggiornata a aprile 2026

ASSICURAZIONE SULLE RESE DELLE PRODUZIONI VEGETALI PER I DANNI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE

POLIZZA INTEGRATIVA AL CERTIFICATO AGEVOLATO

Non Agevolata da Contribuzione Pubblica



Grandine



Vento Forte



Eccesso di Pioggia

INDICE

Condizioni Generali di Assicurazione	pag. 2
Esempi di liquidazione del danno	pag. 5
Condizioni Speciali di Assicurazione	pag. 7

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1- Oggetto dell'Assicurazione

La copertura assicurativa non agevolata viene prestata **limitatamente ai Soci del Contraente e/o Assicurati che hanno sottoscritto un Certificato/una polizza di assicurazione agevolato/a che preveda l'applicazione di una soglia di accesso al risarcimento, per le sole avversità Grandine in abbinamento o meno al Vento forte ed all'Eccesso di Pioggia.**

Il certificato di assicurazione non agevolato **dovrà riportare** gli stessi dati del certificato agevolato cui fa riferimento (specie/prodotto, dati catastali, valori per partita, ecc.), nonché **l'indicazione delle singole avversità per le quali viene prestata l'assicurazione non agevolata** (Grandine oppure Grandine e Vento forte oppure Grandine, Vento forte ed Eccesso di Pioggia).

Si ricorda che ai sensi del Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura le polizze integrative non agevolate riguardano la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore, così come richiamate dall'art. 14 del Decreto ministeriale del 12 gennaio 2015, n. 162, hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata ma riguardano garanzie, valori e quantità non agevolabili.

L'assicurazione non agevolata, pertanto, **opera per i soli danni che non risultino indennizzabili dall'assicurazione agevolata** per mancato superamento della soglia di danno prevista. In tal caso l'assicurazione non agevolata **risarcisce la mancata o diminuita resa, al netto della franchigia contrattuale e degli eventuali scoperti, per singola partita assicurata**, fermo restando il disposto dei successivi art. 4 – *Franchigia*, art. 5 - *Limite d'Indennizzo* e art. 6 – *Scoperto*.

Resta ovviamente convenuto che qualora gli stessi danni risultino risarcibili dall'assicurazione agevolata, non sarà operante l'assicurazione non agevolata di cui alle presenti condizioni.

Con la copertura integrativa non agevolata verranno indennizzate le sole perdite di produzione inferiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'articolo 76 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, per singolo prodotto e per singolo Comune, in conformità a quanto previsto dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura vigente e dalla normativa di settore **per singola partita, al netto della franchigia contrattuale e degli eventuali scoperti, fermi restando i limiti di indennizzo.**

Art. 2 - Richiamo delle Condizioni Generali di Assicurazione

Ove non di seguito derogate e/o riportate, **si intendono espressamente qui richiamate, quali parti integranti delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, le Condizioni Generali di Assicurazione relative al prodotto – Assicurazione sulle rese delle produzioni vegetali per i danni da avversità atmosferiche – agevolata da contribuzione pubblica – ed. 04.2026.**

Art. 3 - Validità della copertura assicurativa

La validità del certificato integrativo **è subordinata alla contemporanea vigenza del certificato agevolato per le medesime partite e produzioni assicurate.** In assenza del certificato agevolato, o in caso di mancata validità del certificato agevolato, la garanzia prestata con il certificato integrativo non agevolato non opera.

Art. 4 – Franchigia

L'assicurazione è prestata con l'applicazione per ciascuna partita assicurata (o Sotto-partita nel caso di prodotti a raccolta scalare o a più stacchi) della franchigia, espressa in centesime parti del valore assicurato iniziale in garanzia escluse dall'indennizzo, che deve risultare sul certificato di assicurazione che ne costituisce l'unico elemento di prova.

Nel caso di danni provocati da Avversità con franchigie diverse o coincidenti, la Franchigia applicata al danno complessivo è comunque univoca, da determinarsi come di seguito riportato.

Dove non diversamente specificato, in caso di danni combinati viene applicata la franchigia più elevata tra quelle delle varie avversità oggetto di danno.

Franchigia per danni singoli:

Nella seguente tabella vengono riportate **le franchigie minime previste nel caso di danni singoli**, dovuti ad una sola delle avversità assicurate.

Categorie di prodotti	Grandine	Vento forte	Eccesso di pioggia
CEREALI	10	15	30
COCOMERI E MELONI	20	20	30
COLTURE DA SEME	30	30	30
FRUTTA	20	20	30
INSALATE	20	20	30
MAIS	10	15	30
OLEAGINOSE	10	15	30
OLIVE	20	20	30
PIANTE E TALEE	20	20	30
PICCOLI FRUTTI	20	20	30
POMODORO	10	15	30
PRODOTTI SPECIALI	20	20	30
RISO	10	15	30
TABACCO	20	20	30
UVA	10	10	30
VIVAI DI VITE	20	20	30
ALTRI PRODOTTI	20	20	30

Per l'identificazione delle Categorie di prodotti si fa riferimento all'Allegato 1 – Categorie di prodotti assicurabili.

Franchigia per danni combinati:

Nel caso di danni combinati di più avversità si applicano le seguenti franchigie:

- 1. Danni combinati esclusivamente da Grandine e Vento forte**
 - a. Si applica la franchigia dell'avversità con **franchigia maggiore**
- 2. Danni combinati tra grandine e/o vento forte ed eccesso di pioggia**
 - a. **Danno da Grandine e/o vento forte inferiori o uguali alla metà del danno complessivo: franchigia 30%**

- b. **Danno da Grandine e/o vento forte superiori alla metà del danno complessivo: franchigia 20%, fatto salvo che le franchigie di Grandine e/o vento forti non siano superiori al 20%, nel qual caso si applica la franchigia del 30%**

Ove l'assicurato opti per delle franchigie superiori a quelle minime riportate in tabella, in caso di danni combinati verrà applicata la franchigia più elevata tra le franchigie delle avversità assicurate.

Nel caso di prodotti non riportati nell'allegato 1 andrà effettuata preventiva richiesta alla Direzione della Società in merito all'attribuzione delle franchigie contrattuali.

Nel caso vi siano danni combinati relativi ad avversità assicurate **liquidati per media comune/prodotto e danni liquidati per partita**, l'eventuale indennizzo relativo al danno delle avversità liquidate per partita andrà riparametrato al fine di mantenere l'indennizzo nei limiti previsti dal valore assicurato per singola partita (vedasi *Esempi di liquidazione del danno nel caso di danni combinati*) al fine di evitare fenomeni di sovra compensazione del danno.

Art. 5 - Limite d'Indennizzo

Fermo restando il disposto del punto 4 - *Franchigia* si intendono operanti i limiti d'indennizzo così come riportati nelle Condizioni Generali di Assicurazione, le Condizioni Generali di Assicurazione relative al prodotto - Assicurazione sulle rese delle produzioni vegetali per i danni da avversità atmosferiche - agevolata da contribuzione pubblica - ed. 02.2026

Art. 6 - Scoperto

In base al prodotto e/o agli eventi assicurati verrà applicata una percentuale di scoperto come segue:

- **Per il prodotto Frutta a coltivazione biologica, su tutte le avversità: percentuale di scoperto 20%.**

Inoltre, in seguito all'accertamento della mancata osservanza delle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione di cui all' Art. 29 - Riserve ed osservazioni nel bollettino di campagna) verrà applicata una ulteriore percentuale di scoperto pari al 20% nel caso in cui sul bollettino di Campagna si riportino le seguenti riserve:

- **Ritardata denuncia;**
- **Denuncia non pervenuta (in assenza di altre denunce di danno);**
- **Trasformazione della denuncia per memoria fuori dal termine**
- **Liquidazione dei danni in assenza della verifica del superamento dei trigger contrattualmente previsti.**

Eventuali limiti d'indennizzo saranno applicati successivamente.

ESEMPI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Esempio n. 1: Danni da Eccesso di pioggia liquidati e danni da Grandine liquidati per partita

Ove ci siano danni combinati, e per entrambe le avversità sia presente la copertura integrativa NON agevolata, in caso di danno sottosoglia 20% si liquida il danno applicando la franchigia più dell'avversità prevalente (in questo caso la franchigia 30% dell'avversità Eccesso di pioggia):

ASSICURATO	VERDI PAOLO	SOTTO SOGLIA (ASSICURATO-PRODOTTO-COMUNE) / PRESENZA INTEGRATIVA e DANNI COMBINATI DA GRANDINE e ECCESSO DI PIOGGIA						
COMUNE	TREVISO	LA POLIZZA NON AGEVOLATA A COPERTURA FRA FRANCHIGIA E SOGLIA <u>LIQUIDA</u> PER PARTITA A FRANCHIGIA FISSA 30% (franchigia avversità prevalente)						
SPECIE (PRODOTTO)	UVA DA VINO							
SPECIE ASNACODI	PARTITA	VALORE ASSICURATO	% DANNO	DANNO LORDO	% DANNO MEDIO	FRANCHIGIA	% INDENNIZZO	INDENNIZZO
H80 - Uva da vino	1	4.500,00	50	2.250,00	14,51	30	20	900,00
	2	1.350,00	50	675,00		30	20	270,00
	3	250,00	0	-		10	0	-
	4	7.590,00	0	-		10	0	-
H81 - Uva da vino	1	1.800,00	0	-		10	0	-
	2	4.670,00	0	-		10	0	-
		20.160,00		2.925,00				1.170,00

Ipotizzando su entrambe le partite un danno da grandine del 20% ed un danno da eccesso di pioggia del 30%

Esempio n. 2: Danni da Grandine inferiori alla soglia del 20% liquidati per partita

In presenza della copertura integrativa non agevolata, il danno da grandine inferiore al 20% della media comune prodotto viene comunque indennizzato per singola partita assicurata:

ASSICURATO	ROSSI MARIO	SOTTO SOGLIA (ASSICURATO-PRODOTTO-COMUNE) / PRESENZA INTEGRATIVA						
COMUNE	LUGO	LA POLIZZA NON AGEVOLATA A COPERTURA FRA FRANCHIGIA E SOGLIA <u>LIQUIDA</u> PER PARTITA A FRANCHIGIA FISSA 20%						
SPECIE (PRODOTTO)	PESCHE							
SPECIE ASNACODI	PARTITA	VALORE ASSICURATO	% DANNO	DANNO LORDO	% DANNO MEDIO	FRANCHIGIA	% INDENNIZZO	INDENNIZZO
671 - Pesche Precoci Gar. B	1	4.500,00	10	450,00	18,30	20	0	-
	2	1.350,00	0	-		20	0	-
	3	250,00	31	77,50		20	11	27,50
	4	7.590,00	30	2.277,00		20	10	759,00
687 - Pesche Gar. B	1	1.800,00	18	324,00		20	0	-
	2	4.670,00	12	560,40		20	0	-
		20.160,00		3.688,90				786,50

In **assenza della copertura integrativa non agevolata**, il danno da grandine inferiore al 20% della media comune prodotto **NON VIENE indennizzato** anche dove nella singola partita si superi la franchigia minima contrattuale:

ASSICURATO	ROSSI MARIO	SOTTO SOGLIA (ASSICURATO-PRODOTTO-COMUNE) / NESSUNA INTEGRATIVA LA POLIZZA NON AGEVOLATA A COPERTURA FRA FRANCHIGIA E SOGLIA NON LIQUIDA ANCHE SE CI SONO DANNI SUPERIORI ALLA FRANCHIGIA DEL 20%						
COMUNE	LUGO							
SPECIE (PRODOTTO)	PESCHE							
SPECIE ASNACODI	PARTITA	VALORE ASSICURATO	% DANNO	DANNO LORDO	% DANNO MEDIO	FRANCHIGIA	% INDENNIZZO	INDENNIZZO
671 - Pesche Precoci Gar. B	1	4.500,00	10	450,00	18,30	20	0	-
	2	1.350,00	0	-		20	0	-
	3	250,00	31	77,50		20	0	-
	4	7.590,00	30	2.277,00		20	0	-
687 - Pesche Gar. B	1	1.800,00	18	324,00		20	0	-
	2	4.670,00	12	560,40		20	0	-
		20.160,00		3.688,90				-

Esempio n. 3: Danni da Grandine liquidati per partita con l'applicazione dello scoperto e/o del limite d'indennizzo

In presenza dell'integrativa non agevolata per l'avversità grandine e di un danno inferiore alla soglia comune/prodotto del 20% l'indennizzo viene liquidato al netto delle franchigie contrattuali. Tuttavia, in presenza di una riserva sul bollettino di campagna per "ritardata denuncia" verrà applicato uno scoperto del 20%:

ASSICURATO	VERDI PAOLO	SOTTO SOGLIA (ASSICURATO-PRODOTTO-COMUNE) / PRESENZA INTEGRATIVA e RITARDATA DENUNCIA LA POLIZZA NON AGEVOLATA A COPERTURA FRA FRANCHIGIA E SOGLIA LIQUIDA PER PARTITA A FRANCHIGIA FISSA 10% E CON SCOPERTO 20%						
COMUNE	TREVISO							
SPECIE (PRODOTTO)	UVA DA VINO							
SPECIE ASNACODI	PARTITA	VALORE ASSICURATO	% DANNO	DANNO LORDO	% DANNO MEDIO	FRANCHIGIA	% INDENNIZZO	INDENNIZZO
H80 - Uva da vino	1	4.500,00	0	-	6,70	10	0	-
	2	1.350,00	100	1.350,00		10	72	972,00
	3	250,00	0	-		10	0	-
	4	7.590,00	0	-		10	0	-
H81 - Uva da vino	1	1.800,00	0	-		10	0	-
	2	4.670,00	0	-		10	0	-
		20.160,00		1.350,00				972,00

Lo scoperto si applica sull'indennizzo calcolato. Abbiamo quindi: $(100-10 \text{ franchigia}) \times 0,80 = 72$

Se invece fossimo stati in presenza di una regolare denuncia di danno, senza riserve da parte del perito, si sarebbe liquidato il danno fermo il limite d'indennizzo dell'80% previsto contrattualmente:

ASSICURATO	VERDI PAOLO	SOTTO SOGLIA (ASSICURATO-PRODOTTO-COMUNE) / PRESENZA INTEGRATIVA LA POLIZZA NON AGEVOLATA A COPERTURA FRA FRANCHIGIA E SOGLIA LIQUIDA PER PARTITA A FRANCHIGIA FISSA 10% E CON LIMITE 80%						
COMUNE	TREVISO							
SPECIE (PRODOTTO)	UVA DA VINO							
SPECIE ASNACODI	PARTITA	VALORE ASSICURATO	% DANNO	DANNO LORDO	% DANNO MEDIO	FRANCHIGIA	% INDENNIZZO	INDENNIZZO
H80 - Uva da vino	1	4.500,00	0	-	6,70	10	0	-
	2	1.350,00	100	1.350,00		10	80	1.080,00
	3	250,00	0	-		10	0	-
	4	7.590,00	0	-		10	0	-
H81 - Uva da vino	1	1.800,00	0	-		10	0	-
	2	4.670,00	0	-		10	0	-
		20.160,00		1.350,00				1.080,00

Nel caso in cui il danno fosse stato prevalentemente dovuto all'avversità eccesso di pioggia, invece, si sarebbe applicato il limite d'indennizzo previsto per questa avversità, quindi 50% (sempre in assenza di riserve sul bollettino di campagna):

ASSICURATO	VERDI PAOLO	SOTTO SOGLIA (ASSICURATO-PRODOTTO-COMUNE) / PRESENZA INTEGRATIVA						
COMUNE	TREVISO	LA POLIZZA NON AGEVOLATA A COPERTURA FRA FRANCHIGIA E SOGLIA <u>LIQUIDA</u> PER						
SPECIE (PRODOTTO)	UVA DA VINO	PARTITA A FRANCHIGIA FISSA 10% E CON LIMITE 50%						
SPECIE ASNACODI	PARTITA	VALORE ASSICURATO	% DANNO	DANNO LORDO	% DANNO MEDIO	FRANCHIGIA	% INDENNIZZO	INDENNIZZO
H80 - Uva da vino	1	4.500,00	0	-	6,70	10	0	-
	2	1.350,00	100	1.350,00		10	50	675,00
	3	250,00	0	-		10	0	-
	4	7.590,00	0	-		10	0	-
H81 - Uva da vino	1	1.800,00	0	-		10	0	-
	2	4.670,00	0	-		10	0	-
		20.160,00		1.350,00				675,00

Ipotizzando un danno prevalente da eccesso di pioggia pari al 60% e grandine pari al 40%

Esempio n. 4: Danno complessivo sottosoglia, danni da Eccesso di pioggia non liquidabili e danni da Grandine liquidati per partita

Ove il danno complessivo non superi la soglia comune/prodotto, in presenza di danni dovuti ad avversità con polizza integrativa (grandine) e senza polizza integrativa (eccesso di pioggia) verrà liquidato il solo danno da avversità con integrativa non agevolata ferma la franchigia minima contrattualmente prevista:

ASSICURATO	VERDI PAOLO	SOTTO SOGLIA (ASSICURATO-PRODOTTO-COMUNE) / PRESENZA INTEGRATIVA PER						
COMUNE	TREVISO	AVVERSITA' GRANDINE NON PER AVVERSITA' ECCESSO DI PIOGGIA						
SPECIE (PRODOTTO)	UVA DA VINO	LA POLIZZA NON AGEVOLATA A COPERTURA FRA FRANCHIGIA E SOGLIA <u>LIQUIDA</u> PER						
		PARTITA A FRANCHIGIA FISSA 10% IL SOLO DANNO DA GRANDINE						
SPECIE ASNACODI	PARTITA	VALORE ASSICURATO	% DANNO	DANNO LORDO	% DANNO MEDIO	FRANCHIGIA	% INDENNIZZO	INDENNIZZO
H80 - Uva da vino	1	4.500,00	0	-	6,70	10	0	-
	2	1.350,00	100	1.350,00		10	30	405,00
	3	250,00	0	-		10	0	-
	4	7.590,00	0	-		10	0	-
H81 - Uva da vino	1	1.800,00	0	-		10	0	-
	2	4.670,00	0	-		10	0	-
		20.160,00		1.350,00				405,00

Ipotizzando un danno da eccesso di pioggia pari al 60% (senza integrativa) e grandine pari al 40%

Esempio n. 5: Danno complessivo sopra soglia non liquidabile agli effetti della polizza integrativa

Ove il danno complessivo superi la soglia comune/prodotto del 20% il danno non è indennizzabile agli effetti della polizza integrativa non agevolata (verrà indennizzato agli effetti della sola polizza agevolata):

ASSICURATO	ROSSI MARIO	SOPRA SOGLIA (ASSICURATO-PRODOTTO-COMUNE) / PRESENZA INTEGRATIVA LA POLIZZA NON AGEVOLATA A COPERTURA FRA FRANCHIGIA E SOGLIA NON <u>LIQUIDA</u> TRATTANDOSI DI DANNO SOPRA SOGLIA DEL 20%						
COMUNE	LUGO							
SPECIE (PRODOTTO)	PESCHE							
SPECIE ASNACODI	PARTITA	VALORE ASSICURATO	% DANNO	DANNO LORDO	% DANNO MEDIO	FRANCHIGIA	% INDENNIZZO	INDENNIZZO
671 - Pesche Precoci Gar. B	1	4.500,00	50	2.250,00	30,57	20	0	-
	2	1.350,00	50	675,00		20	0	-
	3	250,00	31	77,50		20	0	-
	4	7.590,00	30	2.277,00		20	0	-
687 - Pesche Gar. B	1	1.800,00	18	324,00		20	0	-
	2	4.670,00	12	560,40		20	0	-
		20.160,00		6.163,90				-

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Art. 7 - Richiamo delle Condizioni Speciali di Assicurazione

Si intendono espressamente qui richiamate, quali parti integranti delle presenti Condizioni Speciali di Assicurazione, le Condizioni Speciali di Assicurazione riportate sulle Condizioni Generali di Assicurazione relative al prodotto - Assicurazione sulle rese delle produzioni vegetali per i danni da avversità atmosferiche - agevolata da contribuzione pubblica - ed. 04.2026

ALLEGATO 1

CATEGORIE DI PRODOTTI ASSICURABILI

CEREALI	FRUTTA	PRODOTTI SPECIALI	COLTURE DA SEME
AVENA FARRO FRUMENTO DURO FRUMENTO DURO (SEME) FRUMENTO TENERO FRUMENTO TENERO (SEME) FRUMENTO TENERO BIOMASSA FRUMENTO TENERO INSILAGGIO MIGLIO ORZO ORZO (SEME) ORZO DA BIOMASSA SEGALE SEGALE SEME TRITICALE TRITICALE DA BIOMASSA TRITICALE DA SEME	ACTINIDIA ALBICOCCHE ALBICOCCHE PRECOCI CACHI CILIEGIE FICHI MANDORLE MELE (POMACEE) MELOGRANO NETTARINE NETTARINE PRECOCI NOCCIOLE NOCI PERE (POMACEE) PERE PRECOCI (POMACEE) PESCHE PESCHE PRECOCI SUSINE SUSINE PRECOCI	AGLIO BASILICO BIETA FOGLIE BIETOLA DA COSTA BIETOLA DA ZUCCHERO RADICE BROCCOLETTO DI RAPA BROCCOLO CAROTA RADICE CAVOLFIORI PIANTA CAVOLO CAPPUCCIO CAVOLO VERZA PIANTA CECI CETRIOLI CIPOLLA - CIPOLLINE (BULBI) COLZA (PIANTA) ERBA MEDICA FORAGGIO ERBAI DA BIOMASSA FAGIOLI DA INDUSTRIA FAGIOLI FRESCHI FAGIOLI SECCHI FAGIOLI SECCHI NANI FAGIOLINI FAGIOLINI DA INDUSTRIA FAVE FAVINO FINOCCHIO PIANTA LENTICCHIE LINO LOIETTO MELANZANE PATATE PEPERONI PISELLI FRESCHI PISELLI SECCHI PISELLO PROTEICO PORRO (PIANTA) RAPA CIME SCALOGNO SEDANO PIANTA SPINACIO (PIANTA) ZUCCHE ZUCCHINE	ANETO DA SEME BASILICO SEME BIETOLA DA FORAGGIO SEME BIETOLA DA ZUCCHERO SEME BIETOLA ROSSA SEME BUNCHING ONION SEME CAROTA SEME CAVOLFIORE BROCCOLO SEME CAVOLFIORE SEME CAVOLO SEME CAVOLO VERZA SEME CAVOLO CAPPUCCIO SEME CETRIOLO SEME CICORIA DA SEME CIPOLLA SEME COLZA (SEME) CORIANDOLO SEME ERBA MEDICA SEME FAVINO DA SEME FINOCCHIO SEME GIRASOLE (SEME) INSALATA SEME LATTUGA (SEME) LOIETTO DA SEME PISELLI DA SEME PORRO SEME PREZZEMOLO SEME RADICCHIO SEME RAPE SEME RAVANELLO SEME RUCOLA SEME SEDANO SEME SOIA DA SEME SPINACIO SEME TRIFOGLIO SEME ZUCCHINE DA SEME
MAIS	PICCOLI FRUTTI		
GRANOSARACENO MAIS MAIS DA BIOMASSA MAIS DA GRANELLA MAIS DOLCE MAIS INSILAGGIO SORGO SORGO DA BIOMASSA SORGO DA INSILAGGIO	FRAGOLE - FRAGOLONI MIRTILLI MORE RIBES		
	PIANTE E TALEE		
	ASTONI DI PIANTE DA FRUTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO		
UVA	VIVAI DI VITE		
UVA DA VINO (IGT) UVA DA VINO (DOC) UVA DA VINO (COMUNE) UVA DA TAVOLA	BARBATELLE DI VITE TALEE DI VITE MADRI NESTI DI VITE		
	INSALATE		
	INSALATA PIANTA LATTUGA RADICCHIO		
RISO			
RISO RISO INDICA			
OLIVE	POMODORO		
OLIVE DA OLIO OLIVE DA TAVOLA	POMODORINO ALTRE LAVORAZ. POMODORO CONCENTRATO POMODORO PELATO POMODORO TAVOLA		
TABACCO		COCOMERI E MELONI	
TABACCO TABACCO KENTUCKY		COCOMERI MELONI	
			OLEAGINOSE
			SOIA GIRASOLE COLZA

Per l'assunzione di eventuali **prodotti non riportati nella tabella** dovrà essere fatta **preventiva richiesta alla Direzione e si dovrà attendere benestare scritto con l'indicazione delle Condizioni di polizza applicate.**

ALLEGATO 2

VARIETA' DI RISO suddivise per Gruppo Varietale

Gruppo Varietale	Denominazione Varietà	
GRUPPO TONDO - JAPONICA	Cerere	Centauro
	Omega CL	Selenio
	Sole CL	Sfera
	Terra CL	
GRUPPO MEDIO - JAPONICA	Crono	
GRUPPO COLORATI	Eclisse	Ermes
	Kolorado	Nerone
	Venere	
LUNGO A - JAPONICA	Augusto	Dardo
	Gloria	Leonardo
	Luna CL	Nemesi CL
	Onice	Opale
	Ronaldo	Unico
GRUPPO FINI - SUPERFINI - JAPONICA	Arborio	Baldo
	Barone CL	Cammeo
	Caravaggio	Carnaroli
	CL 388	Fedra
	Generale	Keope
	Leonidas CL	Roma
	S. Andrea	Telemaco
	Ulisse	Vialone Nano
	Volano	
LUNGHI B - INDICA	Artemide	CL 26
	CL 28	CRLB 1
	Ecco 975 FP Ibrido	Elettra
	Gladio	Inov CL Ibrido
	Mare CL	Oceano
	PVL 024	PVL 136 - IT
	Sagittario	

Per caratteristiche agronomiche proprie, **gli appezzamenti coltivati con le varietà di riso di tipo INDICA devono essere indicate separatamente.**

Si considerano comprese anche le varietà "similari" a quelle sopra indicate.

ALLEGATO 3

EPOCHE DI GERMOGLIAMENTO E MATURAZIONE PER I PRINCIPALI VITIGNI

Vitigno	Epoca Germogliamento	Epoca Maturazione	Vitigno	Epoca Germogliamento	Epoca Maturazione
Aglianico	P	T	Grecanico	T	MT
Albana	T	M	Lambrusco	M	MT
Ancellotta	MP	MT	Merlot	M	M
Ansonica	MP	M P	Montepulciano	T	T
Barbera	MP	M	Moscato	M	MP
Bombino	T	T	Nebbiolo	P	T
Cabernet	T	M	Negroamaro	M	M
Calabrese	MP	M	Passerina	MT	T
Cannonau	MT	M	Pecorino	M	P
Cataratto	M	M	Pinot Bianco	MP	MP
Chardonnay	P	P	Pinot Grigio	MP	P
Ciliegiolo	M	P	Pinot Nero	MP	P
Corvina	T	MT	Primitivo	MP	P
Corvinone	T	MT	Prosecco	P	T
Croatina	MT	MT	Rondinella	M	MT
Dolcetto	MP	MP	Sangiovese	M	M
Falanghina	P	MT	Sauvignon	MP	M
Fiano	MP	M	Syrah	MT	M
Friulano	T	M	Trebbiano R	M	M
Garganega	MT	MT	Trebbiano T	T	T

LEGENDA				
P	MP	M	MT	T
Precoce	Medio Precoce	Media	Medio Tardiva	Tardiva

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI		
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR)		
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI E DATI DI CONTATTO		
	Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine, soc. coop. Rappresentanza italiana Via Vittoria Colonna, 46 20149 MILANO Partita IVA 04348610967	 DATI DI CONTATTO TITOLARE DEL TRATTAMENTO Telefono: 02/89693700 Mail: privacy@assicurazionegrandine.it
		 DATI DI CONTATTO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI (RPD/DPO) Mail: dpo@assicurazionegrandine.it
	TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI Sono oggetto di trattamento i dati personali (per tali intendendosi qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, recapito telefonico fisso e/o cellulare, indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, proprietà di beni immobili registrati, informazioni sulla Sua attività d'impresa e informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti (ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo) ci fornisce.	
	FINALITÀ DEL TRATTAMENTO I dati saranno utilizzati da Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine, soc. coop. (di seguito anche Assicurazione Grandine Svizzera o Rappresentanza italiana) per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro: 1. La fornitura delle prestazioni contrattuali e dei servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili; 2. L'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria; 3. Lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo i parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità di pagamento).	
	BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO In relazione alla finalità di cui al punto 1 nella sezione finalità del trattamento , il trattamento dei dati risulta necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo (ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri, per eventuali accordi di coassicurazione, per l'adempimento di altri obblighi contrattuali, per l'analisi di nuovi mercati assicurativi, per la gestione ed il controllo interno, per attività statistico-tariffarie), sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite dai soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di Vigilanza (ad esempio IVASS, AGCM, Garante Privacy).	

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR)

Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (riassicuratori, coassicuratori, intermediari di assicurazione, periti, legali, istituti di credito bancario, società di servizi per gli obblighi normativi e di vigilanza e altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria), **dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative ai punti 2 e 3 nella sezione finalità del trattamento.**

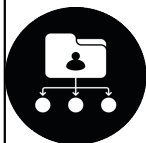
Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Pertanto, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste.



MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti ai fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola 10 anni e se maggiori fino a quando non siano esaurite le finalità per le quali i dati personali sono raccolti), nonché in caso di eventuali controversie e contestazioni, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

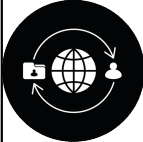
Nel caso in cui i Suoi dati siano raccolti per proporre prodotti e servizi e dopo tale proposta non sia seguito un rapporto contrattuale, i Suoi dati saranno conservati il tempo necessario per verificare il Suo interesse alle nostre offerte e comunque nei termini stabiliti dalla normativa regolamentare tipica di settore (IVASS) prima di procedere alla cancellazione o alla trasformazione in forma anonima dei dati.



CATEGORIE DI SOGGETTI CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa (ad esempio società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di revisione e di consulenza, società di gestione contabile, legali).

I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa (coassicuratori, intermediari di assicurazione, periti, legali, istituti di credito bancario, società di servizi per gli obblighi normativi e di vigilanza e altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI	
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR)	
	TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DEI DATI PERSONALI La gestione e la conservazione dei dati avvengono su archivi cartacei e su server del Titolare e/o di società terze nominate quali Responsabili del trattamento. I server sui quali sono archiviati i dati di cui sopra sono ubicati in Italia. I dati personali potranno essere comunicati a Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft, Genossenschaft Head Office della Rappresentanza con sede a Zurigo. Si fa presente che il Paese terzo (Svizzera) dispone di garanzie adeguate al trasferimento come disposto dalla Decisione della Commissione del 26 luglio 2000 riguardante l'adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera a norma della Direttiva 95/46/CE. Pertanto, qualora i Suoi dati venissero comunicati a Head Office, ci si avvarrà dell'art. 45 del Regolamento UE 679/2016. Il Titolare assicura fin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
	DIRITTI DELL'INTERESSATO La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016) Le garantisce i diritti di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art.20), all'opposizione al loro trattamento, nonché il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono. Tutti i diritti sopramenzionati possono essere esercitati contattando la Società ai riferimenti sopra riportati. Il termine per la risposta dell'Interessato è di trenta giorni, estendibile fino a due mesi in casi di particolare complessità; in questi casi il Titolare fornisce almeno una comunicazione interlocutoria all'Interessato entro il termine di trenta giorni. L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; il Titolare si riserva il diritto di chiedere un contributo in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive), anche alla luce delle indicazioni che dovessero essere fornite dal Garante Privacy. L'Interessato ha la possibilità di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy, contattabile al sito web http://www.garanteprivacy.it/.

Via Vittoria Colonna 46
20149 Milano

Tel.: +39 02 89 69 37 00

Fax: +39 02 73 95 38 70

info@assicurazionegrandine.it

www.assicurazionegrandine.it

assicurazionegrandine@pec.it



*Società Svizzera d'Assicurazione
Contro la Grandine, Soc. Coop.
Sede secondaria italiana, Milano
L'ASSICURATORE DEL RACCOLTO*